RACCOLTA

DEGLI

ATTI DEL GOVERNO

E DELLE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ

DIVISA IN DUE PARTI.

VOLUME II.

MILANO
DALL' IMPERIALE REGIA STAMPERIA
1839.

PARTE PRIMA.

PATENTI
E
NOTIFICAZIONI

PUBBLICATE

DALL' I. R. GOVERNO
DI LOMBARDIA

dal 1.° luglio al 31 dicembre 1839.

N.° 2.

MILANO
DALL' IMPERIALE REGIA STAMPERIA.

TAVOLA
CRONOLOGICA
DEGLI ATTI
CONTENUTI NELLA PRESENTE PRIMA PARTE
dal 1.° luglio al 31 dicembre 1839.

ATTI DEL GOVERNO.

N.° 2.

(N.° 26.) *Sovrana dichiarazione circa la disposizione relativa alle cauzioni pei matrimonj dei militari.*

2 luglio 1839.

N.° 19709-1626.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Sua M. I. R. A. con venerata risoluzione 9 marzo p.° p.°, sopra proposizione dell' imperiale regio consiglio aulico di guerra, si è degnata di approvare la seguente dichiarazione circa alla disposizione pubblicata colla notificazione 10 novembre 1835 relativamente alle cauzioni pei matrimonj dei militari.

Nel § 23 della normale 10 giugno 1812 sui matrimonj dei militari gl' importi degl' interessi

annui impiegati come cauzioni di matrimonio sono indicati in valuta di Vienna (o *Einlösungsscheine*). Siccome però in conseguenza della sovrana risoluzione 24 gennajo 1827 notificata dall' imperiale regio consiglio aulico di guerra colla circolare 8 febbrajo 1827, n.° 386 dal giorno della pubblicazione della stessa circolare gl' interessi da impiegarsi come cauzioni di matrimonio devono essere indicati in moneta di convenzione, così anche il § 23 della normale sui matrimonj dei militari è da applicarsi in modo che qualora gli annui interessi provenienti dalla cauzione di matrimonio giacente in deposito presso l' imp. regio consiglio aulico di guerra non oltrepassino la somma di 400 fiorini, moneta di convenzione, soltanto una quarta parte, ed ove il loro importo sia maggiore di 400 fiorini di convenzione, un terzo di tali interessi può essere ceduto, oppignorato, sequestrato o sottoposto ad esecuzione.

Gl' interessi della cauzione di matrimonio, il di cui annuo importo è minore di 100 fiorini di convenzione, pel disposto nell' aulico decreto 15 aprile 1803, n.° 601 contenuto nella raccolta delle leggi giudiziarie, ed al quale non viene derogato dal § 23 della suddetta normale sui matrimonj, non possono essere legalmente ceduti, oppignorati, sequestrati, nè sottoposti ad esecuzione.

In relazione pertanto alla succitata notificazione 10 novembre 1835 e giusta gli espressi ordini dati dall' imp. regia cancelleria aulica riunita con rispettato dispaccio 5 maggio, n.° 12457-811 viene pubblicata la surriferita dichiarazione, avvertendo che per essa non viene per altro portata alcuna innovazione ai diritti già acquistati mediante cessione, pegno, sequestro od esecuzione prima di questa pubblicazione.

Milano, il 2 luglio 1839.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Il Conte DI SALM, *Consigl. Aulico attuale.*

Conte PACHTA, *Consigliere di Governo.*

(N.° 27.) *Modificazioni sulla misura della tassa del bollo a lamina che si appone alle merci presso le dogane.*

2 luglio 1839.

N.° 22914-2597.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In esecuzione del decreto 8 maggio 1839, n.° 14423-955 dell' eccelsa imperiale regia camera aulica generale si recano a pubblica notizia le modificazioni seguenti sulla misura della vigente tassa del bollo a lamina che si appone alle merci presso le dogane.

1.° La tassa per l' apposizione di un bollo a lamina si pagherà in quattro centesimi, ed in due centesimi se il bollo si applica a singoli fazzoletti o ritagli.

2.° Le merci di cotone già munite del bollo commerciale, le quali venissero presentate per l'apposizione del bollo a lamina di finanza colla regolare legittimazione, saranno ammesse a questo ultimo bollo in esenzione dall' anzidetta tassa.

3.° Le premesse disposizioni sono applicabili tanto alle merci degli esercenti girovaghi, quanto in generale a quelle dei commercianti che domandano l' apposizione del bollo a lamina.

4.° Rimangono in vigore le determinazioni contenute nel decreto 12 maggio 1836, n.° 2425, pubblicato colla notificazione 5 agosto detto anno, n.° 17461, in tutto ciò che non è immutato dalle presenti.

Milano, il 2 luglio 1839.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Il Conte DI SALM, *Consigl. Aulico attuale.*

BECCARIA, *Consigliere di Governo.*

(N.° 28.) *Declaratoria dei paragrafi* 386 *e* 387 *del regolamento generale del processo civile.*

4 luglio 1839.

N.° 21191-1917.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Essendosi osservato che nei casi ai quali si riferiscono particolarmente il § 298 del regolamento generale del processo civile del 1781, i §§ 397 e 398 del detto regolamento per la Galizia, ed i §§ 386 e 387 di quelli per gli stati austriaci in Italia o non si procede dietro il vero senso del tenore dei citati paragrafi, od in modo non uniforme, S. M., all'oggetto di promuovere una procedura in tutto conforme nei casi contemplati, si è colla veneratissima sovrana risoluzione del 29 dicembre 1838 determinata di emanare la seguente declaratoria :

Quando la petizione è fondata sopra un documento, il quale merita piena fede, l'attore anche nei casi qualificati pel processo in iscritto potrà domandare la destinazione di una sessione, e chiedere nella stessa petizione

la corrispondente esecuzione per conseguire il diritto proposto.

Sopra tale petizione il giudice ordinerà indilatamente una sessione a termine possibilmente breve, coll' avvertenza che non comparendo il reo si avrà per confesso dei fatti esposti nella petizione, e si deciderà come di ragione sull' esecuzione domandata dall' attore.

Se il reo non comparirà alla sessione, o confesserà nella medesima o in un atto prodotto in iscritto al giudice la liquidità del debito, il giudice deciderà tosto per decreto, nel quale, quando il reo venisse condannato, assegnerà il termine di giorni quattordici pel pagamento, e ciò sotto comminatoria dell' esecuzione.

Adducendosi dal reo nella sessione eccezioni sulle quali si possa procedere subito alla definitiva, si assumeranno le verbali deduzioni di ambe le parti, e si deciderà prontamente e se sia possibile ancora nello stesso giorno con sentenza.

Che se il reo opponesse eccezioni tali che rendessero necessaria la prolazione di una sentenza interlocutoria per la deduzione di una prova e l' aggiornamento della sessione per l' ulteriore trattazione della causa, si dovrà bensì introdurre la causa in processo, vale a dire la procedura dovrà essere regolarmente

continuata sino a che possa essere decisa con sentenza; si dovrà però ad istanza dell'attore, qualora non fosse già sufficientemente coperto, accordargli con decreto separato l'esecuzione fino alla cauzione del domandato credito e degli accessorj, occorrendo anche l'oppignorazione, la quale potrà pure estendersi sopra gli effetti dal reo, a senso del § 142 del codice civile generale, giudizialmente depositati.

La premessa venerata sovrana risoluzione viene dal governo recata a pubblica notizia a comune intelligenza e norma in esecuzione del dispaccio dell' imperiale regia cancelleria aulica riunita in data 25 maggio pross.° pass.°, n.° 16699-2219.

Milano, il 4 luglio 1839.

Il Conte DI HARTIG, Governatore.

Il Conte DI SALM, *Consigl. Aulico attuale.*

Crespi, *Consigliere di Governo.*

(N.° 29.) *Sovrana risoluzione intorno all' alienazione dei beni comunali in generale, ed in particolare dei beni comunali incolti.*

10 luglio 1839.

N.i 20702-3146=20713-3149.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. A. con sovrana risoluzione 16 aprile corrente anno si è degnata d'ordinare intorno *all' alienazione dei beni comunali* in generale, ed in particolare quanto *ai beni comunali incolti* nel regno lombardo-veneto quanto segue:

1.° La vendita di tutti i beni comunali in genere senz' altro può essere approvata dalle autorità, premesse le regolari pratiche giusta le vigenti norme e prescrizioni, riescendo ciò di vantaggio alla coltivazione dei terreni ed all'amministrazione comunale. L'alienazione deve però seguire ogni e qual volta che si tratta dell' adempimento di obblighi contratti dalle comuni.

2.° Tutti i terreni comunali *incolti* dovranno in fatti alienarsi con sollecitudine, compatibilmente però colle pratiche da premettersi, coi riparti e colle occorrenti trattative in genere.

3.° S. M. I. R. volendo usare un tratto di speciale grazia si degna di rinunciare a qualunque diritto di diretto dominio che fosse per spettarle sopra fondi dell'accennato genere nelle provincie venete, e ciò a favore delle comuni interessate, a fine di allontanare ogni ostacolo che si potesse elevare contro l'ordinata vendita di essi beni, e di lasciare pieno campo alla maggiore e migliore coltivazione dei medesimi ed al loro sviluppo.

4.° Le servitù di cui fossero affetti i beni comunali devono passare al pari dell'imposta prediale *pro rata* a carico dei nuovi acquirenti.

5.° L'alienazione può aver luogo contro il pagamento del prezzo in danaro contante od a livello, avuto sempre il debito riguardo ai rapporti legali esistenti, e secondo che la natura dello stabile lo richiede, o quanto che le comuni, con regolare approvazione delle autorità, lo trovano più consigliabile e vantaggioso. Simili beni possono essere acquistati da chiunque sotto l'osservanza delle vigenti norme. Là dove le comuni giusta le *circostanze locali* e giusta i *rapporti legali* lo riconosceranno conveniente può anche aver luogo un riparto di tali beni fra i *comunisti a testa col trasmettimento della piena o dell'enfiteutica proprietà, e ciò al caso cogli occorrenti ragguagli interni.* Come *appartenente* al comune *viene considerato*

chiunque vi si trova domiciliato, vi *paga le imposte e risulta compreso nell' anagrafe del comune rispettivo.*

6.° Resta in vigore la legge 25 novembre 1806 concernente i così detti *antichi originarj*, e sono abolite tutte le prescrizioni che esistessero in opposizione a tale ordine di cose.

7.° Le autorità competenti dovranno secondo la rispettiva loro sfera di attribuzioni approvare e dirigere la vendita dei beni comunali, e *promuoverla in ogni modo a vantaggio del comune e della coltivazione* dei beni in genere. Tali autorità sono poi in ispecie obbligate ad effettuare colla maggiore possibile sollecitudine, premesse le occorrenti regolari pratiche, l' alienazione dei terreni incolti.

8.° Rimane ferma la stabilita via di reclamo in affari di simil genere.

Questa veneratissima sovrana risoluzione viene recata a pubblica notizia in adempimento di rispettato dispaccio dell' eccelsa cancelleria aulica 6 maggio prossimo passato, n.° 12806-1475 e pei corrispondenti effetti.

Milano, il 10 luglio 1839.

Il Conte DI HARTIG, Governatore.

Il Conte DI SALM, *Consigliere Aulico.*

Crippa, *Consigliere di Governo.*

(N.° 30.) *Rettificazione di un errore incorso nella notificazione governativa 4 luglio corrente anno sotto il n.° 21191-1917.*

26 luglio 1839.

N.° 23732-2194.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Nella notificazione governativa pubblicata il giorno 4 corrente luglio sotto il n.° 21191-1917 nella citazione del paragrafo del codice civile austriaco, che contempla il deposito in giudizio della cosa che dev' essere pagata, venne indicato il § 142 in vece del § 1425.

Tanto si reca a pubblica notizia a rettificazione dell' occorsa erronea indicazione.

Milano, il 26 luglio 1839.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Il Conte DI SALM, *Consigliere Aulico.*

CRESPI, *Consigliere di Governo.*

(N.° 31.) *Imposte dirette per l'anno amministrativo* 1840.

3 agosto 1839.

N.° 26411-2981.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. con altissima risoluzione del 14 maggio anno corrente si è degnata di ordinare che pel prossimo anno amministrativo 1840 si debbano risçuotere quelle stesse imposte dirette che pel corso dell' anno amministrativo corrente sono state fissate per le provincie lombarde, cioè l'imposta prediale, il contributo arti e commercio e la tassa personale nella stessa misura del detto corrente anno.

Si prescrive quindi quanto segue:

1.° L'imposizione prediale per l'anno camerale 1840 si pagherà dai censiti nel territorio lombarbo per ogni scudo d'estimo nelle prime tre rate con centesimi 4 e millesimi 4, e nella quarta rata con centesimi 4 e millesimi 5.

Nelle provincie di Milano e di Mantova la prima rata verrà pagata nel giorno 20 novembre prossimo venturo; la seconda nel giorno 20 febbrajo 1840; la terza nel giorno 20 del successivo maggio, e la quarta nel giorno 20 agosto detto anno.

Nelle provincie di Brescia, di Lodi e Crema e di Como la prima rata verrà pagata nel giorno 20 di dicembre prossimo venturo; la seconda nel giorno 20 di marzo 1840; la terza nel giorno 20 di giugno successivo, e la quarta nel settembre di detto anno.

Finalmente nelle provincie di Cremona, di Bergamo, di Pavia e di Sondrio la prima rata verrà pagata nel giorno 10 di gennajo; la seconda nel giorno 10 d'aprile; la terza nel giorno 10 di luglio, e la quarta nel giorno 10 di ottobre 1840.

2.° La tassa personale spettante al regio erario pel detto anno camerale 1840 è stabilita in lire 3. 66 per ciascun individuo collettabile, e si pagherà nelle provincie di Brescia, Como, Cremona, Lodi con Crema e Pavia entro il mese di agosto 1840; nelle provincie di Milano, Mantova e Bergamo, non compresi i distretti di Clusone, Sarnico, Zogno, Trescorre, Breno ed Edolo, si pagherà nel successivo mese di settembre, e nei mentovati distretti, come pure nella provincia di Sondrio

si pagherà nel giorno 10 del mese di ottobre detto anno.

3.° Il pagamento delle tasse per l'esercizio delle arti e del commercio si effettuerà nelle medesime epoche suindicate pel pagamento della tassa personale.

Le imperiali regie delegazioni provinciali sono incaricate di disporre per la corrispondente esecuzione.

Milano, il 3 agosto 1839.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Il Conte DI SALM, *Consigliere Aulico.*

BECCARIA, *Consigliere di Governo.*

(N.° 32.) *Trattamento delle obbligazioni erariali degli stati provinciali dell'Austria superiore fruttanti il 4 per 100 estratte a sorte il 1.° luglio 1839 nella serie 384.*

N.° $\frac{6141}{P.}$ 8 agosto 1839.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE

sul trattamento delle obbligazioni erariali degli stati provinciali dell'Austria superiore fruttanti il 4 per 100 estratte a sorte il 1.° luglio 1839 nella serie 384.

Inerentemente al dispaccio 1.° luglio p.° p.° dell' imperiale regia camera aulica generale ed in relazione alla governativa notificazione 4 dicembre 1829, n.° $\frac{7762}{P.}$ si deduce a pubblica notizia che le obbligazioni erariali degli stati provinciali dell'Austria superiore fruttanti il 4 per 100 ed estratte a sorte il 1.° luglio corrente anno nella serie 384 dal n.° 30352 inclusivamente sino al n.° 52027 verranno concambiate verso nuove obbligazioni dello stato fruttanti il 4 per 100 in moneta di convenzione, secondo le determinazioni della sovrana patente 21 marzo 1818.

Milano, l' 8 agosto 1839.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Il Conte DI SALM, *Consigliere Aulico.*

BECCARIA, *Consigliere di Governo.*

(N.° 33.) *Le leggi proibitive delle contraffazioni delle stampe e delle incisioni sono estese anche alla meccanica contraffazione dei lavori di rilievo.*

14 agosto 1839.

N.° 27573-3406.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

L' eccelsa aulica cancelleria con venerato dispaccio 12 agosto p.° p.°, n.° 11245-836 ha ordinato al governo di rendere pubblica la sovrana risoluzione del giorno 17 novembre 1838 partecipata già prima ai dicasteri ai quali è commessa vigilanza sulle contraffazioni di stampe e d' incisioni, colla quale risoluzione S. M. I. R. A. si è degnata di estendere provvidamente le leggi proibitive delle dette contraffazioni anche alla meccanica contraffazione di quelle opere dell' arte plastica che, formando per sè stesse un insieme, costituiscono delle rappresentazioni figurate o in tutto rilievo o in mezzo rilievo, e che sono unicamente destinate ad essere esposte al pubblico; eccettuando per altro da tale proibizione que' lavori

plastici i quali, benchè formino per sè stessi un intiero, fossero destinati ad usi materiali ovvero servissero puramente ai prodotti di qualche arte meccanica.

Il governo pertanto deduce a pubblica notizia l'ossequiata sovrana risoluzione diretta a guarentire gli artisti contro i danni che dalle copie delle loro opere riprodotte con soli mezzi meccanici verrebbero altrimenti a risentire nel profitto che si ripromettono dalle loro fatiche se fosse libera a chiunque la contraffazione degl' indicati lavori di rilievo.

Milano, il 14 agosto 1839.

Il Conte DI HARTIG, Governatore.

Il Conte DI SALM, *Consigliere Aulico.*

Ab. G. Giudici, *Consigl. di Governo.*

(N.° 34.) *Coniandosi delle medaglie d'oro, d'argento o di bronzo, se ne deve presentare gratuitamente un esemplare in bronzo all' imperiale regio gabinetto numismatico in Vienna.*

16 agosto 1839.

N.° 28243-4180.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. A. con venerata sovrana risoluzione 7 maggio corrente anno si è degnata di ordinare che in avvenire tutti i privati ed i corpi morali che faranno coniare medaglie d'oro, d'argento o di bronzo debbano presentarne gratuitamente un esemplare in bronzo all' imperiale regio gabinetto numismatico in Vienna.

All' atto della presentazione dovrassi indicare con precisione la qualità del metallo di cui sarà composta la medaglia, essendo questa notizia di storico interesse.

È poi facoltativo alle parti di trasmettere al summentovato imperiale regio gabinetto un secondo esemplare della stessa medaglia in metallo nobile qualora essa sia stata coniata anche in altro metallo.

Lo che si deduce a pubblica notizia per comune norma e pel relativo adempimento, in obbedienza al rispettato dispaccio 30 giugno p.° p.°, n.° 19887-2643 dell'eccelsa imperiale regia cancelleria aulica unita.

Milano, il 16 agosto 1839.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Il Conte DI SALM, *Consigliere Aulico.*

Conte RUSCA, *Consigl. di Governo.*

(N.° 35.) *Pubblicazione della tariffa daziaria.*

20 agosto 1839.

N.° 27583-3127.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. si è degnata ordinare che tutte le disposizioni state finora osservate in forza di separate notificazioni riguardo ai dazj d'entrata e d'uscita vengano raccolte in una regolare tariffa e siano pubblicate congiuntamente

a quelle altre modificazioni che si dimostrarono necessarie rispetto ad alcune merci tanto per lo scopo di una più giusta loro classificazione, quanto per quello di regolare l'applicazione del dazio in ragione di peso anzichè in ragione di valore come si praticava per l'addietro, sia ancora per ridurre a somme tonde diverse misure di dazio, ed evitare possibilmente delle frazioni, sia finalmente in ciò che concerne le attribuzioni degli uffici per eseguire i daziati.

La tariffa daziaria per l'importazione ed esportazione delle merci dall'impero austriaco compilata in adempimento a tale sovrano ordine viene pertanto portata a comune notizia analogamente ad ossequiato dispaccio 17 dicembre 1838, n.° 52973-1873 dell'imperiale regia camera aulica generale, coll'avvertenza che essa entrerà in attività col 1.° di settembre 1839, e che a cominciare da quest'epoca cesseranno di aver vigore tutte le anteriori disposizioni risguardanti i dazj d'entrata e di uscita.

Milano, il 20 agosto 1839.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Il Conte DI SALM, *Consigliere Aulico.*

BECCARIA, *Consigliere di Governo.*

(N.° 36.) *Rettificazione di un errore di stampa incorso nella governativa notificazione 3 agosto 1839, n.° 26411-2981 circa la misura della tassa personale per l'anno 1840.*

22 agosto 1839.

N.° 28775-3257.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

AVVISO.

A rettificazione di un errore di stampa incorso nella governativa notificazione 3 agosto corrente, n.° 26411-2981 si avverte che la tassa personale pel venturo anno camerale 1840 resta stabilita in lire 3. 68 per ciascun individuo collettabile anzichè in lire 3. 66, cioè nella stessa misura del corrente anno camerale.

Milano, il 22 agosto 1839.

CARPANI,

Segretario dell' I. R. Governo.

(N.° 37.) *Trattamento delle obbligazioni di banco fruttanti il 4 per 100 estratte a sorte il 1.° agosto 1839 nella serie 134.*

N.° $\frac{7240}{P.}$ 12 settembre 1839.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE

sul trattamento delle obbligazioni di banco fruttanti il 4 per 100 estratte a sorte il 1.° agosto 1839 nella serie 134.

In seguito al decreto del giorno 1.° agosto prossimo passato dell' imperiale regia camera aulica generale ed in relazione alla notificazione governativa 4 dicembre 1829, n.° $\frac{7762}{P.}$ si deduce a pubblica notizia che le obbligazioni di banco fruttanti il 4 per 100 estratte a sorte il 1.° agosto dell'anno corrente nella serie 134, cioè

il n.° 42946 per la metà della somma capitale,

» 43229 per un ottavo della somma capitale,

» 43629 sino inclusivamente al n.° 47070 per l'intiera somma capitale, verranno secondo le determinazioni della sovrana patente 21 marzo 1818 concambiate con nuove obbligazioni

dello stato fruttanti il 4 per 100 in moneta di convenzione.

Milano, il 12 settembre 1839.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Il Conte DI SALM, *Consigliere Aulico.*

BECCARIA, *Consigliere di Governo.*

(N.° 38.) *I petenti privilegio dovranno pagare subito l'intero importo delle tasse del privilegio medesimo.*

20 settembre 1839.

N.° 28516-3228.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

L'imperiale regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio 24 luglio prossimo passato, n.° 32661-1327 ha partecipato che S. M. con veneratissima sovrana risoluzione del 16 detto mese si è degnata di approvare la proposizione umiliatale dall'imperiale regia camera medesima, che in avvenire chiedendosi un privilegio si abbia a pagare subito dal ten[illegible] tutto l'importo delle tasse pel tempo

del privilegio, variandosi in questa parte le determinazioni contenute nel § 14 della sovrana patente 31 marzo 1832 sui privilegi.

Milano, il 20 settembre 1839.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Il Conte DI SALM, *Consigliere Aulico.*

BECCARIA, *Consigliere di Governo.*

(N.° 39.) *Proroga di due mesi alla presentazione dei riclami per parte dei possessori nei comuni delle provincie di Padova, Rovigo e Venezia sui nuovi catasti censuarj pubblicati colla notificazione 7 maggio 1839, n.° 20987-21145.*

23 settembre 1839.

N.° 21944.

IMP. REGIA GIUNTA DEL CENSIMENTO
NEL REGNO LOMBARDO-VENETO.

NOTIFICAZIONE.

Colla notificazione 7 maggio prossimo passato, n.° 20987-21145 relativa alla pubblicazione dei nuovi catasti e delle mappe censuarie da farsi nei comuni delle provincie di Padova, Rovigo e Venezia (esclusa per ora

quest' ultima città) fu stabilito a tutti i possessori ed interessati il termine di due mesi consecutivi decorribili dal giorno che sarebbesi indicato dalla rispettiva autorità locale con ispeciale avviso per esaminare gli atti censuarj e produrre quando ne fosse il caso i loro reclami.

Seguì la pubblicazione, e sebbene in più comuni sia scaduto il termine prescritto ed in altri sia vicino a spirare, alcuni possessori non hanno ancora compiuto l'esame delle rispettive partite.

Volendosi pertanto dare a tutti i possessori ed interessati un maggior comodo per appurare l' intestazione dei proprj beni e per esaminare i dati censuarj, il tutto nei modi portati dal regolamento 7 maggio prossimo passato, si avvisano i medesimi che la pubblicazione dei nuovi catasti continuerà per un termine di altri due mesi decorribili per tutti indistintamente i comuni delle suindicate tre provincie dal giorno 10 ottobre prossimo venturo al giorno 10 del successivo dicembre, con dichiarazione che decorso il suddetto termine perentorio e di rigore non sarà più accettato alcun reclamo.

Milano, il 23 settembre 1839.

IL VICEPRESIDENTE

BARONE P. DE CAPITANI DI VIMERCATO.

Il Consigliere E. LUCINI.

(N.° 40.) *Concessione di tre piazze di praticanti forestali pel regno lombardo-veneto coll'* adjutum *di fiorini* 300 *per ciascuno. Requisiti per aspirare alle dette piazze.*

24 settembre 1839.

N.° 32076-3751.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. A. con sovrana risoluzione 6 luglio prossimo passato si è graziosamente degnata di accordare tre piazze di praticanti forestali pel regno lombardo-veneto con un *adjutum* di fiorini 300 (trecento) per ciascuno, lasciandone la concessione alle determinazioni di S. A. I. R. il serenissimo arciduca vicerè.

S. M. si è degnata al tempo stesso di ordinare

1.° che il detto assegno debba essere conceduto soltanto a quegl'individui i quali hanno compiuto con buon risultamento il prescritto corso d' istruzione nell' istituto forestale di Mariabrunn;

2.° che relativamente alla cognizione della lingua italiana non debba richiedersi la

maggiore perfezione nella medesima, ma soltanto in quel grado che basti per poterla successivamente acquistare coll' esercizio fra i nativi del paese, poichè dovendosi avere essenzialmente riguardo alle cognizioni teoriche e tecniche nell'amministrazione forestale, ne consegue che i praticanti forestali vogliono essere particolarmente contemplati pel detto assegno in via di *adjutum;*

3.° che debba aversi una particolare preferenza agl' individui nati nel regno lombardo-veneto per la concessione del ripetuto assegno quando questi comprovassero di volere a proprie spese portarsi all' istituto forestale di Mariabrunn per compire il corso degli studj ivi prescritto;

4.° che simili assegni possano inoltre essere conceduti anche a quei giovani del regno lombardo-veneto ai quali per somma grazia di S. M. viene accordato un sussidio per supplire alle spese occorrenti nel suddetto istituto, e che dopo aver compito con buon esito il corso prescritto vogliono dedicarsi al servizio dello stato nel regno lombardo-veneto.

La premessa graziosa sovrana risoluzione viene recata dal governo a pubblica notizia in esecuzione di vicereale decreto 2 agosto p.° p.°, n.° 8156, avvertendo che pel conferimento di simili posti verranno successivamente

pubblicati gli avvisi di concorso nei modi di pratica da parte degl' imperiali regj magistrati camerali, presso dei quali dovranno essere presentate le domande relative.

Milano, il 24 settembre 1839.

Il Conte DI HARTIG, Governatore.

Il Conte DI SALM, *Consigliere Aulico.*

Spadacini, *Consigliere di Governo.*

(N.° 41.) *È permessa l'introduzione dall' estero delle perle di metallo. Dazio d'entrata e d'uscita delle medesime.*

26 settembre 1839.

N.° 31886-3763.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. con veneratissima sovrana risoluzione del giorno 22 giugno prossimo passato si è degnata di permettere l'introduzione dall'estero delle perle di metallo per mezzo delle dogane

contro il pagamento del dazio di lire 10, cent. 71 per ogni libbra, peso netto.

Il dazio d'uscita resta fissato in centesimi 02 per libbra, peso sporco.

Tanto si deduce a pubblica cognizione in adempimento di rispettato dispaccio 31 luglio prossimo passato, n.° 29312-1106 dell'imperiale regia camera aulica generale, coll'avvertenza che siffatta disposizione incomincerà ad aver effetto col giorno della pubblicazione.

Milano, il 26 settembre 1839.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Il Conte DI SALM, *Consigliere Aulico.*

BECCARIA, *Consigliere di Governo.*

(N.° 42.) *Modificazioni alla sovrana patente 18 aprile 1816 sugli appalti per la percezione delle imposte.*

10 ottobre 1839.

N.° 35645-4358.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. A. con veneratissima sovrana risoluzione del 13 p.° p.° agosto si è degnata di prescrivere quanto segue:

1.° Che il periodo dei tre anni stabilito nell' art. 1 della sovrana patente 18 aprile 1816 per la durata degli appalti per la percezione delle imposte sia per lo innanzi esteso a sei anni;

2.° Che il termine dei sei mesi fissato nell'art. 2 della stessa sovrana patente per le trattative sulla rinnovazione degli appalti sia prolungato ad un anno;

3.° Che il periodo di otto giorni al quale l'art. 20 della ridetta sovrana patente limita la facoltà d'offerire la cauzione prescritta sia esteso a venti giorni.

Queste sovrane veneratissime ingiunzioni, che modificano in parte gli articoli 1, 2, 20,

80, 85, 87, 114 e 139 della più volte citata sovrana patente del 18 aprile 1816, dovranno, a tenore delle disposizioni portate dal dispaccio dell' imperiale regia cancelleria aulica unita in data del 27 suddetto agosto, n.° 26250-3077, servire di norma per l' appalto tanto delle esattorie comunali, come delle ricevitorie provinciali riferibilmente alle imposte da esigersi dopo l' espiro del periodo triennale rispettivamente in corso negli attuali contratti.

Milano, il 10 ottobre 1839.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Il Conte DI SALM, *Consigliere Aulico.*

BECCARIA, *Consigliere di Governo.*

(N.° 43.) *Dichiarazione riguardo all' imposta di consumo o sia tassa di licenza per l' introduzione delle foglie gregge di tabacco.*

21 ottobre 1839.

N.° 36990-4551.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In relazione alla tariffa delle tasse di licenza per l' introduzione dei generi di privativa dello stato formante appendice della tariffa dei dazj d' entrata e d' uscita per gl' imperiali regj stati austriaci del 1.° novembre 1838, entrata in vigore nel regno lombardo-veneto col 1.° settembre 1839, si dichiara, di conformità a decreto 23 luglio 1839, n.° 25112-1348 dell' imperiale regia camera aulica generale, che l' imposta di consumo (tassa di licenza) per le foglie gregge di tabacco è di regola eguale a quella dei fabbricati di tabacco da naso e da fumare, cioè per le foglie gregge dell' Ungheria, della Transilvania o di altri stati della monarchia di lire 10. 71, e per le foglie forestiere gregge di lire 13. 39 per libbra

metrica; e che all' incontro la tassa minore di lire 5. 36 per le foglie gregge dell' Ungheria, della Transilvania o di altri stati della monarchia, e quella di lire 10. 71 per le foglie forestiere gregge viene fissata per favore soltanto in via di eccezione a quelle persone che ottennero il permesso d'introdurre foglie gregge ed adempirono in generale le condizioni prescritte nei §§ 19, 385, 386, 387, 388 sino al 397 del regolamento sulle dogane e privative, per la loro introduzione dall' estero o dalla linea daziaria intermedia. Senza l'adempimento di queste condizioni non può farsi luogo al preindicato favore; ed in caso di contravvenzioni di finanza, sia col produrre illegalmente delle foglie gregge negli stati della monarchia nei quali è in vigore la privativa, sia coll' introdurle illegalmente in questi stati dall' estero o da territorj non sottoposti a privativa, servirà di dato regolatore della pena l' importo della maggiore imposta di consumo defraudata o esposta a cimento.

Milano, il 21 ottobre 1839.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Il Conte DI SALM, *Consigliere Aulico.*

BECCARIA, *Consigliere di Governo.*

(N.° 44.) *La città di Sondrio è innalzata al rango di regia città.*

31 ottobre 1839.

NOI FERDINANDO I.°

per la grazia di Dio

IMPERATORE D'AUSTRIA,

Re d'Ungheria e di Boemia, quinto di questo nome; Re di Lombardia e Venezia, di Dalmazia, Croazia, Schiavonia, Galizia, Lodomiria ed Illiria; Arciduca d'Austria; Duca di Lorena, di Salisburgo, di Stiria, Carintia, Carniola, dell'alta e bassa Slesia; Gran Principe di Transilvania; Margravio di Moravia; Conte Principesco di Habsburg e del Tirolo, ecc. ecc.

In ispeciale riguardo all' attaccamento costantemente dimostrato dalla città di Sondrio nella provincia della Valtellina per la nostra casa, ci siamo determinati inesivamente al § 3.° della nostra patente 24 aprile 1815 ad innalzare ed innalziamo la città di Sondrio al rango di regia città.

Dato dalla nostra capitale ed imperiale residenza di Vienna questo giorno 31 ottobre dell'anno mille ottocento trentanove, e quarto de' nostri regni.

FERDINANDO. (L. S.)

ANTONIO FEDERICO Conte MITTROWSKY
DI MITTROWIZ E NEMISCHL,
Supremo Cancelliere.

CARLO Conte D'INZAGHI, *Cancelliere Aulico.*

FRANCESCO Barone DI PILLERSDORFF, *Cancelliere.*

GIOVANNI LIMBECK Barone DI LILIENAU, *Vicecancelliere.*

Per ordine espresso di S. M. I. R. A.,
LUIGI Barone DI KÜBECK,
Consigliere Aulico.

(N.° 45.) *Le tasse per la prolungazione di un privilegio esclusivo per invenzioni e miglioramenti d'industria vogliono essere pagate in una sola volta.*

5 novembre 1839.

N.° 38144-4712.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Avendo l'imperiale regia camera aulica generale mediante ossequiato dispaccio 22 agosto prossimo passato, n.° 36150-1494 dichiarato che anche le tasse per la prolungazione di un privilegio esclusivo per invenzioni e miglioramenti d'industria debbano essere pagate in una sola volta, il governo deduce una tale dichiarazione a pubblica notizia in appendice alla governativa notificazione 20 settembre prossimo passato, n.° 28516-3228 ed a modificazione del disposto dall' articolo 15 della sovrana patente 31 marzo 1832 sui privilegi.

Milano, il 5 novembre 1839.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Il Conte DI SALM, *Consigliere Aulico.*

BECCARIA, *Consigliere di Governo.*

(N.° 46.) *Disposizioni relative alla giurisdizione civile delle persone di servizio privato degli ambasciatori di potenze estere.*

18 novembre 1839.

N.° 38320-3519.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In esecuzione degli ordini portati dall' ossequiato dispaccio 14 ottobre prossimo passato, n.° 29393-1646 dell' imperiale regia cancelleria aulica ed in aggiunta alla notificazione governativa quì pubblicata il giorno 24 marzo 1834, n.° 7064-795 si deducono a pubblica notizia le quì sotto riportate disposizioni dell' imperiale regio supremo tribunale di giustizia, già comunicate alle autorità giudiziarie relativamente alla giurisdizione civile sulle persone di servizio privato degli ambasciatori di potenze estere.

Per più specialmente determinare la disposizione rilasciata coll' aulico decreto 17 febbrajo 1834 in oggetti giudiziarj civili relativamente al foro delle persone che stanno al

servizio privato degli ambasciatori esteri, S. M. con sovrana risoluzione del 19 dicembre 1837 si è degnata di ordinare quanto segue:

1.° I giudizj civili ordinarj austriaci non possono da sè eseguire intimazioni, citazioni, esecuzioni o altro atto qualsiasi di giurisdizione in oggetti contenziosi o non contenziosi contro sudditi austriaci addetti al servizio di un ambasciatore estero, i quali od abitino nella casa dell' ambasciatore, o in essa si trovino. Essi debbono sempre rivolgersi mediante requisitoria al supremo maresciallato di corte per l' esecuzione delle loro deliberazioni sopra atti che si riferissero a tali domestici e addetti alla casa dell' ambasciatore ovvero alla sostanza de' medesimi esistente nella casa dell' ambasciatore. Il supremo maresciallato di corte dovrà intraprendere cotesti atti giudiziarj dopo avere previamente riportato l' assenso dell' ambasciatore, ovvero, se questo si ricusasse, rivolgersi alla cancelleria intima di casa, corte e stato per la sua mediazione. Se anche per questa via non si potesse ottenere l'assenso dell' ambasciata all' intimazione di una petizione o di una sentenza, l'attore è autorizzato d'invocare che dal giudizio, presso il quale pende il processo, sia nominato un curatore che rappresenti il convenuto, e che la petizione o la sentenza sia intimata al curatore,

e in pari tempo affissa nel giudizio. Questa intimazione deve considerarsi per perfettamente valida.

2.° Rispetto alle persone che servono presso le ambasciate estere e non sono sudditi austriaci, i giudizj ordinarj civili austriaci hanno da esercitare la civile giurisdizione soltanto in oggetti contenziosi e in quei soli casi nei quali anche il suddito estero può essere citato innanzi i giudizj austriaci, e circa l'esecuzione delle loro deliberazioni dovranno attenersi a quanto è disposto nel paragrafo precedente.

3.° La presente notificazione si applica alla gente di servizio sopra indicata e addetta a tutti gli ambasciatori esteri di qualsiasi rango accreditati presso la sovrana corte e loro impiegati d'ambasciata, eccettuati i domestici di quelle persone diplomatiche che sono esse stesse sudditi austriaci.

Milano, il 18 novembre 1839.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Il Conte DI SALM, *Consigliere Aulico.*

CRESPI, *Consigliere di Governo.*

(N.° 47.) *Dazio d'entrata e d'uscita del vetro compresso.*

25 novembre 1839.

N.° 39454-4899.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

L'eccelsa imperiale regia camera aulica generale di concerto coll'imperiale regia cancelleria aulica unita ha trovato di determinare che il vetro compresso debba venir pareggiato nel trattamento daziario al vetro molato.

Il vetro compresso dovrà quindi soggiacere nell'entrata al dazio di lire 107, cent. 15 per ogni quintale peso sporco, e nell'uscita al dazio di cent. 35 parimente per ogni quintale peso sporco.

Tale determinazione viene portata a pubblica notizia in relazione al decreto aulico 5 ottobre prossimo scorso, n.° 38673-1415, coll'avvertenza che la medesima comincerà ad aver effetto immediatamente dopo la sua pubblicazione.

Milano, il 25 novembre 1839.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Il Conte DI SALM, *Consigliere Aulico.*

BECCARIA, *Consigliere di Governo.*

(N.° 48.) *Trattamento delle obbligazioni di banco fruttanti il 4 per 100 e dello obbligazioni dell' imperiale regia camera aulica fruttanti il 6 per 100 estratte a sorte il 2 novembre 1839 nella serie 151.*

N.° $\frac{9347}{P.}$ 5 dicembre 1839.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE

sul trattamento delle obbligazioni di banco fruttanti il 4 per 100 e delle obbligazioni dell' imperiale regia camera aulica fruttanti il 6 per 100 estratte a sorte il 2 novembre 1839 nella serie 151.

In seguito al decreto dell' imperiale regia camera aulica generale del 2 novembre p.° p.° ed in relazione alla notificazione governativa 4 dicembre 1829, n.° $\frac{7762}{P.}$ si deduce a pubblica notizia quanto segue:

§ 1.° Le obbligazioni dell' imperiale regia camera aulica fruttanti il 6 per 100 che sono ripartite nella serie 151, estratte a sorte il 2 novembre 1839 dal n.° 581 sino inclusivamente al n.° 3143, verranno pagate ai creditori

in contanti ed in moneta di convenzione al valore nominale del capitale; all' incontro l'ottava parte dell' obbligazione di banco al 4 per 100 n.° 54571 compresa in questa serie sarà trattata secondo le determinazioni della sovrana patente 21 marzo 1818.

§ 2.° Il pagamento dei capitali estratti a sorte fruttanti il 6 per 100 incomincia col 1.° dicembre 1839, e verrà eseguito dall' imperiale regia cassa generale del debito dello stato e del banco, alla quale dovranno presentarsi le obbligazioni estratte a sorte.

§ 3.° Colla restituzione del capitale verranno pure soddisfatti i rispettivi interessi sino al 1.° di novembre dell' anno corrente in ragione del 3 per 100 in valuta di Vienna; pel mese di novembre dell' anno corrente all' incontro gl' interessi originarj del 6 per 100 in moneta di convenzione.

§ 4.° Per quelle obbligazioni che sono affette da sequestro, divieto o da qualunque altra prenotazione dovrà prima del pagamento del capitale riportarsene lo svincolo dall' autorità che ha ordinato il sequestro, divieto o la prenotazione.

§ 5.° Nel pagamento del capitale di obbligazioni intestate a fondi, chiese, conventi, pie fondazioni, istituti pubblici ed altre corporazioni sono da applicarsi le prescrizioni che si

osservano all'atto della voltura delle medesime.

§. 6.° I possessori di quelle obbligazioni, per le quali il pagamento degl' interessi è assegnato ad una cassa filiale di credito, hanno in loro facoltà di ottenere i pagamenti del capitale presso l' imperiale regia cassa generale del debito dello stato e del banco, oppure presso quella cassa filiale di credito dalla quale hanno ottenuto finora gl' interessi. In quest' ultimo caso dovranno presentare le obbligazioni estratte a sorte a quella cassa dalla quale ottennero finora il pagamento degl' interessi.

Milano, il 5 dicembre 1839.

Il Conte DI HARTIG, Governatore.

Il Conte DI SALM, *Consigliere Aulico.*

Beccaria, *Consigliere di Governo.*

(N.° 49.) *Trattamento daziario dei frutti del Levante, dei frutti nostrali ed in ispecie dell' uva.*

12 dicembre 1839.

N.° 42711-5356.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. con sovrana risoluzione del giorno 31 dello scorso mese di agosto si è degnata di approvare rispetto al trattamento daziario di entrata e di uscita dei frutti del Levante, dei frutti nostrali ed in ispecie dell' uva le determinazioni contenute nell' annessa tariffa.

La tariffa medesima viene portata a pubblica cognizione in relazione al decreto dell' imp. regia camera aulica generale 10 settembre corrente anno, n.° 39732-1453, coll' avvertenza che incomincerà ad aver effetto immediatamente dopo la sua pubblicazione.

Milano, il 12 dicembre 1839.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Il Conte DI SALM, *Consigliere Aulico.*

BECCARIA, *Consigliere di Governo.*

T

Numero progressivo della presente tariffa.	Rubrica della tariffa generale italiana.	Rubrica della tariffa generale tedesca.	DENOMINAZIONE DELLE MERCI.
1	17	389	ALLORO, Foglie e Bacche d'alloro . . . .
2	82	322	CAPPERI . . . .
3	94	315	CARRUBE (Guainelle) . . . .
4	104	327	CASTAGNE e Marroni . . . .
5	247	427	FRUTTI *ordinarj freschi*, come Albicocche, Cerası poni, Melloni, Pera, Olive fresche, Pesch e simili, ed in generale tutte le Frutta fr quali non sono indicate a parte . . . .
6	248 395 396 250	428 439 440 430	—— *disseccati al fuoco, all'aria* e *Frutta stivata pienti senz' aggiunta di altra sostanza* o *mater* tre Olive secche, salate od in concia; finalme serve o Galantine di frutta *cotte senza zucch*
			Le Frutta disseccate si potranno daziare per sino a 28 libbre dalle Ricevitorie sussidia
7	249	429	—— *Frutta secca* od *in concia* o *stivata in recipi vestita di colori od altri abbellimenti*, di *proi* troduzione sì dall' Ungheria che dall' estero .
8	251 252	206 207	—— Melagrane, Lazzeruole, Melaranci ossia Po Mele di Paradiso ossia Cedri degli Ebrei, de Pomi di Adamo, Cotogne e Mele di rosmari
9	253	208	—— Limoni, Cedri e loro Scorze, come pure le di melagrane o melaranci, *non rivestite di zu*
			Qualora i Limoni e Cedri fossero stati imbal Aranci o con altri agrumi, si pagherà p che li contiene il dazio d' entrata stabil quella specie di agrumi che ha il dazio n e che forma parte del carico. Le casse e devono quindi, a richiesta degli uffici dazi sere totalmente aperte e vuotate.

F A.

ENTRATA.				USCITA.			
sura dato latore dazio.	Dazio. Lire.	Cent.	Uffici autorizzati al daziato.	Misura o dato regolatore del dazio.	Dazio. Lire.	Cent.	Uffici autorizzati al daziato.
le sporco	4	45	*Ricevit. pr.*	*quintale sporco*	—	09	
tto	26	80	*Dogana*	*detto*	—	45	
tto	4	45	*Ricevit. pr.*	*detto*	—	09	
tto	4	45	*detta*	*detto*	—	09	
tto	—	90	*Ricevit. suss.*	*detto*	—	04	
tto	4	45	*Ricevit. pr.*	*detto*	—	09	
tto	17	85	*Dogana pr.*	*detto*	—	09	
tto	17	85	*Dogana*	*detto*	—	35	
tto	8	95	*detta*	*detto*	—	20	

Numero progressivo della presente tariffa.	Rubrica della tariffa generale italiana.	Rubrica della tariffa generale tedesca.	DENOMINAZIONE DELLE MERCI.
10	254	209	**FRUTTI.** Sugo di limoni o di cedro per uso di
11	255 256	210 211	—— Pignoli ovvero Pinocchi o Pistacchi . . .
			In generale i Frutti, le loro Sementi, le S Sugo e simili, posti in liquori spiritosi o con questi, si dazieranno come i medesim spiritosi. Qualora però siano preparati con solo oppure con zucchero e liquori spi altri ingredienti, appartengono alla rubri *fettura*, quando non siano tassati a parte appartengono pure i Frutti preparati con miele.
12	357	392	**MANDORLE** col guscio e senza, comprese quelle
13	381 382	426 425	**NOCCIUOLE**, Noci comuni e Noci di cocco . .
14	247	437	**UVA** fresca ossia *fogliata* ed Uva *pigiata* per *far* da daziarsi come vino, sul dato però che li di uva fresca o pigiata corrispondono ad un di vino.
15	610 198	618 82	**UVA** *passa* o *secca*, come Zibibbo ed Uva passa di inoltre i Datteri . . . .
			Uva passa *del tutto* o *mezza guasta* quando trodotta per usi di fabbricazione potrà da entrata presso le Dogane in ragione di per quintale peso sporco, sempre che pe venzione siasi ottenuto il permesso dell' I gistrato Camerale.

ENTRATA.				USCITA.			
...ura ...ato ...tore ...azio.	Dazio.		Uffici autorizzati al daziato.	Misura o dato regolatore del dazio.	Dazio.		Uffici autorizzati al daziato.
	Lire.	*Cent.*			*Lire.*	*Cent.*	
...sporco.	—	25	*Ricevit. pr.*	*quintale sporco.*	—	09	
...to	32	15	*Dogana*	*detto*	—	55	
...to	32	15	*detto*	*detto*	—	55	
...to	4	45	*Ricevit. suss.*	*detto*	—	09	
...to	21	45	*Dogana*	*detto*	—	45	

(N.° 50.) *Gl' impiegati dello stato non possono essere impetiti presso il giudizio civile per gli atti del loro ufficio.*

15 dicembre 1839.

N.° 38896-3582.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In esecuzione della veneratissima sovrana risoluzione 31 agosto prossimo passato diretta all' imperiale regio senato supremo di giustizia residente a Verona, comunicata col rispettato dispaccio 21 ottobre detto, n.° 33392-3438 dell' imperiale regia cancelleria aulica unita, il governo deduce a pubblica notizia il decreto aulico 14 marzo 1806, n.° 758 del seguente tenore:

« Gl' impiegati dello stato non possono mai
» essere impetiti presso il giudizio civile per
» gli atti del loro ufficio.

» Il giudice civile deve quindi tenersi pre-
» senti d' ufficio i limiti della sua giurisdi-
» zione, e perciò immediatamente respingere
» quelle petizioni che s' insinuassero contro

» impiegati dello stato per ragione di atti » d'ufficio. »

Milano, il 15 dicembre 1839.

Il Conte DI HARTIG, Governatore.

Il Conte DI SALM, *Consigliere Aulico.*

Crespi, *Consigliere di Governo.*

(N.° 51.) *I giudizj ricercati dell' esame di testimonj devono ritenere una copia del protocollo dell' esame nei soli casi di speciale importanza da essi riconosciuta.*

30 dicembre 1839.

N.° 43106-3936.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. A. si è degnata di rivocare con sovrana risoluzione 6 luglio anno corrente la disposizione del § 386 della prima parte del codice penale, secondo la quale i giudizj ricercati dell' esame di testimonj devono ritenere

una copia del protocollo dell'esame, restando in avvenire rimesso alla cura de' giudizj medesimi di ritenere copia autentica del detto protocollo in casi speciali di particolare importanza nei quali essi riconoscessero necessaria questa precauzione, e avuto riguardo alle circostanze speciali delle persone o dei luoghi, o alla qualità dell'oggetto.

Tanto si reca a pubblica notizia in esecuzione di ossequiato dispaccio dell'eccelsa imperiale regia cancelleria aulica riunita 13 novembre prossimo passato, n.° 35836.

Milano, il 30 dicembre 1839.

Il Conte DI HARTIG, Governatore.

Il Conte DI SALM, *Consigliere Aulico.*

Crespi, *Consigliere di Governo.*

PARTE II.

CIRCOLARI

ED ALTRE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ

dal 1.° luglio al 31 dicembre 1839.

N.° 2.

MILANO

DALL' IMPERIALE REGIA STAMPERIA.

TAVOLA
CRONOLOGICA
DEGLI ATTI
CONTENUTI NELLA PRESENTE SECONDA PARTE
dal 1.° luglio al 31 dicembre 1839.

CIRCOLARI ED ATTI DELLE AUTORITÀ
AMMINISTRATIVE E GIUDIZIARIE.

N.° 2.

(N.° 55.) *Regolamento normale per le sostituzioni nei casi di supplenza di cattedre.*

REGOLAMENTO NORMALE
PER LE SOSTITUZIONI NEI CASI DI SUPPLENZA DI CATTEDRE.

§ 1. Si passa alla nomina d' un apposito sostituto ovvero supplente a cariche d' istruzione solo allora quando

1.° una cattedra si è resa vacante e si deve procedere al rimpiazzo della stessa, o

2.° quando nel caso d' impedimento d' un professore o maestro, p. es. in caso d' un permesso d' assenza dello stesso, si può con precisione prevedere che l' impedimento durerà senza interruzione per lungo tempo. Per lungo tempo s' intende quì almeno la durata d' un intero semestre scolastico.

§ 2. In altri casi d' impedimento d' un individuo addetto ad una cattedra, come sarebbe per malattia, per causa d' un viaggio di breve durata o altri simili, si provvederà in altro modo, onde venga frattanto impartita l' istruzione, cioè

1.° ove presso un istituto d' istruzione ovvero un ramo di studj esiste un aggiunto ovvero un supplente, sia ch' egli istruisca nelle materie da supplirsi ovvero in una materia attinente, verrà esso preferibilmente destinato ad impartire temporariamente l' istruzione.

2.° Il direttore presso le scuole reali e le scuole elementari maggiori, ed il prefetto presso i ginnasj assume l' insegnamento del maestro impedito.

3.° Presso istituti superiori d' istruzione si provvede spesso, allorchè si tratta solamente di alcuni giorni, all' insegnamento in guisa che l'uno dei professori spiega le sue proprie materie alcune ore più del solito, cioè anche in quelle ore nelle quali il professore impedito dovrebbe compartire l' istruzione nello stesso corso di studio; nel qual caso quest' ultimo, cessato l' impedimento, insegna appunto tante ore di più, tralasciandosi frattanto le lezioni dell' altro.

4.° Finalmente ove non si possa provvedere nei modi suddetti, si destineranno altri

professori ad assumere, oltre il loro ramo d' istruzione, quello dell' impedito professore. In tal caso, ove il professore impedito insegnasse più d' una materia, ovvero desse lezioni in più corsi, s'alleggerirà l' incumbenza per gli altri professori in modo corrispondente all' insegnamento e senza soverchio aggravio per gl' individui rispettivi, dividendo le diverse materie o i corsi fra più professori. È assoluto dovere di ogni aggiunto, assistente, maestro, professore e d'ognuno dei menzionati preposti degl' istituti d' istruzione d'assumere in simili casi la supplenza, in quanto che con ciò il numero delle loro settimanali ore d' insegnamento non sorpassi quello di venti.

§ 3. Singole incumbenze ufficiose, le quali non possono disimpegnarsi per impedimento dell' individuo a ciò chiamato, come sarebbe il rassegnare pareri, tener esami ed i sermoni, ecc., si assumeranno ciascuna volta dall'altro personale a ciò adattato, e tale incarico si considera parimente come inerente ai regolari doveri degl' impiegati in oggetti d' istruzione.

§ 4. I preposti ad un istituto e le autorità le quali stabiliscono senza necessità un sostituto, ovvero ove all' istruzione avrebbe dovuto supplirsi nei modi menzionati al § 2, fanno luogo

ad una formale sostituzione, o provvedono senza fondamento in un modo più dispendioso di quello che fosse necessario, ovvero ne prolungano la durata, si rendono perciò, e specialmente per le spese che ne ridondano al fondo, risponsabili e sono tenuti irremissibilmente di farne il relativo rimborso.

§ 5. Appartenendo, a tenore delle norme vigenti per le sostituzioni, ai doveri ordinarj d'ufficio di ogni impiegato di qualunque servizio, ovvero in istato di quiescenza d'assumere in parte ovvero per un breve tratto di tempo anche del tutto le incumbenze d'un impiegato mancante o impedito, sia che ne ritenga o no gli obblighi del suo proprio ufficio, s'assegnerà ad un individuo impiegato o messo con soldo in istato di quiescenza, ovvero anche ad un aggiunto od assistente ad una cattedra che gode stipendio (*adjutum*) (sia che tali individui vengano adoperati presso un istituto d'istruzione nel loro ordinario luogo di dimora per una sostituzione ovvero puramente in sussidio) solamente allora il soldo di sostituzione, quando la loro supplenza durò senza interruzione più di tre mesi, ovvero se la durata d'un provvedimento presosi secondo il § 2 venne prolungata inaspettatamente oltre tre mesi. In questo periodo non si comprendono le ferie autunnali o le grandi

ferie scolastiche. Durando per altro la supplenza ovvero il provvedimento più di tre mesi, s'assegnerà il soldo di sostituzione anche pei primi tre mesi.

§ 6. Il soldo di sostituzione è diverso secondochè il sostituto ovvero il supplente percepisce o no un salario, una pensione ovvero uno stipendio (*adjutum*) da un fondo pubblico. Nel primo caso, oltre diverse altre circostanze accessorie, devesi inoltre distinguere se il supplente sia stato dispensato durante la supplenza della cattedra dalle incumbenze del proprio impiego, ovvero se le ritiene. Secondo la diversità di questi casi consiste il soldo di sostituzione, premesso sempre che essa possa aver luogo secondo il § 5 o nel *dieci*, o nel *trenta*, o nel *cinquanta*, o anche nel *sessanta* per cento di quel soldo il quale per sistema è inerente all' impiego supplito nell' infima categoria di salario. Quindi

1.° il supplente, il quale durante la supplenza d'una cattedra non deve esercitare il suo proprio *ufficio* a cui è aggiunto un soldo, riceve, oltre a questo, il dieci per cento;

2.° così pure un impiegato col soldo di quiescenza, il quale avanti d'assumere la supplenza aveva il suo ordinario domicilio nel luogo dell' istituto d'istruzione, percepisce, oltre la sua pensione, parimente il dieci per cento;

3.° un aggiunto ovvero assistente ad una cattedra, fintanto che gode lo stipendio (*adjutum*) del suo impiego, percepisce, oltre questo stipendio, il trenta per cento;

4.° un preposto pagato presso un istituto d'istruzione, se supplisce ad una cattedra, sia nell' istituto affidato alla sua direzione ovvero in un altro, e dove egli unitamente a questa supplenza eseguisce le incumbenze del proprio ufficio, riceve, oltre il suo salario, il trenta per cento;

5.° un impiegato, maestro o professore salariato fuori dei casi menzionati quì sopra ai n.i 3 e 4, il quale, oltre l' accudire pienamente agli obblighi del suo proprio ufficio, supplisce ad una cattedra, ottiene, oltre il soldo di questo suo proprio ufficio, il cinquanta per cento ovvero la metà;

6.° così pure un impiegato in quiescenza, il quale supplisce ad una cattedra fuori del luogo del suo ordinario domicilio, percepisce, oltre la sua pensione, il cinquanta per cento ovvero la metà;

7.° un supplente d'una cattedra, il quale non gode soldo o pensione da un fondo pubblico, riceve qual soldo di sostituzione, senza differenza se egli avanti d' assumere la supplenza domiciliava nel luogo dell' istituto o no, il sessanta per cento del soldo sistematico dell' impiego supplito.

§ 7. Qualora lo stesso individuo supplisce contemporaneamente a più d'una cattedra, percepirà il suddetto supplente la competenza determinata al § 6 della cattedra supplita portante il maggior salario, ed oltreciò nel caso del § 6 n.° 1 sino al 4 inclusive gli verrà corrisposta la metà del minor soldo annesso alle cattedre supplite; nel caso poi del § 6 n.i 5, 6 e 7 il trenta per cento del soldo di sistema inerente a questi ultimi posti. Sotto diverse cattedre non s'intendono già due diversi rami che devono secondo il sistema insegnarsi dallo stesso professore, ma bensì tali materie per le quali, secondo la pianta organica dell'istituto, sono destinati due individui.

§ 8. Relativamente ad alcune cattedre accessorie colle quali sono fissate rimunerazioni speciali, p. es. per l'istruzione nella pedagogia, nella medicina legale, nella lingua arabica, siriaca e caldea e simili, percepirà il supplente quello stesso importo il quale avrebbe acquistato l'effettivo professore, avendo il supplente in ogni caso diritto ad una competenza di sostituzione.

§ 9. Il sostituto può pretendere solo allora l'alloggio gratuito, il quale fosse congiunto col servizio supplito in un qualche istituto, qualora esso sia effettivamente disponibile, e le tasse per gli esami, ed in caso di promozioni ad

un grado accademico solamente in quanto il sostituto è capace di esercitare la funzione per cui venne stabilita la tassa, ed egli realmente la esercita. Il supplente non può giammai pretendere il soldo per l'alloggio e quegli altri emolumenti che, oltre il salario, l'alloggio gratuito e le tasse, fossero per avventura uniti alla cattedra. Relativamente alle rimunerazioni ovvero agli emolumenti per servigi accessorj fuori dell' istituto, i quali sono congiunti colla cattedra o col supplito ufficio di preposto in istituti d'istruzione, per es. per le incumbenze in uno spedale unite con una cattedra dello studio di medicina, entrano in vigore le norme sulle competenze di sostituzione emanate coi dispacci della camera aulica 11 aprile 1828 e 15 aprile 1835.

§ 10. Nel computo della competenza di sostituzione secondo le suddette norme devonsi porre per base anche le seguenti determinazioni:

1.° Il soldo o l'emolumento che i sacerdoti impiegati nella supplenza ad un ufficio presso un istituto d'istruzione percepiscono dal loro beneficio ecclesiastico o dai servigi di chiesa, sia anche che venisse assegnato su di un fondo pubblico, non è giammai da considerarsi come un salario da calcolarsi nell'importo della competenza di sostituzione (§ 6).

2.° Qualora l' importo dello stipendio dell' ufficio supplito è diverso secondochè concerne lo stato ecclesiastico o secolare, si prenderà per base nel computo della competenza di sostituzione quel salario il quale corrisponde allo stato del supplente.

3.° Se il supplente non ha da compartire che una parte dell' istruzione, la quale incumbe al supplito professore salariato, la tangente dell' importo dello stipendio, secondo il quale deve computarsi la competenza di sostituzione, si determinerà (non potendosi ammettere altra misura più facile e generalmente adoperabile) in proporzione del numero delle ore settimanali d' istruzione stabilito per ogni parte dell' insegnamento, ed il discorso domenicale del maestro di religione in particolare verrà tenuto eguale a due ore di lezione.

4.° Le disposizioni della presente normale sopra la misura della competenza di sostituzione non si possono applicare alla supplenza di speciali incumbenze d' ufficio, le quali spettano ad un individuo cui venne affidata una cattedra, senza che lo stesso perciò, oltre il salario della cattedra, goda un' apposita rimunerazione, e le quali non formano propriamente parte dell' insegnamento, p. es. il tener il sermone in vece del maestro di religione a ciò destinato; inoltre le suddette disposizioni

non sono applicabili al caso in cui un professore per essersi divisi gli studenti in più locali impartisce replicatamente la sua istruzione: in questi casi concederà l'imperiale regia commissione aulica degli studj, qualora l'assumere l'incumbenza non venga secondo i §§ 2, 3 e 5 considerato come dovere d'ufficio dell'individuo a ciò destinato, una rimunerazione corrispondente alle circostanze.

§ 11. A chi per supplire ad un posto deve recarsi in un altro luogo compete l'indennità normale per le spese di viaggio, e per tutto il tempo del medesimo il percepimento delle diete normali; tanto l'una che le altre poi si calcolano nel caso di un supplente, il quale ha già un impiego apparente nel prospetto delle diete, secondo la classe delle diete della sua propria categoria d'ufficio, e non già secondo quelle dell'impiego supplito presso aggiunti o assistenti di cattedre secondo la classe decima, e presso tutti gli altri secondo la classe duodecima delle diete. Durante la supplenza percepisce il supplente solo allora le diete e le spese di viaggio secondo la normale generale delle diete, quando lo stesso viene incaricato d'un' incumbenza fuori del luogo dell'istituto d'istruzione. In questi ultimi casi si conteggiano le diete e le spese del viaggio sempre secondo la classe del posto supplito.

§ 12. La competenza di sostituzione si fa decorrere dal giorno nel quale il supplente prestò in tale qualità il giuramento, e qualora non si fa luogo a giuramento, ovvero, quando lo stesso può prestarsi più tardi (§ 19), dal giorno in cui il supplente incominciò ad insegnare o tener lezione. La competenza suddetta cessa poi col giorno nel quale il nominato professore, maestro o supplente entra nel godimento, ovvero col giorno in cui termina l'incumbenza di sostituzione. Gli esami ritardati di alcuni scolari, l'estendere gli attestati, il rassegnare gli atti degli esami e la consegna delle collezioni dei mezzi d'istruzione non sono motivi onde decretare la competenza di sostituzione per un più lungo tempo.

§ 13. Viene per altro concessa la competenza di sostituzione nel caso che l'incumbenza di sostituzione non abbia cessato avanti o durante le ferie, anche pel tempo delle ferie autunnali o delle grandi ferie scolastiche, come pure pel tempo di tutte le ferie più piccole.

I preposti degl'istituti d'istruzione e le autorità avranno cura che l'ordine di sostituzione venga ritirato espressamente ed anticipatamente subito che loro è noto che pel ricominciamento dell'istruzione non sarà necessaria una ulteriore supplenza.

Se quindi è già noto avanti le ferie che dopo le stesse dev' entrare in esercizio il professore nominato od impedito, allora cessa l' incarico di sostituzione coll' ultimo giorno d' istruzione o di esame avanti le ferie. Ma se l' incominciamento dell' istruzione per parte d' un nuovo maestro o professore si rende noto solamente durante le ferie, allora cessa l' incumbenza di sostituzione, e con ciò la decorrenza del soldo di sostituzione in quel giorno nel quale lo si fece noto all' immediato capo dell' istituto d' istruzione. Nel caso finalmente in cui vien supplito ad un individuo assente col permesso dell' autorità, termina la supplenza che fosse stata accordata a spese del fondo pubblico col giorno fino al quale venne concessa l' assenza. Se poi il supplente stesso vuol deporre la supplenza all' incominciamento del nuovo anno, deve notificare ciò avanti l' incominciamento delle ferie, e non percepisce durante le stesse la competenza di sostituzione.

Ha per altro luogo il pagamento della competenza di sostituzione anche per le ferie per quegl' individui i quali a tenore del § 5 di questa normale hanno diritto ad una competenza di sostituzione solo nel caso d' una non interrotta durata della supplenza di almeno tre mesi, e sempre qualora si sia verificata

la stabilita condizione che il servizio effettivamente prestato dagli stessi abbia durato, detratte le grandi ferie scolastiche, almeno tre mesi senza interruzione.

§ 14. Nei casi d'una sostituzione propriamente detta (§ 1) la competenza relativa può assegnarsi al principio pagabile ogni mese se il supplente non è compreso sotto la massima del § 5, altrimenti ha luogo l'assegno trascorsi gli stabiliti tre mesi; la competenza suddetta può per altro esigersi solo pel mese del tutto decorso, e contro quietanza vidimata dall'immediato capo dell'istituto, o, se questi è il percipiente, dal suo più vicino superiore. Questi appone la sua vidimazione solo allorquando il supplente disimpegnò effettivamente il servizio durante tutto il tempo espresso nella quietanza, quando l'ordine della supplenza non cessò prima di quello che espone la quietanza, e qualora nel frattempo non si sia cambiata la qualità del supplente, secondo la quale gli venne a tenore del § 6 computata la competenza. Alla quietanza per l'ultima riscossione della competenza di sostituzione s'apporrà il visto solo dopo la seguita consegna delle collezioni dei mezzi d'istruzione, non che degli attestati scolastici e dei cataloghi. In altri casi la competenza si liquida ed assegna terminata la supplenza.

§ 15. Le competenze di sostituzione si sosterranno ogni volta da quel fondo dal quale si pagò o si paga l'impiegato supplito. Qualora poi per colpa dell'impiegato supplito si faccia luogo alla sostituzione nel suo ufficio, egli rifonde (se durante la sostituzione resta nel godimento del suo salario) le spese occasionate per mezzo della sostituzione alla cassa dalla quale esse vennero pagate.

§ 16. Nei casi d'una sostituzione propriamente detta la scelta e nomina del supplente spetta presso le scuole elementari maggiori e le scuole reali, le quali stanno sotto la direzione dei concistori, al concistoro; nel regno lombardo-veneto ed in Dalmazia all'ispettore generale dell'istruzione elementare; presso i ginnasj al direttore degli studj ginnasiali della provincia; presso gl'istituti superiori d'istruzione al direttore degli studj; la disposizione pel solo interinale disimpegno del servizio (§ 2) spetta all'immediato preposto dell'istituto. Il supplente scelto si deve notificare tostamente al governo, anzi ov'egli è possibile precedentemente, onde lo stesso possa ratificare la scelta, ovvero compartire all'istituto ulteriori ordini ancora avanti ch'entri in attività il proposto supplente. Relativamente alle disposizioni prese per l'interinale disimpegno del servizio sarà da farsi una notificazione al

governo, solo allora quando esso dura un mese intiero.

Va a cessare la disposizione contenuta nell' istruzione generale pei direttori degli studj (in Vienna i vicedirettori) dell' anno 1809, § II, n.° 6, che ogni singola supplenza debba venir annunziata alla commissione aulica degli studj; le supplenze e gli esercizj del servizio nel corso dell' anno, quando questi ultimi abbiano durato più d' una settimana, ovvero abbiano avuto luogo durante l' anno scolastico più volte presso lo stesso maestro, si notificheranno al governo nel rapporto annuale sullo stato dell' istituto, allegando accuratamente nella rubrica delle variazioni del personale il supplente, la causa e durata della supplenza e dell' importo della competenza di sostituzione assegnata, citando la data ed il numero del relativo decreto.

§ 17. Non sono da impiegarsi nella supplenza di cattedre individui i quali non hanno la cittadinanza austriaca. Nel caso che fosse necessario di provvedere alla supplenza in un modo non espressamente contemplato nella presente normale, per es. se volesse chiamarsi alla supplenza un impiegato o maestro pagato da un fondo pubblico, il quale non ha il suo domicilio nel luogo dell' istituto, in tal caso dovrà preventivamente invocarsi

l' acconsentimento e le determinazioni della commissione aulica degli studj, se ad un tale supplente debba assegnarsi, oltre il soldo del suo proprio ufficio, solo il sessanta per cento, ovvero tutto l'importo del salario inerente all' infima categoria della cattedra supplita. Non può inoltre affidarsi senza previo consenso della commissione aulica degli studj la supplenza d'un altro ramo d'istruzione ad un maestro o professore se esso non può contemporaneamente disimpegnare le sue incumbenze, e sia quindi necessario nominarsi un supplente per assumerle. Non può finalmente, a tenore della sovrana risoluzione 1.° agosto 1822 comunicata con dispaccio della commissione aulica degli studj 17 agosto 1822, n.° 5375-372, affidarsi una supplenza ad un individuo del ramo d'istruzione, il quale mediante l'accettazione della supplenza dovesse assumere più di venti ore d'insegnamento per settimana.

§ 18. Le disposizioni di questo normale regolamento sono applicabili anche per la supplenza nel caso che un capo salariato sorta dall' istituto d'istruzione, ovvero sia impedito, nel qual caso un maestro o professore che, oltre la sua cattedra (sia presso il proprio od un altro istituto), disimpegna l'ufficio di preposto, ottiene sotto la condizione del suddetto § 7 una competenza di sostituzione del

trenta per cento del soldo sistematico inerente al posto supplito.

§ 19. Se per supplire una cattedra od un ufficio di preposto presso un istituto d' istruzione s' impiega un individuo il quale non ha per anco prestato il giuramento per impieghi pubblici, si richiederà dal medesimo il giuramento per l' affidatagli supplenza secondo la forma prescritta pei maestri o preposti. La prestazione del giuramento non ha per altro luogo che nel caso di una vera sostituzione (§ 1), inoltre per sostituzioni a tali posti pei quali l' effettivo capo o maestro deve prestare il giuramento, finalmente solo dopo l' assenso del governo (§ 16). Il supplente nominato e confermato dal governo non sarà da assoggettarsi alla prestazione del giuramento che uno o due giorni avanti ch' egli assuma l' istruzione ovvero la direzione dell' istituto.

§ 20. Queste norme stabilite pel personale d' istruzione sono applicabili in tutta la loro estensione anche al personale insegnante e dirigente degl' istituti scientifici d' istruzione che stanno sotto la direzione superiore dell' imperiale regia commissione aulica degli studj, p. es. biblioteche, osservatorj, musei, convitti, ecc. ecc. All' opposto tutti gl' impiegati amministrativi occupati presso questi stabilimenti e gl' istituti pubblici d' istruzione,

come cassieri, cancellisti, ecc. ecc., sono da trattarsi secondo le norme di sostituzione vigenti per tutti gli altri pubblici impiegati.

§ 21. Il presente regolamento normale non vale per le scuole elementari minori e per tutti quegl' istituti d' istruzione, il cui personale non è salariato da un fondo pubblico, ma sarà da contenersi rapporto alle prime secondo le norme dell' organizzazione politica delle scuole elementari minori, e rapporto agli ultimi secondo la pratica finora seguita.

Nel caso in cui un impiegato salariato viene incaricato della supplenza ad uno dei posti in ultimo menzionati, si seguirà sempre il principio d' assegnare sul fondo, dal quale scorre il soldo dell' ufficio supplito, come competenza di sostituzione solamente tanto quanto importa la competenza per la supplenza, cioè quella somma la quale il supplente deve ancora percepire unitamente al soldo del suo impiego.

§ 22. Il presente regolamento entra in vigore coll' incominciamento del prossimo anno scolastico 1839-40 tanto pei supplenti già esistenti nell' indicato giorno, quanto anche per quelli che d' allora in poi saranno per nominarsi, e vengono perciò abrogate tutte le anteriori ordinanze sulla supplenza ai posti d' ufficio del personale insegnante e dirigente

degl' istituti d' istruzione. Qualora si presentasse un caso non contemplato in questo regolamento, devesi invocarne la decisione dell' imp. regia commissione aulica degli studj.

Vienna, il 3 giugno 1839.

(N.° 56.) *I fondi destinati per strade e piazze pubbliche sono esenti dalle imposte.*

2 luglio 1839.

N.° 22803–2574. CIRCOLARE.

L' imp. regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali, alla Direzione delle pubbliche costruzioni ed all' Ufficio fiscale.

In merito al quesito, se ai fondi nel catasto di Milano destinati per strade, piazze, giardini e passeggi pubblici competa l' esenzione dalla imposta, argomento di apposita consulta elevata alla superiorità nella circostanza di una correlativa interpellazione della congregazione municipale di Milano, è stata abbassata da S. A. I. R. il serenissimo arciduca vicerè con venerato rescritto del 5 novembre 1838, n.° $\frac{11486}{\text{V. I.}}$ una nota direttale dal supremo cancelliere il conte Mittrowsky in data del 15 precedente ottobre, n.° 3656, il tenore della quale trova

il governo di ora comunicare anche alle imp. regie delegazioni provinciali per opportuna loro norma negl' incumbenti che le riguardano.

« Giudicando secondo le massime esatte del-
» l' estimo e secondo il vero senso della legge,
» l' imperiale regia cancelleria aulica per ri-
» guardo alle strade e piazze pubbliche va
» pienamente d'accordo con S. A. I. R. il se-
» renissimo arciduca vicerè per la risposta af-
» fermativa del succennato quesito, aggiun-
» gendo che in quanto si è finora proceduto
» secondo altri principj la cancellatura dell'e-
» stimo dovrebbe incominciare dall' epoca in
» cui l' esenzione dall' estimo competente fu
» valutata in avvenire, se non si combinano
» nel medesimo anno la destinazione che fonda
» l' esenzione e la domanda per la cancella-
» zione dell' estimo, nel qual caso l' esenzione
» compete direttamente dall' epoca in cui il
» fondo fu messo fuori di coltura. Essendo
» stato trattato particolarmente questo quesito
» applicandolo al territorio veneto ed all' or-
» ganizzazione provvisoria dell' estimo quivi
» sussistente, ed essendo riconosciuto per la
» sovrana risoluzione 26 luglio 1835 comuni-
» cata all' A. I. R. il serenissimo arciduca vi-
» cerè il 27 luglio 1835, n.° 2565, che debba
» aver luogo la totale cancellatura pel paga-
» mento dell' estimo dei fondi destinati per

» pubbliche strade, canali od argini, non v' ha
» ostacolo di applicarne questa misura anche
» alla Lombardia ed al caso di Milano, esten-
» dendola anche sui fondi destinati per strade
» comunali, perchè l'eccezione dell'esenzione
» dall' estimo nelle provincie venete è per ora
» basata soltanto sulla particolarità della nor-
» ma dell' estimo provvisorio.

» La cancelleria aulica fa però rimarcare
» che l' idea di strada comunale dev' essere
» concepita dalle autorità lombarde secondo
» il significato più stretto del già vicepresi-
» dente della giunta del censo il conte Casti-
» glioni, cioè le strade artificiali costrutte col
» consenso delle delegazioni e sotto la dire-
» zione di tecnici a spese dei comuni.

» Non può nulladimeno essere sottoposto ad
» alcun dubbio che ai giardini pubblici, ai
» passeggi ed alle vie private non competa
» l' esenzione dall' estimo, non sussistendo per
» ciò un punto d' appoggio nelle prescrizioni
» del censo di Milano e neppure nella sovra-
» na patente 23 dicembre 1817, e che nep-
» pure, secondo la teoria, hanno luogo per
» queste destinazioni le determinazioni che sole
» giustificano una totale esenzione d' estimo. »

Milano, il 2 luglio 1839.

PER S. E. IL SIGNOR GOVERNATORE,

SALM.

(N.° 57.) *Si richiama il diritto dei salnitrai di raccogliere nelle case private le materie nitrose.*

6 luglio 1839.

N.° 23343–2650. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali,
Gendarmeria e Polizia.

Presentito che per essere invalsa l'opinione che l' amministrazione delle finanze abbia abbandonato la *raccolta de' nitri*, i particolari in alcune provincie si permettono di fare opposizione ai *salnitrai* nella raccolta delle *materie nitrose*, l'imperiale regio magistrato camerale, richiamate le opportune informazioni da parte delle imperiali regie intendenze delle finanze, ebbe a rilevare che si verificano i suavvertiti inconvenienti.

Significando il predetto magistrato camerale siffatta emergenza al governo e come in pari tempo fossero già stati officiati dalla locale intendenza finanziaria tanto l' imperiale regia direzione generale della polizia, quanto l' imperiale regio comando di gendarmeria locale allo scopo di far cessare la predetta opposizione per parte dei proprietarj, si fece pure

ad interessare il governo perchè concorresse coll' opera sua all' ottenimento del fine che si ha di mira; non senz' osservare come sia ora di tanta maggiore importanza pel buon andamento del servizio che i salnitrai non vengano disturbati nell' adempimento delle loro incumbenze, in quanto che l' amministrazione lombarda deve in gran parte provvedere anco pei bisogni delle provincie venete, per lo che le quote rispettivamente assegnate ai salnitrai lombardi sono attualmente assai maggiori di quelle stabilite per lo addietro.

Aderendo pertanto il governo alle giuste richieste della sullodata magistratura camerale nell' intento di sostenere un importante diritto delle finanze dello stato, chiama cotesta imperiale regia delegazione provinciale a prestarsi con ogni efficacia all' intento della predetta autorità finanziaria, ricordando per la puntuale loro esecuzione da parte dei dipendenti uffici ed amministrati le speciali disposizioni contemplate negli articoli 18 e 19 del regolamento 21 maggio 1804, richiamato in pieno vigore anche dalle norme 30 marzo 1816, e provvedendo coi mezzi che più saranno riputati in acconcio perchè abbiano a cessare le accennate arbitrarie e pregiudicevoli opposizioni per parte dei proprietarj di case.

Cotesta...... poi non intralascerà di riferire sulle disposizioni che avrà conseguentemente trovato di adottare onde si possa porgere ragguaglio al sullodato magistrato camerale sul risultamento dell' intervenzione dell' autorità politica nel giusto scopo delle di lui richieste.

Milano, il 6 luglio 1839.

HARTIG.

(N.° 58.) *Metodi per investire sul fondo d'ammortizzazione lombardo-veneto i depositi che si fanno dagl' ingegneri civili, architetti civili, periti agrimensori, agenti di cambio e sensali per cautare l'esercizio delle loro professioni.*

8 luglio 1839.

N.° 23344-2651. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Sopra rapporto dell' imperiale regio magistrato camerale, l' eccelsa presidenza dell' imperiale regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio 14 giugno p.° p.°, n.° $\frac{3117}{F.}$ ha

autorizzata la presidenza dell' imperiale regio magistrato camerale in Milano e in Venezia a permettere direttamente, siccome è in pratica per altre esazioni, che si paghino alla cassa dei depositi presso il fondo d'ammortizzazione del debito pubblico amministrato dall' imperiale regia prefettura del monte lombardo-veneto, per essere impiegati a frutto sul fondo suddetto in ragione dell' interesse del 3 per 100, i depositi che dagl' ingegneri civili, architetti civili, periti agrimensori, agenti di cambio e sensali nel regno lombardo-veneto venissero effettuati a titolo di cauzione in conformità alle vigenti prescrizioni prima d' intraprendere l' esercizio della loro professione, qualora il rispettivo deposito sia in contanti, ed il depositante desideri tale impiego.

Di questa superiore disposizione partecipata or ora al governo dal sullodato imp. regio magistrato camerale si rende conscia cotesta regia delegazione per opportuna intelligenza e norma negli oggetti di simile natura interessanti le sue attribuzioni, e perchè ne dia conveniente comunicazione ai dipendenti uffici.

Quanto ai metodi che eseguir si dovrebbero per l' effettuamento regolare dei depositi da investirsi sul fondo di ammortizzazione lombardo-veneto per cauzione dell' esercizio delle professioni sovrindicate, sarà mestieri che gli

esercenti nuovamente nominati od abilitati dalle autorità competenti, i quali si troveranno nel caso di prestare in tal modo la cauzione loro preferibile, s' insinuino all' imperiale regio magistrato camerale col mezzo di cotesta regia delegazione, che dichiarerà la seguita rispettiva nomina di abilitazione e l' *ammontare* preciso del deposito di cauzione da doversi per loro parte eseguire, indicando anco se tale deposito vogliasi effettuare direttamente in Milano nella cassa dell' imp. regia prefettura del monte lombardo-veneto, ovvero per conto di questa presso taluna delle casse provinciali di finanza fuori di Milano, dietro di che sarà dal summentovato magistrato camerale disposto, acciocchè sia il rispettivo deposito nei debiti regolari modi ricevuto e passato pel suo investimento col prescritto interesse al fondo d' ammortizzazione, il quale contro la riproduzione e il ritiro del primitivo originale confesso rilasciato per avventura da altra cassa ne emetterà la finale cartella di ricevuta in testa del depositante, e provvederà per la successiva regolare corrisponsione dei decorrendi interessi a suo favore.

Milano, l' 8 luglio 1839.

HARTIG.

(N.° 59.) *La notificazione 22 luglio 1820 rimane applicata anche ai contratti d' appalto pei comuni e per ogni altro corpo tutelato.*

20 luglio 1839.

N.° 24586-3756. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Nell' ispezione di alcuni capitoli, di cui vengono corredati i progetti di opere pubbliche a carico dei comuni, vide il governo continuare la pratica erronea d' introdurvi un articolo, col quale viene obbligato l' assuntore nel caso di contestazione sull' intelligenza del contratto a stare alla decisione dell' autorità politica, ciò che secondo le vigenti norme non è più ammissibile,

Il governo quindi, ad evitare le contingibili quistioni, incarica le delegazioni di disporre affinchè anche nei contratti d' appalto pei comuni, come anche per ogni altro corpo tutelato sia applicata la superiore disposizione pubblicata pei contratti erariali colla notificazione 22 luglio 1820.

Milano, il 20 luglio 1839.

HARTIG.

(N.° 60.) *Facilitazioni concesse ai coscritti per la presentazione dei supplenti.*

21 luglio 1839.

N.° 22825-2201. CIRCOLARE.

*L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.*

Sulla rimostranza fatta da altra delegazione provinciale circa alla difficoltà che molti coscritti incontrano a trovare supplenti per farsi rappresentare al servizio militare cui sono chiamati, l'imperiale regio comando generale militare ha ottenuto dall' imperiale regio consiglio aulico di guerra che possano essere ammessi in qualità di supplenti anche i militari dei diversi corpi italiani che non abbiano ancora compiuta la capitolazione, ma che siano per ultimarla tra pochi mesi.

Il governo si fa quindi sollecito di comunicare a cotesta imperiale regia delegazione tale favorevole disposizione per sua intelligenza e perchè la renda anche nota ai coscritti che siano nel caso di profittarne.

E siccome anche il limitato termine di 10 o 15 giorni al più, che in via ordinaria è concesso ai coscritti per dar supplenti, riesce

spesso insufficiente e di ostacolo a che essi possano ottenere tale intento, così si lascia alla delegazione di estendere l'accennato termine anche fin ad un mese a norma delle circostanze ed in casi meritevoli di riguardo, essendo anche l'autorità militare disposta a tollerare una tale dilazione, comunque su tal punto non abbia ancora avuto dalla propria autorità superiore alcuna espressa disposizione che a ciò l'autorizzi.

Milano, il 21 luglio 1839.

HARTIG.

(N.° 61.) *Applicazione del dazio consumo ai vegetabili cadenti sotto la denominazione generica di* strame.

22 luglio 1839.

N.° 12018-2120. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Magistrato camerale alle imperiali regie Intendenze delle finanze.

A togliere qualunque eventuale discrepanza che fosse invalsa nell' applicazione del dazio consumo murato a quelli dei vegetabili che non essendo specificatamente nominati in tariffa cadono sotto la voce generica di *strame*, come le foglie montane o i fusti del grano turco, cotest' imperiale regia intendenza dovrà mettere in avvertenza gli uffici che anche tali articoli, del pari che ogni altro che serve di letto per le bestie, non possono altrimenti considerarsi e trattarsi che come strame soggetto al dazio.

Milano, il 22 luglio 1839.

G. B. MALGRANI.

(N.° 62.) *Norme per l'applicazione dei §§ 48, 49, 50 e 51 del decreto 6 maggio 1806 sulle acque e strade.*

7 agosto 1839.

N.° 23767-2728. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Si comunica per copia a cotesta imperiale regia delegazione provinciale un decreto di S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè in data 13 maggio prossimo passato, n.° 5323, nel quale vengono stabilite le massime che per l' interesse dell' amministrazione e per una più uniforme procedura dovranno servire di norma nei contingibili casi in esso decreto specificati circa all' applicazione dei §§ 48, 49, 50 e 51 del decreto 6 maggio 1806 sulle acque e strade.

Sebbene la direzione generale delle pubbliche costruzioni, atteso il parziale ordinamento e le consuetudini vigenti da lungo tempo nelle diverse provincie della Lombardia ed in quelle specialmente ove esistono dei tronchi di fiumi che scorrono stabilmente fra gli argini, abbia fatto osservare come rimanga

già provveduto a quanto sostanzialmente dispone il menzionato vicereale decreto; con tutto ciò il governo trattandosi di una disposizione normale presa di concerto coll' imperiale regia cancelleria aulica riunita trova necessario di darne comunicazione a cotesta imperiale regia delegazione provinciale per opportuna sua intelligenza e norma.

Milano, il 7 agosto 1839.

HARTIG.

N.° $\frac{5323}{V.R.}$ *Copia.*

ALL' I. R. GOVERNO DI LOMBARDIA.

Nell' occasione di un caso particolare relativo al fiume Frassine che attraversa la città d' Este fu discusso il quesito come possono applicarsi le prescrizioni portate dai §§ 48 e 51 del decreto normale italico sulle acque e strade 6 maggio 1806 riguardo ai tronchi di fiumi arginati, lungo i quali in vece di argini di terra vengono erette delle più costose e meno semplici opere di difesa in pietra od in cotto.

Considerossi in allora primieramente che non erano menomamente fondate in diritto ed in legge le pratiche adoperate in Este, per le quali le spese di difesa di una sponda del Frassine venivano sostenute dall' erario, e dai confinanti proprietarj quelle della sponda opposta, e che amendue le rive avevano quindi a trattarsi collo stesso metodo secondo le veglianti prescrizioni. Fu osservato che l' amministrazione pubblica assunse in virtù del § 48 della succitata legge le spese di costruzione sui fiumi arginati a carico dell' erario, ma che in forza del § 49 gl' interessati nel rispettivo circondario debbono contribuire al tesoro quella quota annua che equivalga alla spesa per lo addietro sostenuta in danaro ed in opere per ordinaria manutenzione, e che queste corresponsioni annue debbono, secondo il § 50, essere stabilite di triennio in triennio, onde farle a termini del § 51 conoscere ai singoli privati cointeressati. Ove si tratti quindi della difesa dei terreni posti lungo le due sponde di un fiume e d'impedirne lo straripamento, bastandovi in generale dei semplici argini di terra, il relativo

contributo imposto dal § 49 ai proprietarj privati verrebbe già pareggiato dal pagamento dell'imposta censuaria, essendo che nello stabilirla non si diffalca dalle stime catastali alcun contributo per la conservazione dei terreni, salvo il caso speciale contemplato dal succitato § 49 di cui si parla in seguito. E però dopo che sarà attivato il nuovo sistema censuario non verranno i §§ 49, 50 e 51 più oltre applicati ai privati che sono puramente proprietarj di terreni. Ma se per lo contrario si tratti in alcuni tronchi arginati di un fiume di tutelare dall' inondazione i fabbricati che vi sono vicini od anche degl' intieri paesi che ne fossero attraversati, in allora rendendosi necessarie delle opere di difesa più dispendiose in pietra od in muro e meno semplici degli argini di terra, supplisce bensì l' imposta prediale da pagarsi dai proprietarj degli edificj a quella parte di contributo loro spettante a termini del § 49 in quanto equivalga alle spese per la costruzione di semplici argini di terra, ma rimane sempre loro l'obbligo di contribuire alle maggiori spese per le difese più artificiali incontrate dal tesoro a loro vantaggio, e per queste non avendo per le medesime luogo alcun diffalco nel censo dei fabbricati come in quello dei terreni, occorre di esigere degli speciali contributi dagli aventi interesse, e si fa quindi luogo all' applicazione dei §§ 49, 50 e 51.

Premesse queste considerazioni, venne di concerto coll' aulica cancelleria riunita trovato necessario per la più uniforme procedura in questo argomento e per l' interesse dell' amministrazione di stabilire le seguenti massime, alle quali il governo dovrà scrupolosamente attenersi in ogni contingibile caso.

A. Siccome la pubblica amministrazione si è già col § 48 riservata relativamente agli argini di terra

lungo i fiumi di stabilirne tutte le modalità di costruzione e di farne eseguire i lavori col mezzo delle autorità regie chiamate a sorvegliare le pubbliche fabbriche, così questa medesima riserva deve valere per la stretta connessione dei rapporti e per la maggiore importanza dell' oggetto anche per le opere d'arte più dispendiose che occorressero in alcuni tronchi del corso di un fiume arginato, e queste difese non potrebbero quindi per nessun titolo venire affidate ai privati perchè vi provvedessero da sè medesimi.

B. Pei contributi da esigersi a norma del § 49 dagli aventi interesse si rende bensì necessario di sentire previamente i privati intorno alle modalità di costruzione ed al conseguente dispendio, come pure sul riparto della quota ch' essi dovranno perciò pagare; ma le autorità non hanno perciò l' obbligo di entrare in trattativa con ogni singolo proprietario di uno stabile e si limiteranno soltanto ad interpellarne l' amministrazione comunale, molto più che simili difese non concernono unicamente l' immediato vantaggio de' proprietarj delle case confinanti, ma indirettamente anche quello dell' intero comune. Sarà poi cura dell' amministrazione comunale di ripartire fra i singoli interessati e membri del comune il contributo fissato in complesso dall' autorità pubblica a carico del luogo.

C. A risparmio di troppo frequenti e ripetuti pratiche e trattative potranno, seguendo lo spirito del § 50, venir determinati i contributi annui per tre od anche per più anni.

D. Il riparto che verrà poi fatto dall' amministrazione comunale a carico dei singoli interessati e membri costituenti il comune dovrà essere portato a loro cognizione in tempo utile, acciò essi possano al caso far valere i loro titoli di reclamo.

E. Si osserva però espressamente che coll' attivazione del nuovo catasto stabile nel regno lombardo-veneto avrebbero a cessare i sopraddetti contributi speciali per parte dei proprietarj di case pel titolo di maggiore spesa da incontrarsi in dispendiose opere di difesa in pietra o muro, al pari di quanto fin d' ora si pratica per riguardo agli argini di terra lungo i fiumi, e ciò perchè secondo il nuovo ritardo nello stabilire il futuro censo de' fabbricati avrebbe luogo un diffalco di quei contributi ove fossero in seguito riscossi. Parrebbe quindi più ovvio che in allora, come già si pratica attualmente per l' imposta fondiaria, il censo dei fabbricati fosse da determinarsi in ragione dell' intiera rendita di un edifizio senza alcun diffalco pei summentovati contributi, facendo in vece cessare l' ulteriore esazione.

Vienna, il 13 maggio 1839.

Firmat. RANIERI.

(N.° 63.) *Procedura ne' casi di contrabbando con attruppamento.*

17 agosto 1839.

N.° 427-105. CIRCOLARE.

L' imp. regio Giudizio superiore di finanza per la Lombardia alle imp. regie Giudicature provinciali delle finanze.

In occasione d' un caso particolare il pereccelso imperiale regio giudizio supremo di finanza con venerato decreto 3 corrente agosto, n.° 269-33 si è degnato di dichiarare che se in un contrabbando con attruppamento non esiste un'associazione dalla legge riguardata come banda di contrabbandieri, le contravvenzioni commesse dai singoli membri dell' attruppamento non sono imputabili agli altri membri quai complici, se non che quando questi possono essere considerati tali dietro le disposizioni generali del § 24 della legge penale di finanza.

Tale dichiarazione viene comunicata a tutte le imperiali regie giudicature provinciali di finanza della Lombardia ad opportuna loro norma nei contingibili casi.

Milano, il 17 agosto 1839.

Barone MAZZETTI, PRESIDENTE.

GIUSTI, Vicesegret.°, *Protocollista di Consiglio.*

(N.° 64.) *Determinazioni vicereali intorno al pagamento delle tasse pei tagli nei boschi dei comuni e degli stabilimenti tutelati.*

20 agosto 1839.

N.° 28266-3236. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Furono promossi dei dubbj sui seguenti punti:

a) sul tempo in cui eseguire il pagamento al regio erario della tassa, ora ridotta all' otto per cento, pei tagli nei boschi dei comuni e degli stabilimenti tutelati;

b) sul calcolo della tassa stessa, cioè se in ragione dell' estensione dei boschi o del valore delle legne tagliate;

c) sulla esenzione dalla tassa per le fascine strettamente necessarie agli usi domestici dei parrochi, per la legna e per le piante occorrenti onde riparare le case poste nei fondi parrocchiali, e pei pali per le viti;

d) finalmente sulla misurazione dei boschi che sarebbe stata ordinata cogli articoli 3 e 5 della legge 21 maggio 1811.

Presi gli opportuni concerti coi competenti aulici dicasteri, S. A. I. il serenissimo arciduca

vicerè si è compiaciuta di emettere con rispettato decreto 3 agosto corrente, n.° $\frac{8077}{V.R.}$ le seguenti graziose determinazioni, cioè:

« *Ad a*) All' effetto di agevolare ai co-
» muni e stabilimenti tutelati il mezzo di ri-
» trarre dalle loro proprietà tutto l' utile pos-
» sibile, la tassa all' erario per patto espresso
» da inchiudersi nei singoli contratti sarà ver-
» sata *tanto nella vendita assoluta di taglio*,
» *quanto nelle affittanze a legna crescente* sulla
» prima rata di pagamento del taglio, anzichè
» all' istante in cui si rilasciano le licenze,
» com' era stato disposto col mio decreto
» 28 marzo 1831, n.° $\frac{2664}{V.R.}$ (circolare governa-
» tiva 18 aprile 1831, n.° 10219-1415).

» *Ad b*) La tassa verrà calcolata in ra-
» gione del valore della legna sino all' attiva-
» zione del nuovo regolamento forestale, an-
» zichè in ragione dell' estensione del taglio
» della legna, giusta l' articolo 18 della legge
» 28 settembre 1811.

» *Ad c*) A norma dei calcoli fatti nella
» fissazione delle congrue dei parrochi sarà
» mantenuta provvisoriamente in Lombardia e
» non sarà estesa alle provincie venete la fa-
» cilitazione di tenere esenti dalla tassa che
» sarebbe dovuta all' erario le fascine, i rami
» secchi tagliati, il legname d' opera ed i
» pali per le viti.

» *Ad d*) La misurazione dei boschi ordi-
» nata cogli articoli 3 e 5 della legge 21 mag-
» gio 1811 fu in alcuni luoghi incominciata,
» ma venne ben tosto abbandonata perchè
» sarebbero occorse delle grandi spese, e
» perchè bastar potea la dimostrazione som-
» maria disposta dalla legge 5 giugno 1811
» all' art. 10. In forza appunto di tali motivi
» ed in pendenza del detto nuovo regolamento
» si prescinderà dal dar opera alla misura-
» zione predetta. »

Le presenti determinazioni vengono comunicate a cotesta delegazione provinciale per norma e perchè ne curi l' esecuzione nella sfera delle sue attribuzioni, non senza darne la conforme comunicazione agli agenti boschivi ed a tutti i dipendenti uffici incaricati dell' amministrazione o vigilanza sopra i comuni o stabilimenti pubblici, anche di culto.

Milano, il 20 agosto 1839.

HARTIG.

(N.° 65.) *I volontarj devono essere accettati al servizio militare senza riguardo alla loro età, purchè abbiano la statura di cinque piedi ed un pollice.*

24 agosto 1839.

N.° 29234-2652. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Con governativa circolare in data 30 dicembre 1838, n.° 41844-2810 venne fatta conoscere a cotesta regia delegazione la sovrana risoluzione 12 novembre detto anno, colla quale venne ordinato che in conformità alla determinazione emanata colla precedente sovrana risoluzione 30 maggio 1836 per le provincie tedesche anche relativamente al regno lombardo-veneto per chi entra volontariamente in servizio militare non abbia a mettersi per condizione una determinata età, ma soltanto una piena fisica idoneità al militare servizio.

Ora sopra il dubbio promosso dal comando generale militare del regno lombardo-veneto presso l' imp. regio consiglio aulico di guerra relativamente all' età degli stessi volontarj, la cancelleria aulica unita di concerto col suddetto aulico dicastero ha trovato di dichiarare quanto segue:

Siccome per la sovrana risoluzione 30 marzo 1836, e propriamente in virtù della successiva risoluzione sovrana 12 novembre 1838 comunicata all' imp. regio governo coll' aulico dispaccio 6 dicembre stesso anno, n.° 29823-2192 per chi entra volontariamente in servigio militare non deve mettersi per condizione una determinata età, ma soltanto una piena fisica attitudine al servigio militare, e con ciò si è derogato alla precedente prescrizione della prima parte del § 45 della patente di coscrizione 1820 relativamente all' età minima de' volontarj, così ne consegue che tutt' i volontarj senza distinzione, i quali si presentano tanto durante una leva, quanto fuori del periodo di tempo stabilito per l' esecuzione della medesima, devono essere accettati nel militare senza riguardo alla loro età.

Sulla dimanda poi contemporaneamente fatta dal suddetto comando generale militare se i volontarj che vengono accettati dal delegato provinciale, egualmente che quelli i quali, giusta la seconda parte del § 45 della predetta patente di coscrizione, avessero già servito, debbano avere la statura di cinque piedi ed un pollice prescritta pei supplenti, ovvero soltanto la statura ordinaria di cinque piedi stabilita per le reclute in genere delle provincie lombardo-venete, la cancelleria aulica

riunita, parimente d'accordo coll' imp. regio consiglio aulico di guerra, ha determinato che quelli i quali prendono volontariamente servizio nell' armata, senza distinzione se essi abbiano o no servito nel militare, devono avere la statura di cinque piedi ed un pollice.

Ciò si comunica a cotesta regia delegazione per opportuna sua norma e direzione e per la partecipazione che può occorrere alle autorità dalla medesima dipendenti.

Milano, il 24 agosto 1839.

PER S. E. IL SIGNOR GOVERNATORE,

SALM.

(N.° 66.) *Non può essere nominato protocollista di consiglio presso un tribunale chi si trova in istato di parentela ed affinità col capo o con un consigliere del tribunale medesimo.*

24 agosto 1839.

N.° 10325. CIRCOLARE.

L' imp. regio Tribunale d' appello generale alle imp. regie prime Istanze giudiziarie della Lombardia.

In occasione di un emerso dubbio S. M. I. R. A. si è degnata di dichiarare, mediante veneratissima sovrana risoluzione 2 luglio anno corrente comunicata dal supremo senato in Verona col decreto aulico 16 andante, n.° 2799, che al posto di protocollista di consiglio presso un tribunale collegiale non possa essere nominato un impiegato il quale col capo o con un consigliere del tribunale medesimo si trovi in istato di parentela od affinità nei gradi indicati nella veneratissima risoluzione sovrana 27 novembre 1838.

Il che si comunica alle prime istanze giudiziali per loro norma.

Milano, il 24 agosto 1839.

MAZZETTI, PRESIDENTE.

RONER, *Consigliere.*

(N.° 67.) *Esenzione da dazio dell' argento vivo che viene spedito nel regno lombardo-veneto con certificato di nazionalità.*

26 agosto 1839.

N.° 14429-2569. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Magistrato camerale alle imperiali regie Intendenze delle finanze.

Con ossequiato dispaccio 31 luglio 1838, n.° 26853-1825 l' eccelsa imperiale regia camera aulica generale ha trovato di approvare la pratica in corso di ritenere esenti da dazio le spedizioni dell' argento vivo che arrivano nel regno lombardo-veneto accompagnate dal certificato di nazionalità, e con successivo dispaccio 6 agosto corrente, n.° 34343-2386 ha dichiarato che tale trattamento venga esteso agli altri oggetti che si smerciano dall' imperiale regia fattoria delle miniere in Trieste, e che s' introducono sotto scorta di regolari ricapiti comprovanti la loro origine nazionale.

Tanto si rende noto a cotesta intendenza per opportuna sua norma e dei dipendenti uffici esecutivi.

Milano, il 26 agosto 1839.

G. B. MALGRANI.

(N.° 68.) *Trattamento daziario per gli oggetti introdotti dall' estero non per commercio, ma ad uso proprio dell' introducente, sotto condizione di poterli esportare allorchè egli abbandona la dimora in questi stati.*

28 agosto 1839.

N.° 14389–2562. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Magistrato camerale alle imperiali regie Intendenze delle finanze.

L' eccelsa imperiale regia camera aulica generale con riverito dispaccio 24 luglio prossimo passato, n.° 39042–2010 ha trovato di ordinare che riguardo al trattamento da usarsi nel caso in cui taluno chieda d' introdurre oggetti per uso proprio dall' estero per un determinato periodo di tempo, sotto condizione di poterli esportare allorchè abbandona la dimora in questi stati, si debba osservare quanto segue:

« Desiderando taluno d' introdurre nel territorio dogamale per un determinato periodo di tempo, e sott' obbligo della riserva della riesportazione, degli oggetti per uso proprio dall' estero o da un territorio estradoganale con esenzione dal dazio, qualora questi oggetti non appartengano alla categoria di quelli

d'immediata consumazione nello stretto senso della parola, e non siano nuovi, ma abbiano delle chiare e visibili tracce dell'uso che se ne è fatto, e si trovino inoltre tanto in riguardo alla loro qualità, come per la loro quantità proporzionati non solo alle circostanze della persona che desidera d'introdurli, ma ben anco appropriati all'uso per cui debbono servire, la concessione relativa potrà essere accordata

a. dalle intendenze di finanza pel periodo di *tre mesi;*

b. dal magistrato camerale pel periodo di *sei mesi,* e ciò sotto le cautele prescritte a norma del trattamento delle merci che s'introducono per essere trasformate, apparecchiate o perfezionate. Trattandosi d'importazioni per un periodo di tempo più lungo, o mancando alcuna delle accennate condizioni, tale concessione dovrà essere invocata dall'eccelsa camera aulica.

» Per le figure di cera, gli oggetti d'arte e gli animali di altri climi che s'introducono colla riserva di riesportarli si procederà in consonanza alle disposizioni della tariffa daziaria. »

Tanto si partecipa a cotesta intendenza onde all'evenienza del caso curi di uniformarsi alle accennate disposizioni.

Milano, il 28 agosto 1839.

G. B. MALGRANI.

(N.° 69.) *Trattamento di dazio delle pietre di lavagna.*

2 settembre 1839.

N.° 14741–2613. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Magistrato camerale alle imperiali regie Intendenze delle finanze.

L'eccelsa imperiale regía camera aulica generale avendo rimarcato che non si procede in modo uniforme per parte degli uffici daziarj nel trattamento di dazio delle *pietre di lavagna* per tetti, a fine d'introdurre un metodo uniforme, ha con dispaccio 31 scorso giugno, n.° 30919–1161 ordinato che le pietre di lavagna pei tetti si debbano daziare come *tegole e mattoni comuni* col dazio di carantani trentasei (car. 36) per l'entrata e carantani quattro (car. 4) per l'uscita per ogni mille pezzi.

Tanto si partecipa a cotesta intendenza per propria norma e per l'opportuna comunicazione ai dipendenti uffici.

Milano, il 2 settembre 1839.

G. B. MALGRANI.

(N.° 70.) *È concesso ai coscritti il termine di un mese per la presentazione dei supplenti.*

3 settembre 1839.

N.° 30675-2777. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

All' oggetto di agevolare la presentazione dei supplenti al servizio militare, la quale per la fatta esperienza è nel regno lombardo-veneto congiunta con gravi spese e difficoltà, viene dalla cancelleria aulica riunita di concerto coll' imperiale regio consiglio aulico di guerra stabilito in via provvisoria il termine di trenta giorni per dare un supplente.

Quest' aulica determinazione comunicata al governo dall' imperiale regia cancelleria aulica riunita con dispaccio 9 agosto prossimo passato, n.° 24886-1604 si fa conoscere a cotesta imperiale regia delegazione provinciale per opportuna sua norma e direzione.

Milano, il 3 settembre 1839.

PER S. E. IL SIGNOR GOVERNATORE,
SALM.

(N.° 71.) *Applicazione del dazio all'acquavite, arrak, rhum ed altri liquori spiritosi.*

4 settembre 1839.

N.° 14742-2614. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Magistrato camerale alle imperiali regie Intendenze delle finanze.

L'eccelsa imperiale regia camera aulica con ossequiato dispaccio 4 agosto prossimo passato, n.° 30158-1133 ha rimarcato che con evidente mira a defraudazione dei diritti della finanza in alcuni punti di confine s'introducono vini e principalmente acquavite, arrak, rhum ed altri liquori spiritosi in grandi recipienti di vetro, i quali vengono dichiarati *bottiglie*, e come tali daziati secondo il dazio minore.

Dichiarando pertanto che per bottiglie la vigente tariffa non intende altri recipienti che quelli che circolano di solito in commercio sotto una tale denominazione, ha col succitato dispaccio prescritto che se i mentovati liquidi vengano presentati in recipienti oltrepassanti l'ordinaria grandezza delle bottiglie e dinotanti l'intenzione di defraudare la finanza ne' suoi diritti, dovrà pei medesimi esigersi non il dazio minore, ma bensì il maggiore

stabilito pel caso che vengano introdotti in recipienti.

Ciò si comunica a cotesta imperiale règia intendenza per sua norma e per le debite istruzioni agli uffici da lei dipendenti.

Milano, il 4 settembre 1839.

G. B. MALGRANI.

(N.° 72.) *Norme per l'ammissione agl' impieghi di contabilità presso le delegazioni provinciali.*

5 settembre 1839.

N.° 30865-4750. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Dietro i concerti presi coll' imperiale regia cancelleria aulica riunita, piacque a S. A. I. R. il serenissimo arciduca vicerè di abbassare mediante venerato rescritto 21 agosto anno corrente, n.° $\frac{8253}{V.I.}$ le seguenti norme tendenti ad uniformare nei due governi del regno lombardo-veneto il metodo in corso per l' ammissione agl' impieghi di contabilità presso le delegazioni provinciali.

1.° È nella facoltà del regio delegato di ammettere due praticanti presso la rispettiva ragioneria provinciale. Ove altri se ne presentino, la loro nomina spetta al governo; sarà dal delegato comprovata la necessità della loro assunzione.

2.° I candidati debbono avere una scrittura chiara e leggibile, avere assolte le classi di umanità, o le scuole tecniche con buon profitto; quelli che potranno comprovare di aver percorsi anche gli studj filosofici saranno preferiti.

3.° Scorso un anno al più, dovranno i candidati assoggettarsi ad un esame presso la regia delegazione, sotto la presidenza di un aggiunto di delegazione, innanzi al ragioniere in capo ed al ragioniere coadjutore, nelle materie amministrative e di contabilità.

Quando nel relativo esperimento riescano bene istruiti, saranno dichiarati abili a concorrere ai posti di ragioneria provinciale; se però l'esame non fosse risultato soddisfacente, ma il candidato avesse mostrato della capacità, gli si potrà concedere la replica dell'esame stesso dopo un dato tempo, ed ove anche questa volta non si ottenesse un felice risultato, dovrà essere licenziato.

4.° Coloro pertanto che possono comprovare i predetti studj, e che praticarono un anno

presso una congregazione municipale, presso un ragioniere approvato o presso una commissaría distrettuale, potranno essere ammessi agli esami di cui al n.° 3, e corrispondendo con soddisfazione, essere collocati presso le ragionerie addette alle regie delegazioni provinciali, venendo loro rilasciata la premessa dichiarazione di capacità ad aspirare agl' impieghi di ragioniere provinciale.

5.° Da ultimo riguardo alla prestazione del giuramento si dovrà osservare la pratica in corso per gli altri praticanti delle regie delegazioni.

Tanto si comunica alle regie delegazioni provinciali per la conforme esatta osservanza, ben inteso che di tutte le nomine che verranno fatte di mano in mano giusta il § 1 dovrà rendersene informato il governo colla trasmissione del prospetto delle qualifiche personali.

Milano, il 5 settembre 1839.

PER S. E. IL SIGNOR GOVERNATORE,

SALM.

(N.° 73.) Maximum *dell' età stabilito pei capitolanti per poter fare il supplente.*

7 settembre 1839.

N.° 30129–2732. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

In aggiunta alla governativa circolare 2 agosto p.° p.°, n.° 25926–2314 ed in relazione ad una nota dell' imperiale regio comando generale militare lombardo-veneto in data 16 agosto p.° p.°, n.° 3492 Q., si partecipa a cotesta imp. regia delegazione provinciale che i capitolanti sono idonei a fare il supplente nei corpi delle truppe lombardo-venete fino a che, all' epoca dell' ultimazione della propria capitolazione, non abbiano ecceduto il 37.° anno d' età, e pei sottufficiali il 40.°

Milano, il 7 settembre 1839.

PER S. E. IL SIGNOR GOVERNATORE,
SALM.

(N.° 74.) *Applicazione del dazio d'entrata alla carta da disegno della stessa materia della carta velina ed a quella detta* cartone colorato.

17 settembre 1839.

N.° 15890–2814. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Magistrato camerale alle imperiali regie Intendenze delle finanze.

L' eccelsa imperiale regia camera aulica con ossequiato suo dispaccio 21 agosto prossimo passato, n.° 35393–1307, sopra rapporto dello scrivente circa all' applicazione del dazio d'entrata per alcune specie di carta da disegno, ha dichiarato che quella formata da materia di carta velina dovrà assoggettarsi al dazio di fiorini 10 per centinajo netto di Vienna, ossia di lir. 53,55 per quintale metrico già stabilito per la carta fina alla rubrica n.° 97 della vigente tariffa, e che all' incontro quella detta cartone con rivestimento a colore dovrà daziarsi con 50 carantani al centinajo già detto, ossia con lir. 4,45 al quintale metrico indicato alla rubrica n.° 98 della tariffa stessa.

Ciò si comunica a cotesta imperiale regia intendenza per sua norma e per le debite istruzioni ai dipendenti uffici.

Milano, il 17 settembre 1839.

G. B. MALGRANI.

(N.° 75.) *Trattamento dei terreni impiegati per le strade ferrate riguardo alle prediali, e delle imprese di siffatte strade pel contributo arti e commercio.*

25 settembre 1839.

N.° 33507-4021. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Sull' argomento del modo di trattare il terreno impiegato per le strade ferrate riguardo alle prediali, e l' impresa di siffatte strade riguardo al contributo arti e commercio, l' imperiale regia cancelleria aulica riunita ha trovato di determinare e dichiarare mediante ossequiato dispaccio 3 corrente, n.° 21729-2538 che tale terreno debba senz' eccezione essere assoggettato all' imposta fondiaria, e che tali imprese sieno collocate circa il modo del contributo nella classe I.ª ed al massimo quoto della centrale, cioè in italiane lire 250 da riscuotersi a Milano od a Venezia secondo che la sede principale dell' impresa sarà fissata nell' una o nell' altra delle preindicate città.

In quanto alle imprese di costruzioni di strade ferrate, saranno esse da trattarsi come ogni altra impresa di costruzione per conto

dei terzi secondo le vigenti direttive, non occorrendo speciali disposizioni per la costruzione delle strade ferrate.

Tanto si partecipa a cotesta imp. regia delegazione per conveniente intelligenza e norma analogamente al succitato dispaccio dell' imperiale regia cancelleria aulica riunita.

Milano, il 25 settembre 1839.

PER S. E. IL SIGNOR GOVERNATORE,

SALM.

(N.° 76.) *Norme da seguirsi rispetto al godimento degl' indennizzi d' alloggio o dell' alloggio in natura a favore degl' impiegati quando cessino dal servizio o siensi resi defunti.*

30 settembre 1839.

N.° 16530-3167. **CIRCOLARE.**

L' imperiale regio Magistrato camerale agli Uffici da esso dipendenti.

Per l' esatta osservanza nei contingibili casi si accompagna copia quì acchiusa di un dispaccio 11 dicembre 1834 trasmesso dall'eccelsa imperiale regia camera aulica generale a questo magistrato camerale, con ossequiato decreto 31 agosto prossimo scorso, n.° 7704-680 e contenente le norme da seguirsi rispetto al godimento degl' indennizzi d' alloggio o dell'alloggio in natura a favore d' impiegati quando questi cessino dal servizio oppure siansi resi defunti.

Milano, il 30 settembre 1839.

G. B. MALGRANI.

Al n.° 7704-680 del 1839.

Al n.° 16530-3167 Mag.^e Cam.^le

Copia del dispaccio 11 *dicembre* 1834, *n.°* 49875-4774 *abbassato dall' imperiale regia Camera aulica generale a tutte le Amministrazioni superiori di finanza.*

In seguito all' avanzatasi domanda per quanto tempo gl' impiegati o le superstiti loro famiglie abbiano diritto di continuare nel godimento degli indennizzi dell'alloggio o delle abitazioni in natura nel caso che tali impiegati o cessino dal servizio oppure si rendano defunti, resta stabilito quanto segue all' uopo di un procedimento uniforme in tutte le provincie.

Rispetto *alle abitazioni in natura* si mantiene in vigore la massima sin quì osservata, giusta la quale l' impiegato di finanza che cessa dal servizio, oppure la famiglia di un defunto impiegato sono tenuti di sgombrare l' alloggio tostochè lo richiegga il servizio, e ciò senza diritto ad indennizzo di sorte alcuna.

Qualora però pel disimpegno del servizio non si rendesse necessaria la cessione di tutti i locali componenti l' abitazione, si dovrà col mezzo delle amministrazioni distrettuali di finanza ed a sollievo della parte che deve abbandonare l' abitazione far luogo ad un accomodamento tra quest' ultima e l' impiegato che subentra in sua vece, affinchè la parte stessa possa rimanere nell' abitazione in natura per alquanto tempo ancora, la cui durata dovrà essere determinata con riflesso alle concorrenti circostanze.

Rispetto *all' indennizzo d' alloggio* dovrà distinguersi se nel luogo in cui l' impiegato che cessò dal servizio attivo oppure si rese defunto teneva il suo domicilio, siano o no in osservanza determinati termini legali di disdetta delle affittanze.

Nel secondo caso cesserà di regola il godimento dell' indennizzo d' alloggio collo stesso giorno col quale fu soppresso il soldo del rispettivo impiegato.

Nel primo caso cotesta imperiale regia....... invocherà di volta in volta la decisione di questa camera aulica generale, il che dovrà eseguirsi anche nel secondo caso qualora l' indennizzo d' alloggio venisse corrisposto all' impiegato non mensualmente col soldo, ma a determinati più lunghi termini.

(N.° 77.) *Casi ne' quali può aver luogo la concessione di privati sepolcri fuori del recinto dei cimiteri.*

30 settembre 1839.

N.° 33696–2570. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Essendo stato rappresentato se dopo l' emanazione del regolamento sulla sepoltura dei cadaveri umani (pubblicato colla governativa notificazione 20 ottobre 1838, n.i 29011–2484 = 31198–2649) potessero usarsi delle facilitazioni in alcuni casi speciali, onde permettere la tumulazione in sepolcri privati fuori dei cimiteri pubblici, l' eccelsa cancelleria aulica riunita mediante dispaccio 18 luglio anno corrente, n.° 16310–1066 ha dichiarato, nulla aversi a cangiare di quanto è dal regolamento prescritto, nè permettersi facilitazioni in via di eccezione, e ciò tanto meno che non siano punto esclusi dai recinti dei cimiteri i sepolcri a volta destinati per singole famiglie e decorati con bei lavori d' arte.

Potere non pertanto aver luogo qualche concessione in alcuni rari casi speciali degni di particolare riguardo e da esattamente

esaminarsi; ma la stessa cancelleria aulica non credersi autorizzata a concedere delle eccezionali facilitazioni di per sè e senza farne argomento di rapporto, al quale rapporto essa non potrebbe prestarsi che nel caso ove la relativa domanda fosse onorata dell' augusta segnatura di S. M. I. R.

S. A. I. l' arciduca vicerè, ordinando con decreto 7 corrente, n.° 8423 di attenersi nei contingibili casi alle suenunciate norme date dall' aulico dicastero, ha poi anche ingiunto, accadendo di dover riferire sopra alcuna supplica, debbasi sempre aver riguardo al verificarsi o no delle speciali circostanze di *eminenti titoli di merito* per l' individuo che fosse il soggetto della dimanda, ed anche della scarsezza o meno di clero in alcuna diocesi, in quanto che l'esaudimento dell' istanza portasse l' istituzione di qualche beneficio ecclesiastico per celebrazione di messe nella chiesa od oratorio presso il sepolcro privato, il quale beneficio ecclesiastico potesse poi darsi in titolo a chierici per essere ordinati sacerdoti.

Si comunicano le suespresse superiori dichiarazioni ed ingiunzioni a cotest' imperiale regia delegazione, ond' abbia ad uniformarvisi all' evenienza che le si presentassero istanze o venisse richiesta d' informare per concessioni come sopra.

Col sopra citato aulico dispaccio venne poi anche dichiarato che rispetto al § 29 del regolamento pubblicato colla detta notificazione 20 ottobre 1838 fu per fallo di scritturazione, incorso nella minuta originale, che si sostituì la particella *e* ad *o* là dove dicesi *con multa da due a cinquanta lire* E *con arresto da uno ad otto giorni,* e quindi nulla ostare al toglimento di questo errore, ritenendo la particella disgiuntiva *o* per l'effetto dell'applicazione dell'una o dell'altra delle ivi comminicate penali, e non di entrambe cumulativamente.

Se ne rende intesa cotesta magistratura provinciale per sua norma, e coll'incarico di fare corrispondente partecipazione alle imperiali regie preture della provincia per l'effetto dell'antidetta applicazione.

Milano, il 30 settembre 1839.

HARTIG.

(N.° 78.) *Supplimento ai regolamenti dell' imperiale regio istituto di scienze, lettere ed arti in Lombardia.*

SUPPLIMENTO

ai regolamenti dell' imp. regio istituto di scienze, lettere ed arti in Lombardia.

Sovrana risoluzione 31 agosto 1839
communicata con aulico dispaccio 5 settembre, n.° 5720-1810.

In vece dell' uniforme nero ricamato in seta verde a rami d'ulivo, come era indicato nell'art. 13 del regolamento organico, i membri effettivi dell' imperiale regio istituto porteranno l'uniforme dello stato col ricamo e colore del collare e delle mostre prescritto per gl' imperiali regj stabilimenti scientifici.

Ai membri effettivi spetta la classe sesta di rango.

Il presidente ed il vicepresidente vengono fregiati nelle pubbliche solennità di una medaglia d'oro portante l' effigie di S. M. Tale distintivo sarà portato dal presidente al collo con catena d' oro, e dal vicepresidente con un nastro dei due colori dello stemma di queste provincie.

Dispaccio vicereale 22 novembre 1838, n.° 12156.

Il mezzo del quale si serve l'imperiale regio istituto per rendere di pubblica ragione i proprj atti e le memorie che si leggono nelle sue adunanze è il nuovo giornale dello stesso istituto sostituito alla biblioteca italiana.

Nel caso che siano per mancare materie sufficienti per alimentare il nuovo giornale, saranno invitati i membri effettivi a somministrare per esso qualche articolo, il quale anche dai membri pensionati non potrà richiedersi se non se tutto al più ogni due mesi.

Dispaccio aulico 2 dicembre 1839, n.° 8163-2414.

I membri effettivi prendono il rango secondo il tempo della loro nomina, ed in caso di nomina contemporanea secondo la loro età.

La scelta dei membri onorifici e corrispondenti dell'istituto viene assoggettata alla conferma del governo.

(N.° 79.) *Nuove prescrizioni per l'ammissione dei candidati e dei praticanti di concetto presso le autorità camerali e di finanza.*

2 ottobre 1839.

N.° 34721-4229. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L' imperiale regia camera aulica generale ha partecipato al governo le prescrizioni che di conformità a venerata sovrana risoluzione 13 agosto anno corrente avranno effetto per l'avvenire nell' ammissione dei candidati e dei praticanti di concetto presso le autorità camerali e di finanza.

Di siffatte prescrizioni viene pur data communicazione a cotesta delegazione analogamente a rispettato dispaccio 21 agosto detto, n.° 36886-2261 della sullodata camera aulica generale nell' acchiusa versione italiana delle determinazioni suespresse, affinchè ne prenda intelligenza e renda di esse istrutte, ove occorra, le autorità subalterne.

Milano, il 2 ottobre 1839.

PER S. E. IL SIGNOR GOVERNATORE,

SALM.

N.° 36886-2261. *Copia.*

S. M. riguardo al procedere per l'ammissione dei candidati di concetto e praticanti per le dirigenti autorità camerali e di finanza si è degnata con sovrana risoluzione 13 agosto anno corrente di stabilire pel tratto successivo i seguenti cambiamenti essenziali nelle determinazioni finora prescritte:

1.° L'ammissione dei candidati di concetto è concessa ai capi delle aziende camerali e di finanza entro il numero stabilito per ognuna delle medesime.

2.° La candidatura finora sussistita presso l'azienda camerale e di finanza e fondata nella prescrizione di questo dicastero 13 marzo 1832, n.° 43983-3909 è abolita.

Il candidato pel servizio di concetto deve essere sottomesso prima ad una prova della sua capacità, assiduità e moralità, la quale durerà almeno sei settimane ed al più lungo tre mesi. Per questo esercizio di prova ha da essere sottoposto ad un consigliere dell'azienda o ad un capo di distretto, il quale farà rapporto preciso sulla idoneità del medesimo entro il tempo destinato dal capo dell'azienda.

3.° Il candidato di concetto, riuscendo favorevole il rapporto, sarà ammesso subito con decreto e giuramento alla pratica regolare dei concetti ed assegnato a tal fine ad un' amministrazione distrettuale o da impiegarsi presso l'azienda medesima. In caso di rapporto sfavorevole però il candidato è da assolvere dagli esercizj ulteriori di concetto.

4.° In vece degli esami diversi sussistenti presentemente pel servigio camerale avrà luogo un solo esame, cui il praticante di concetto si sommetterà trascorso un anno e prima che spiri il secondo

anno dopo l'ammissione alla pratica di concetto propriamente detto.

5.° Questo esame unitamente alla penale per contravvenzione di finanza e delle relative prescrizioni ha da corrispondere a tutti gli oggetti prescritti nella sovrana risoluzione 9 giugno 1829 intimata nel decreto ministeriale della camera aulica 24 giugno 1829, n.° 4118 pei praticanti di concetto da ammettersi alla camera aulica generale.

L'esame avrà luogo esclusivamente presso il tribunale superiore delle finanze, per cui un tribunale di finanza del circondario può a tal fine essere delegato.

La commissione di esame, tranne due consiglieri del tribunale superiore di finanza da determinarsi nel modo di pratica, sarà ancora composta di un secondo consigliere dell'autorità provinciale di finanza da nominarsi dal capo di quest' ultima.

Negli esami le commissioni a ciò destinate si atterranno esattamente alle determinazioni contenute nella sovrana risoluzione 9 giugno 1829 e nel § 190 dell'istruzione d'ufficio per le autorità ed uffici destinati per l'applicazione della legge di finanza sullo scopo di questi esami e sulla direzione sotto la quale sono da eseguirsi.

Sul risultato dell' esame si concerterà il tribunale superiore di finanza coll' amministrazione camerale di finanza, ed essendo l'esaminato stato trovato capace secondo l'intelligenza di ambe le autorità, ne verrà informato mediante decreto del tribunale superiore.

Qualora nascendo un risultato dell'esame non del tutto soddisfacente e si riconoscesse ammissibile la ripetizione del medesimo, si accorderà entro il termine di sei mesi. Ben inteso del resto che i praticanti di concetto che passano alla camera

aulica generale avendo subito l'esame presso il tribunale superiore di finanza nel modo prescritto e con buon esito, non hanno all'uopo di questo passo a subire più altro esame. In via di eccezione si conserva per l'avvenire l'esame sussistito presso la camera aulica generale circa quegl'individui che venissero autorizzati pei dipartimenti della camera aulica generale destinati per gli affari ungheresi e transilvani.

Inoltre gl'individui che potranno comprovare buoni risultati sugli esami sostenuti per la camera aulica, qualora siano intenzionati di subire l'esame del tribunale superiore di finanza, hanno da essere interrogati sulla legge penale per contravvenzioni di finanza e sulle relative prescrizioni.

6.° Le presenti determinazioni riguardo all'ammissione e all'esame dei praticanti trovano anche applicazione all'azienda superiore delle imperiali regie poste, alle direzioni delle fabbriche di tabacco, alla direzione del lotto con riguardo dell'organizzazione di queste autorità in guisa che anche i praticanti di concetto delle medesime, previo impiego in via di prova, la cui direzione resta in facoltà all'amministrazione superiore delle poste, al direttore dell'azienda del lotto e dei tabacchi, e che terminato il saggio della capacità hanno in termini eguali come quelli dell'azienda camerale di finanza da subire l'esame presso il tribunale superiore di finanza.

7.° *Per ciò che concerne i praticanti di concetto e gli ascoltanti delle autorità politiche e di giustizia*, i quali passano alle autorità direttive di finanza, si concederà ai medesimi per subire l'esame il termine dal decorso del primo anno al decorso del secondo *dopo il loro passaggio*. Se però i medesimi si conoscessero sufficientemente istrutti, non

si ha difficoltà di comprendere il loro servizio anteriore nel predetto termine, così che prima ed anche prima del passaggio sono da ammettersi dietro dimanda all' esame, se il loro tempo del servizio in totale dopo il loro primo impiego giunga al tempo di un anno o lo ecceda.

Vienna, il 21 agosto 1839.

(N.° 80.) *Gli esattori non possono estendere la escussione fiscale agli affittuali, locatarj e debitori del contribuente moroso.*

10 ottobre 1839.

N.° 35762–5478. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Sul quesito, se pel § 58 della sovrana patente 18 aprile 1816 l' escussione fiscale ivi conceduta all' esattore possa anche estendersi agli affittuali, locatarj e debitori del contribuente, il governo con decreto 2 febbrajo 1838, n.° 43006–6967 del 1837 ebbe ad interpellare le delegazioni, quale fosse la pratica osservata nella rispettiva provincia; e dalle risposte avute ebbe a rilevare che essa non è uniforme.

Portato l'oggetto alla superiore cognizione, l'eccelsa imp. regia cancelleria aulica con ossequiato dispaccio 17 settembre p.° s.°, n.° 23757-2777 ha dichiarato quanto segue:

Il menzionato art. 58 dispone che l'esattore abbia da dirigere agli affittuali, locatarj, agenti economici e debitori del contribuente moroso il pagamento delle somme di sua ragione, che essi tengono per conseguenza de' loro obblighi verso i medesimi a sconto del suo arretrato d'imposte, ma nè quest'articolo, nè il susseguente parifica il rifiuto di accomodarsi a tale diffida in termini precisi per le sue conseguenze al ritardo del contribuente a pagare l'imposta, e perciò una tale parificazione non potrebbe dedursi da quegli articoli, se non che dimostrandola inerente allo spirito della sovrana patente ed ai principj generali di diritto.

Un'estensione del privilegio fiscale, prescritto contro il moroso contribuente, anche ai debitori privati, come sono pure le persone indicate nel § 58, e che non possono considerarsi costituite in diretto rapporto coll'amministrazione pubblica per l'estinzione dei debiti d'imposta de' loro direttarj o creditori, sarebbe in opposizione allo spirito della patente, come traspira in ispecie dai §§ 51 e 79.

Contro l'argomentazione de' principj generali di legge si eleva la considerazione che

l'esattore rappresenterebbe nell'esigenza di tali crediti il creditore, e che non potrebbe vantare altri titoli e pretese che non aveva questi.

Il locatore ed affittuario o creditore non ha il diritto dell'escussione fiscale verso i suoi affittuali, conduttori e debitori, e quindi non ispetta neppure all'esattore che lo sostituisce di prevalersi del privilegio fiscale.

Ciò si comunica a cotesta regia delegazione per la corrispondente istruzione da darsi alle commissarie distrettuali ed autorità comunali; non meno che agli esattori, onde conoscano l'inammissibilità dell'applicazione dell'escussione fiscale alle persone ed ai casi indicati nell'art. 58 della patente, vegliando poi essa per la corrispondente esatta osservanza.

Milano, il 10 ottobre 1839.

PER S. E. IL SIGNOR GOVERNATORE,

SALM.

(N.° 81.) *Disposizioni relative alle tasse che si riscuotono a profitto esclusivo dei comuni.*

4 novembre 1839.

N.° 37777-5782. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L' eccelsa cancelleria aulica ha convenuto coll' imperiale regia camera aulica generale che l' ufficio della verificazione dei pesi e misure, quale venne finora disimpegnato dall' amministrazione camerale, sia per l' avvenire devoluto all' autorità politica, eccettuata la parte tecnica, che continuerà ad appartenere all' ufficio delle zecche. Restano però da determinarsi l' epoca e le modalità più opportune per attivare la misura di tale passaggio, per la quale non va ad alterarsi nulla nelle vigenti disposizioni legislative in tale proposito e nelle tasse relative spettanti al regio tesoro, solo che si renderà necessario un nuovo provvedimento riguardo alla procedura punitiva per le contravvenzioni, mentre la legge 25 agosto 1809 (già d' altra parte abolita colla nuova legislazione sulle contravvenzioni di finanza) non valerebbe più per la procedura in oggetto di politica amministrazione.

Ma intorno a tutto ciò il governo si riserba di comunicare in seguito le ulteriori determinazioni dell' autorità superiore.

Avendo poi rilevato la prefata cancelleria aulica dal precorso carteggio su quest' argomento, che nel territorio lombardo-veneto si sono mantenute in varj comuni delle gravezze, le quali sia pel titolo, sia per le forme non si possono considerare come consone all' attuale legislazione, ma mancanti del tutto od in parte almeno della sanzione legale, e che in alcuni luoghi tali gravezze si percepiscono dalla regia finanza per sè sola, e colla compartecipazione del comune in altri luoghi, il reddito viene tutto goduto dal comune, ha dichiarato altresì che per le prime si è posta di concerto coll' imperiale regia camera aulica generale, per cui seguiranno a suo tempo le provvidenze opportune, e che del resto circa alle seconde, cioè rispetto alle gravezze o tasse di esclusiva appartenenza dei comuni, viene da essa stabilito quanto segue:

1.° Le tasse comunali per introduzione, esportazione e transito di generi in comuni aperti, come rivestite di niun titolo di legalità, devono cessare immediatamente, come pure le tasse sopra le vendite relative sotto qualunque denominazione sussistano.

2.° I diritti comunali per misurazione e pesatura di derrate e liquidi non possono essere riscossi se non a carico di que' contraenti i quali volontariamente amassero di ricorrere al pubblico misuratore o pesatore stabilito dal comune, tolto ogni espresso obbligo di doversene prevalere, e ritenuta la fissazione d' una tassa modica approvata dalla competente autorità tutoria.

3.° Le tasse comunali *stagj postiggi* (terratico plateatico) che sono sancite dalla legge 12 gennajo 1809, e che più propriamente rappresentano il canone d'affitto per uso d' uno spazio comunale, debbono essere esattamente conformi a tale loro indole, e non si deve introdurre nulla nell' applicazione e nelle forme d' esazione che serva a nascondere sotto tale denominazione altri aggravj meno legali o vessatorj pel traffico.

Ciò si partecipa alle delegazioni provinciali in adempimento di rispettato dispaccio dell' eccelsa cancelleria aulica 22 settembre prossimo passato, n.° 27639–2914 e per opportuna loro intelligenza e norma, con incarico altresì di curare la precisa esecuzione delle premesse disposizioni relative alle tasse che si riscuotono a profitto esclusivo dei comuni.

Milano, il 4 novembre 1839.

D' ORDINE DEL SIGNOR GOVERNATORE,

CRESPI.

(N.° 82.) *Normale delle competenze dovute agli impiegati di finanza per trasferta in causa di procedura sopra contravvenzioni di finanza.*

12 novembre 1839.

N.° 18218–3235. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Magistrato camerale alle imperiali regie Intendenze delle finanze.

Sul dubbio elevato da taluna delle intendenze intorno alle misure di compenso delle spese di viaggi per gl' impiegati di finanza in causa di procedure per contravvenzioni, si richiama per norma alle imp. regie intendenze

1.° Che a termini del § 925, n.° 2 della legge penale di finanza le relative competenze sono regolate da speciali disposizioni in conformità alle massime relative ai viaggi degli impiegati ed inservienti in oggetti di giustizia punitiva, e quindi che le liquidazioni saranno operate a tenore della tariffa annessa alla governativa circolare 23 aprile 1824, n.° 4439, applicando all' intendente di finanza il trattamento fissato pei consiglieri del tribunale, quello del personale subalterno dei tribunali e dei pretori agl' impiegati di finanza dell' ottava classe, quello degli aggiunti pretori e

giudici politici agl' impiegati di finanza della classe nona, e quello finalmente dei cancellieri ed altri subalterni agl' impiegati della classe decima, undecima e duodecima, seguendo pure le misure della tariffa medesima per le competenze dovute ai periti e testimonj, come fu già ordinato colle circolari 26 aprile e 18 giugno 1839, n.° 6438 e n.° 8284 del magistrato camerale;

2.° Che in forza di ossequiata determinazione di S. A. I. 12 settembre 1836, n.° 10342 comunicata alla direzione di contabilità centrale con dispaccio del magistrato 20 detto mese, n.° 18126 è provvisoriamente permesso sotto le avvertenze espresse nella tariffa 23 aprile 1824 che, oltre alle spese di viaggio ivi fissate nella prima colonna, vengano corrisposte anche le diete assegnate nella quarta colonna pel tempo consunto, secondo l' indicata ripartizione del giorno in tre periodi ciascuno di 8 ore, sempreché si verifichi e sia dimostrato e comprovato dalla propria superiorità che un consesso od un impiegato non potesse restituirsi alla residenza entro il primo giorno della partenza.

Milano, il 12 novembre 1839.

G. B. MALGRANI.

(N.° 83.) *Le spese di pedaggio che si fanno dagl' impiegati che viaggiano per oggetti di servizio devono essere giustificate colla produzione delle relative bollette.*

20 novembre 1839.

N.° 39946-6089. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L' imperiale regia camera aulica, dietro i concerti presi col direttorio generale dei conti, ha trovato di determinare che riguardo a quegl' impiegati dello stato che in occasione di viaggi per oggetti di servizio si servono della posta, e debbono presentare i conti di loro competenze, allegandovi le bollette dei pedaggi, sia da attenersi alle pratiche finora in corso, di maniera che le competenze di pedaggio esposte dai medesimi saranno da ritenersi liquide solo allora quando ne sia giustificato il pagamento con la produzione della relativa bolletta o di un attestato postale che comprovi il fatto pagamento.

Cotesta regia delegazione provinciale, a cui si comunica la predetta superiore determinazione in obbedienza ad ossequiato dispaccio

15 ottobre prossimo passato, n.° 42953-4744 del prefato aulico dicastero, la riterrà a propria norma in relazione al già pubblicato avviso 10 giugno prossimo passato, n.° 20204-2338.

Milano, il 20 novembre 1839.

PER S. E. IL SIGNOR GOVERNATORE,

SALM.

(N.° 84.) *Schiarimenti alla circolare governativa 22 giugno 1839, n.° 19960-3031 sul modo di elezione dei deputati centrali e provinciali.*

20 novembre 1839.

N.° 40484-6164. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Il governo veneto sottopose due dubbj all' eccelsa cancelleria aulica sull' applicazione delle veneratissime sovrane risoluzioni state diramate dallo scrivente governo col circolare decreto 22 giugno pross.° pass.°, n.° 19960-3031 relativamente al modo di elezione dei deputati centrali e provinciali.

Uno risguardava l'ubicazione del possesso fondiario, e cioè se fosse o no necessario che il candidato possedesse almeno parte del prescritto estimo nel comune proponente; l'altro se l'esclusione dalla seduta, ordinata dalle prefate sovrane risoluzioni, si debba estendere a tutti i membri, la di cui elezione può essere posta a votazione; e se debba o no mantenersi tale esclusione durante tutta la discussione e votazione.

Ora la stessa eccelsa cancelleria aulica nell'evadere gli accennati dubbj con ossequiato dispaccio 24 scorso ottobre, n.° 33628-3430 si è compiaciuta di rimettere copia della data soluzione, secondo la quale parlando del primo dubbio, si deve ritenere che basti *per la proponibilità d'una persona qual deputato centrale o provinciale da parte d'una domanda comunale, che la medesima abbia il possesso prescritto entro la provincia.* E rispetto all'altro quesito sarebbe stato dichiarato nella detta soluzione quanto segue: *essere cioè chiaro assai il testo dell'aulico decreto alle parole* « quando nella votazione ecc. » da non lasciare ragionevole dubbio che l'esclusione dalla seduta si debba estendere a tutti i membri, la cui elezione può essere posta a discussione. Non si disse ivi punto doversi i medesimi assentare solo nel momento de' dibattimenti sulla loro

persona, ed anzi si previdero le conseguenze avvenibili della loro mancanza durante tutta la discussione e votazione.

Di ciò si rendono consapevoli le delegazioni provinciali in aggiunta al citato circolare decreto 22 giugno prossimo passato, n.° 19960-3031 e per opportuna loro intelligenza e norma.

Milano, il 20 novembre 1839.

HARTIG.

(N.° 85.) *Le attribuzioni del vicedelegato provinciale, cessando un tal posto, passano al 1.° aggiunto.*

16 dicembre 1839.

N.° 43807-6669. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Intorno alle modificazioni che fossero da introdursi nelle istruzioni per le delegazioni provinciali lombardo-venete in conseguenza della soppressione dei posti di vicedelegato provinciale, l'eccelsa cancelleria aulica riunita con ossequiato dispaccio 21 scorso novembre, n.° 33542-3454 ha dichiarato quanto segue:

« Cessando un posto di vicedelegato provinciale, le relative attribuzioni contemplate dai §§ 29 e 30 delle istruzioni suddette dovranno di loro natura passare al 1.° aggiunto, che verrà nominato in rimpiazzo, subentrando quest' ultimo in tutto al vicedelegato provinciale quanto al disimpegno delle relative incumbenze. Con ciò rimane pure provveduto per gli altri paragrafi di esse istruzioni, che fanno menzione dei vicedelegati provinciali. »

Di ciò si rendono consapevoli le regie delegazioni provinciali per opportuna loro intelligenza e norma allorchè si verificherà il caso sopra contemplato.

Milano, il 16 dicembre 1839.

PER S. E. IL SIGNOR GOVERNATORE,

SALM.

(N.° 86.) *Casi ne' quali i municipj e le rappresentanze comunali possono reclamare contro le decisioni dell' autorità provinciale o governativa.*

16 dicembre 1839.

N.° 43515-3871. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

In un caso particolare S. A. I. e R. il serenissimo arciduca vicerè con rispettato decreto in data 3 aprile 1832, n.° 3271 ha trovato di dichiarare quanto segue: « Bisogna » distinguere nei municipj due qualità, cioè » la prima di amministratori del patrimonio » comunale e di conservatori del comune se» condo le leggi che regolano il regime e » l' amministrazione comunitativa; la seconda » di esecutori degli ordini del governo in » tutto ciò che riguarda gli attributi gover» nativi e le autorità regie. Nella prima qua» lità nessuno potrebbe togliere alle città e » ai comuni quella permissione che viene » accordata dal sovrano ad ogni privato di » ricorrere in appello e in terza istanza contro » le determinazioni delle autorità o provin» ciali o governative di cui si credessero » gravati. Nella seconda qualità di esecutori

» degli ordini del governo per l'amministra-
» zione regia sussiste l'incompetenza nei cor-
» pi municipali di presentar reclami contro
» decisioni di materie estranee ai loro attri-
» buti. Nel primo caso poi possono essi bensì
» inoltrare le loro rimostranze all'autorità su-
» periore, ma questo non gli esime dall' ob-
» bligo di uniformarsi intanto alla decisione
» governativa secondo la massima dell'arti-
» colo V del decreto 4 marzo 1803 portante
» il regolamento per la decisione delle cause
» di pubblica amministrazione. »

Avendo ora la prefata A. S. I. e R. ordinato mediante rispettato decreto in data 6 andante, n.° 11963 d'informare le autorità comunali della summentovata sua determinazione, onde così evitare incompetenti reclami in oggetti che non concernano propriamente il patrimonio e l'interesse pecuniario del comune sia nei casi di *pubblico ornato*, sia in altri casi, il governo comunica a cotesta imperiale regia delegazione tale superiore decisione perchè voglia farla conoscere tanto ai municipj, come alle rappresentanze comunali per opportuna loro norma e notizia.

Milano, il 16 dicembre 1839.

PER S. E. IL SIGNOR GOVERNATORE,

SALM.

(N.° 87.) *Disposizioni relative ai trovatelli che vengono al possesso di una sostanza di qualche entità.*

30 dicembre 1839.

N.° 45222–3411. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali
(meno quella di Sondrio).

In seguito a dispaccio aulico 21 novembre prossimo scorso, n.° 35640–2169 ed in relazione al decreto 17 agosto 1822 del dicastero supremo di giustizia comunicato colla notificazione governativa 8 ottobre 1822, n.° 31525-3318 si partecipa a cotesta regia delegazione essere stato superiormente stabilito: 1.° che i *trovatelli*, i quali per qualunque siasi via vengono al possesso di *beni immobili* od anche di *mobili di qualche entità*, non sono da dimettersi in via d' ufficio dalle pie case, ma che il determinare sull' ulteriore loro dimora nell' istituto o sulla loro sortita da questo spetta al tutore loro destinato dai tribunali ed al superiore giudizio pupillare; 2.° che riguardo alle spese incontrate per tali trovatelli dall' istituto, questo ha diritto assoluto al risarcimento, ma dalla somma delle spese

medesime devesi sottrarre l'importo della tassa pagata all' atto dell' accettazione.

Cotesta regia delegazione renderà nota tale superiore disposizione a cotesta direzione delle pie case degli esposti, chiamandola alla fedele di lei osservanza sempre sino e quanto lo permette la diversa sistemazione del luogo pio, per la quale non fosse incorso la consuetudine di pagare tasse di accettazione per gli esposti introdottivi.

Milano, il 30 dicembre 1839.

PER S. E. IL SIGNOR GOVERNATORE,

SALM.

(N.° 88.) *Le mense vescovili non possono essere nominate deputati nei comuni del regno lombardo-veneto.*

31 dicembre 1839.

N.° 45764-6976. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

S. M. I. R. A. con veneratissima risoluzione del 27 novembre prossimo passato si è degnata di dichiarare *che le mense vescovili non possano essere nominate deputati nei comuni del regno lombardo-veneto.*

Si partecipa all' imperiale regia delegazione provinciale questa sovrana risoluzione perchè ne sia curata l' esatta esecuzione, dandone comunicazione a chi occorre.

Milano, il 31 dicembre 1839.

PER S. E. IL SIGNOR GOVERNATORE,
SALM.

(N.° 89.) *Prescrizioni pei subeconomi e sindaci capitolari intorno all' uso ed al calcolo da farsi delle monete al corso legale ed al corso abusivo.*

31 dicembre 1839.

N.° 44245-5353. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali.

La disposizione che obbliga i subeconomi ed i sindaci capitolari a rendere i conti delle amministrazioni ad essi affidate con l' indicazione dei valori espressi a moneta austriaca stata adottata all' intento di ottenere in siffatte operazioni la necessaria uniformità, non importando la conseguenza che si abbia per ciò a procurare l' effettivo numerario al corso legale con certa perdita sulle valute che varia secondo il vario corso dei cambj su le piazze diverse; e poichè su questo particolare risulta discrepante l' intelligenza del metodo da seguirsi e la pratica in fatto adottata dai subeconomi e sindaci capitolari, così volendo il governo togliere di mezzo ogni difficoltà ed ovviare al pregiudizio sia degli amministratori, sia dei patrimonj amministrati, trova di prescrivere

per l'immancabile osservanza anche nei rendiconti riferibili alla gestione dell'anno rurale ora scaduto quanto segue:

1.° La riduzione delle lire milanesi in lire austriache, qualunque sia il corso abusivo delle valute che si saranno ricevute, debba sempre farsi in base alla sovrana patente 1.° novembre 1823, giusta la quale lir. 100 di Milano corrispondono ad austr. lir. 88,27,5.

2.° Eccettuate le imposte prediali e quelle altre passività che per avventura fossero vincolate a moneta legale, del resto tutti gli altri pagamenti, quali sarebbero le spese di campagna (comprese le migliorie nelle quali vengono erogati gl'intercalari di vacanza), le limosine delle messe, gli onorarj ai vicarj spirituali, le competenze delle parti ed anco gl' *interinali depositi* nelle casse provinciali, debbansi eseguire colle monete allo stesso corso abusivo con cui furono ricevute.

3.° Soltanto pel pagamento delle imposte e delle passività vincolate a moneta austriaca, e così pure per gl'investimenti di somme nell'acquisto di cartelle o presso le casse di risparmio è loro permesso di concambiare le valute ricevute al corso abusivo in moneta legale, e darsi credito ne' conti delle relative perdite, da giustificarsi però con dimostrazione.

4.° Il cambio permesso come sopra dovrà essere limitato al puro bisogno nei soli casi che il beneficio non abbia rendite sue proprie convenute pagarsi a moneta austriaca al corso legale, con che supplire alle preaccennate spese di carichi prediali, ecc.

5.° Se dopo pagati i carichi prediali con moneta legale propria del beneficio ne risultasse un avanzo, dovranno i subeconomi servirsene pel pagamento al corso abusivo delle altre spese di cui al n.° 2 non vincolate alla moneta legale, e darsi debito nei conti sotto la rubrica *proventi diversi ordinarj e straordinarj* dell' utile che ne sarà per derivare.

La delegazione vorrà dare sollecita comunicazione delle premesse disposizioni ai singoli subeconomi e sindaci capitolari, raccomandandone l' immediata e stretta osservanza.

Milano, il 31 dicembre 1839.

HARTIG.

(N.° 90.) *Facoltà ai praticanti ed impiegati presso gli uffici esecutivi di finanza di compiere gli studj politico-legali sotto determinate condizioni.*

31 dicembre 1839.

N.° 22118-3916. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Magistrato camerale alle imperiali regie Intendenze delle finanze.

L' eccelsa imperiale regia camera aulica generale con ossequiato suo dispaccio 13 dicembre cadente, n.° $\frac{6763}{F.F.}$ trasmise allo scrivente magistrato copia di un decreto che l' imperiale regia commissione aulica degli studj ha diramato ai varj governi della monarchia, col quale viene comunicato che, sopra consulta dell' eccelsa prelodata camera aulica generale, S. M. I. R. A. con veneratissime risoluzioni 20 giugno e 3 ottobre prossimi passati si è degnata di permettere che agl' impiegati e praticanti presso gli uffici esecutivi di finanza, cioè addetti agli uffici doganali di controlleria e del dazio di consumo, i quali hanno compito con successo favorevole il corso degli studj filosofici, possa accordarsi di fare in via suppletoria e durante il loro servizio il corso degli studj politico-legali dietro loro supplica

da presentarsi all' autorità loro direttamente preposta.

Di tali graziosissime sovrane risoluzioni si rende edotta cotesta imperiale regia intendenza per la corrispondente diramazione ai dipendenti uffici esecutivi, avvertita che nel caso d' insinuazione d' istanze dovrà ella, mediante rapporto sulla sussistenza dei preaccennati requisiti e col proprio parere se nel concreto caso non possa arrecare pregiudizio al sovrano servizio l' invocata concessione, farne sollecita trasmissione allo scrivente magistrato, cui in forza del succitato aulico dispaccio è riservato di decidere sulla loro ammissibilità.

Milano, il 31 dicembre 1839.

G. B. MALGRANI.

(N.° 91.) *Elenco delle patenti di privilegio diramate dal 1.° luglio a tutto il 31 dicembre 1839, accordate a diversi inventori ed artisti sotto le condizioni e colle norme volute dalla sovrana patente 31 marzo 1832, non che delle relative estinzioni, rinunzie, ecc.*

N.° 206. N.° 22248-2509.

Ai *fratelli The Losen* proprietarj di una fabbrica privilegiata di panni a Ritterfeld V. O. W. W. per anni due e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 16 maggio 1839 e da dispaccio aulico 27 detto n.° 16959-1301, per l' invenzione « di rendere impermeabili tutt' i filati di lana » pecorile, seta, lino, cotone, corde, tessuti, non che » stoffe di feltro e qualunque specie di cuojo. »

N.° 207. N.° 22248-2509.

A *Tommick Giuseppe* parrucchiere a Vienna, Rossau n.° 89, per cinque anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 16 maggio 1839 e da aulico dispaccio 27 detto n.° 16959-1301, per l' invenzione ed il miglioramento « nella fabbricazione dei seguenti oggetti: 1.° di rimesse » per uomini conservando il vertice naturale senza farne » un artifiziale. Le molle sono costrutte in guisa che le » parti sensibili della testa non ne sono toccate; 2.° di

» una specie di vertice e ricci da dame che non hanno
» bisogno di essere pettinati; 3.° di una specie di ricci
» di capelli che non hanno bisogno di essere avvolti
» intorno al pettine, per cui non hanno l'inconvenienza
» dei soliti ricci a pettine; 4.° di una specie di ricci
» di capelli sopra forcelle denominati chiome d'aumento
» per rimpiazzare i capelli caduti. »

N.° 208. N.° 22248–2509.

A *Friedreich Antonio* fabbricatore di pipe a Theresienfeld n.° 37 V. U. W. W. per anni due e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 16 maggio 1839 e da dispaccio aulico 27 detto n.° 16959–1301, pel miglioramento « nella » fabbricazione delle teste da pipe di argilla. Da una » massa di terra diversamente composte acquistano dette » pipe una durata particolare, e coprendole di una ver» nice diventano lucenti e non sudano. »

N.° 209. N.° 22248–2509.

A *Rehmann Salomone* negoziante a Vienna n.° 581 per due anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 16 mag» gio 1839 e da aulico dispaccio 27 detto n.° 16959–1301, per l'invenzione « di rendere possibile, mediante » un apparecchio comodo che consiste in un tubo a » foggia di tromba acustica che corre tirato da una

» corda, a colui che trovasi nel legno di mettersi in
» relazione col cocchiere o col domestico che trovasi
» dietro la carrozza. »

N.° 210. N.° 22248–2509.

A *Ries Giuseppe F.* fabbricatore di clavicembali a Vienna, Landstrasse n.° 384, per due anni, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 16 maggio 1839 e da dispaccio aulico 27 detto n.° 16959–1301, pel miglioramento « intorno ai clavicembali : 1.° di con-
» solidare mediante pergamena lingue battenti rese dop-
» piamente movibili sotto la sedia di riposo del mar-
» tello, in guisa che il clavicembalo senza interrom-
» pere il meccanismo può essere disfatto, appoggiandosi
» l'asticciuola sulla sedia di riposo, e non già la testa del
» martello; queste lingue battenti afferrano il becco, per
» cui si ottiene il tuono più vigoroso. Siffatta operazione
» è applicabile a tutti gl' istromenti di clavicembali;
» 2.° di servirsi di un nuovo metodo di puntellatura in
» vece della nota puntellatura a canne, consistente in
» una stanga di ferro piatta, la quale è soltanto visibile
» sulla cassa armonica, per cui si aumenta la forza del-
» la puntellatura, il basso acquista maggior oscillazione,
» e la cassa è di minor peso. Questo miglioramento
» può essere applicato ai clavicembali a tavolino » (*).

(*) Non essendosi dal *Ries* stipulato il segreto, la descrizione del suo miglioramento resta ispezionabile negli uffici di registratura governativa.

N.° 211. N.° 22248–2509.

A *Di Wurmbrand* conte *Guglielmo* imp. regio ciambellano e proprietario della signoria Liblin e della fabbrica di vitriolo a Weisgrün per cinque anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 16 maggio 1839 e da aulico dispaccio 27 detto n.° 16959–1301, pel ritrovato « di » fabbricare senza difetto il così denominato vetro di » acqua in un modo applicabile in grande, e servirsene » come patina contro l'incendio sopra legno, tela, pa- » glia, carta, ecc., come preservativo del legno contro » la putrefazione, dei metalli contro la ruggine, non che » come vernice di stoviglie, come cemento per statue » rotte, pietre, vasellami, ecc., come mezzo attacca- » ticcio sopra piani lisci, come vetro, metalli, ecc., » come fondamento di una specie particolare di pittura, » in cui la soluzione del vetro d'acqua serve in vece » dell'olio, dell'acqua, della colla, ecc. Può anche ser- » vire come miglioramento di mattoni e tegole, come » vernice di mobili ordinarj e per varie altre cose. »

N.° 212. N.° 22248–2509.

A *Nussbaum Giuseppe* meccanico a Fuschine, distretto di Wippach, circolo di Adelsberg in Illiria, per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 16 maggio 1839 e da aulico dispaccio 27 detto n.° 16959–1301, per l'invenzione ed il miglioramento « 1.° di servirsi di » un sistema affatto nuovo svaporando tutte le qualità » di fluidi, specialmente soluzioni di zucchero, nel vacuo,

» per cui la cottura si diminuisce di un quarto e più,
» lo zucchero non resta tanto esposto al calore, e nep-
» pure vi ha luogo un forte bollore in quel frattempo
» breve, giacchè le bolle di vapore hanno da penetrare
» uno strato di fluido meno denso che negli apparecchi
» del vacuo in uso, e la temperatura del bollire può
» essere conservata nel medesimo grado durante una
» giornata; quindi riguardo allo zucchero la bollitura
» incomincia 10° sino a 12° Réaumur di meno che la
» cottura finita. La prova riesce mediante un apparec-
» chio più sicura o con modi diversi. Una cottura se-
» gue sì presto l'altra che riesce facile con 3 o 4 bol-
» liture di riempire; 2.° di servirsi di un condensatore,
» condensando i vapori dei fluidi, non che disponendo
» il vacuo in tutte le macchine a vapore, il quale in
» piccolissimo spazio offre un piano grande di conden-
» sazione, permettendo inoltre di adoperare un metallo
» di poca forza quando sia bastantemente solido, per cui,
» oltre all'applicazione per la distillazione, è raccoman-
» devole pei locomotivi, specialmente per la condensa-
» zione al di fuori come si pratica sulle barche a vapore;
» 3.° di produrre col predetto condensatore la refrigera-
» zione mediante il fluido da raffreddarsi: per esempio,
» zucchero purgato in vece per mezzo dell'acqua, giac-
» chè un apparecchio apposito di poca circonferenza pro-
» muove talmente l'evaporazione, che prescindendo dal-
» l'acqua refrigerante si risparmia la metà del combu-
» stibile. All'apparecchio di bollitura poi si può aggiun-
» gere un condensatore già sussistente, ed il nuovo
» condensatore ad ogni apparecchio del vacuo sussi-
» stente, combinandovi o no un apparecchio di evapo-
» razione. »

N.° 213. N.° 22248–2509.

A *Schmidl Carlo Gustavo* e *compagno* di Weipert in Boemia, attualmente in Vienna al n.° 447, per cinque anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 16 maggio 1839 e da dispaccio aulico 27 detto n.° 16959–1301, pel ritrovato « di dare uno splendore bellissimo e per» manente ed un apparecchio corrispondente a tutte le » stoffe tessute; per esempio alle produzioni da cal» zettai. »

N.° 214. N.° 22248–2509.

A *Luley Ferdinando* fabbricatore di prodotti chimici a Gratz, Zimmerplatz n.° 188, per anni due e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 16 maggio 1839 e da aulico dispaccio 27 detto n.° 16959–1301, per l'invenzione « di una macchina atta a macinare colori, che toglie » la difficoltà di macinare colori con vernice ed altri » tenaci. Essa è chiusa da un coperchio per macinare » parti polverose, e può essere lavata con olio ed ac» qua senza disfarla, specialmente quando le parti ma» cinate erano fluide. Detta macchina può essere messa » facilmente in movimento da uomini, animali, acqua » o vapore. »

N.° 215. N.° 22248–2509.

A *Leyer Carlo* profumiere a Grätz, Burg-Glacis, per due anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 16

maggio 1839 e da dispaccio aulico 27 detto n.° 16959–1301, per l'invenzione « di una così detta pomata universale di fragole, composta di una qualità di grasso » appositamente purgato e preparato e di fragole aromatiche dei monti, senza aggiungere droghe, olj olezzanti, estratti di fiori, *huiles antiques.* »

N.° 216. N.° 23168–2618.

A *Schwab Guglielmo* ed *Enrico* fabbricatori d'istromenti a Pesth, rappresentati da *Schuller Antonio* dottore in legge ed agente pubblico militare e civile a Vienna n.° 579, per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 25 maggio 1839 e da dispaccio aulico 4 giugno detto n.° 17936–1371, per l'invenzione « di fabbricare pianoforti con corde a molle a foggia di serpenti, e con » molle per appendere, non che pel miglioramento dei » pianoforti finora conosciuti. Questa consiste in ciò che » *a*) ogni piegatura d'una corda forma una molla, il » gran numero delle medesime produce grand' elasticità, » per cui la durata della voce acquista 10 sino a 12 » per 100; *b*) le corde riescono più sonore, e la loro » forma serpentina permette di raccorciare la cassa di » 18 sino a 20 pollici; *c*) le molle elastiche serpentine da » attaccarsi, alle quali è fermata la corda dritta, contribuiscono alla durata dell' accordatura. Il miglioramento poi consiste in ciò che la claviatura può essere » tirata innanzi pel comodo del sonatore, e non è possibile, facendo uso del grimaldello, che i martelli » escano per ciò dalle capsole neppure sonando fortissimamente. »

N.° 217. N.° 23168-2618.

Alla Direzione delle case di lavoro in Venezia per dieci anni, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 25 maggio 1839 e da dispaccio aulico 4 giugno detto n.° 17936-1371, pel miglioramento « delle stuoje fatte da brulla nella casa de' lavori in » Venezia, per le quali in vece della trama di brulla » pettinata si serve di una trama di canna, da che ri- » sulta che si possono fabbricare le stuoje secondo tutta » la grandezza della stanza di un pezzo solo, e molto » più a buon prezzo. »

N.° 218. N.° 23168-2618.

A *Wagenmann* e *Böttger* a Vienna, Wieden n.° 447, per un anno, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 25 maggio 1839 e da dispaccio aulico 4 giugno detto n.° 17936-1371, per l' invenzione ed il miglioramento « intorno alle macchine da caffè, » per cui se ne fabbricano le seguenti: 1.° così dette » macchine idrostatiche a sifone di metallo o vetro, » nelle quali l'acqua trapassando quando bolle è condotta » dallo spazio esterno nell' interno sopra il caffè per » mezzo di un apparecchio di sifone, a fine di estrarne » il caffè mediante la compressione idrostatica; 2.° mac- » chine di simile specie, colla differenza però che il » recipiente dell' acqua si trova nell' interno, ed il vaso » di estrazione intorno a quello; 3.° una macchina che » essendo bollente l'acqua produce il versamento dell'ac- » qua sul caffè mediante un' animella; 4.° macchine da » caffè di due specie con lampade di spirito, che pos- » sono essere considerate come miglioramento di una

» macchina anteriormente privilegiata, le quali accen-
» nano per mezzo di chiavi quando l'acqua è stata ver-
» sata sul caffè » (*).

N.° 219. N.° 23168–2618.

A *Martini Bartolo* e *comp.* a Venezia, S. Geremia, fondamento delle Penitenti n.° 1055, per anni tre e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 25 maggio 1839 e da aulico dispaccio 4 giugno detto n.° 17936–1371, per l'invenzione « di fabbricare tessuti di canapa e cotone, di » far reti ed oggetti simili in modo che riescono dop- » piamente forti, e ponendoli in luoghi umidi, nel mare, » nell' acqua dolce non soffrono di putredine, nè pren- » dono la muffa, e conservano sempre il loro aspetto, » la qualità e pieghevolezza. »

N.° 220. N.° 23168-2618.

A *Lövy Lazzaro* fabbricatore di gomma e *Feigel Enrico* chimico a Praga n.° 187–5 per due anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 25 maggio 1839 e da aulico dispaccio 4 giugno detto n.° 17936–1371, per l'invenzione « di una massa solida, denominata *facilith*, la

---

(*) Le descrizioni delle invenzioni e dei miglioramenti ai numeri 217 e 218 sono ispezionabili negli uffici di registratura governativa, non essendo stato per le medesime chiesto il segreto.

» quale è assai elastica, dura e leggiera, prende la più
» bella pulitura e lucentezza, si lascia tagliare comoda-
» mente, segare e lavorare sul torno. Detta massa è un
» cattivo conduttore del calore, è propria a farne la-
» vori da tornitore, scatole, ecc.; non ha bisogno di
» vernice, e nell'interno ha la medesima qualità come
» nell'esterno. »

N.° 221. N.° 23168–2618.

A *Thielemann Augusto* raffinatore d'olj a Vienna n.° 935 per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 25 maggio 1839 e da dispaccio aulico 4 giugno detto n.° 17936–1371, per l'invenzione « di lampade e
» lanterne, le quali si distinguono da quelle d'argand;
» che la fiamma, essendovi uno stoppino apposito e del-
» l'olio ben purgato, sembra eguale a quella del gas
» ed arde una notte intiera senza soccorso ed alterazione.
» Dette lampade possono essere fornite di paralumi e
» riflessi ed aver una coperta di lanterne con poche
» ombre. Esse si distinguono per nitidezza, solidità e
» semplicità, non gelano nell' inverno, ed hanno una
» macchina per riempirle di olio, per cui possono es-
» sere riempite sino alla precisione di una goccia. »

N.° 222. N.° 23169–2619.

Stubenrauch Pietro argentiere ad Altstadt, circolo di Tabor nella Boemia: estinzione, pel non eseguito pagamento delle prescritte tasse, del privilegio statogli accordato il 20 giugno 1838, come da aulico dispaccio

15 giugno 1839 n.° 19284–1456, pel ritrovato « nella » fabbricazione del così detto *tull* ricamato e de' mer» letti. »

N.° 223. N.° 23170–2620.

A *Leon Giacomo* cessionario di *Leon Augusto* e *figlio*: proroga di tre anni accordatagli per l'esercizio del privilegio a questi ultimi concesso l' 8 marzo 1838, come da dispaccio aulico 8 giugno 1839 n.° 18703–1428, pel miglioramento « nel raffinare l'olio di ravizzone. »

N.° 224. N.° 23683–2692.

A *Delemotte Elia* saponajo a Parigi: proroga di altri due anni concessagli per l'esercizio del privilegio ottenuto il 14 maggio 1834, come da aulico dispaccio 21 giugno 1839 n.° 18831–1434, per l'invenzione « di fab» bricare una nuova specie di sapone onde assodare i » panni ed un' altra di sapone verde. »

N.° 225. N.° 24008–2728.

A *Mola Giovanni Maria* possidente a Lodi e *Rabagliati Giuseppe* negoziante genovese a Milano per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 6 giugno 1839 e da dispaccio aulico 18 detto n.° 19617–1490, pel ritrovato « di un metodo di filare a perfezione la canapa ed » il lino. » .

N.° 226. N.° 24008-2728.

A *Braiegirdle Tomaso* possessore della fabbrica a Gablonz, circolo di Bünzlau in Boemia, per due anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 6 giugno 1839 e da aulico dispaccio 18 detto n.° 19617-1490, pel ritrovato ed il miglioramento « dei telai che tessono da sè « (*Power looms*). Questi telai da mettersi in movimento » da qualsivoglia forza per tessere lana, cotone, lino e » seta sono facilmente messi in movimento per la loro » costruzione semplice, non istrapazzano il materiale » e recano una certa uniformità al tessuto. Mediante i » medesimi e la preparazione della macchina da lisciare » si facilita d'assai l'inalberare, in guisa che durante » l'alberare la macchina per allisciare muovesi conti- » nuatamente. La macchina occupa poco spazio e costa » meno fabbricandola. »

N.° 227. N.° 24008-2728.

A *Holbling Giovanni* economo e tecnico a Vienna, Alservorstadt n.° 30, per anni cinque, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 6 giugno 1839 e da dispaccio aulico 18 detto n.° 19617-1490, per l' invenzione « d'imitare con fusioni metalliche il » corpo umano e le sue parti, specialmente mani e » piedi, per produrre guanti e calzatura assai comodi; » in tale guisa si prevengono i calli, i lupinelli ai pie- » di, i geloni e le esostosi. »

N.° 228. N.° 24008–2728.

A *Dunn Arturo* a Stamford Hill in Inghilterra, rappresentato da *Grenham Giovanni* a Trieste, duraturo sino al 24 agosto 1852 e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 6 giugno 1839 e da aulico dispaccio 18 detto n.° 19617–1490, pel miglioramento « di fabbricare il » sapone. Gl' ingredienti vengono cotti entro recipienti » ermeticamente chiusi. I saponi dei quali la terra sili- » cea fa parte vengono egualmente lavorati entro reci- » pienti; nel primo caso l' operazione per combinare » gl' ingredienti è più breve, v' ha meno cascame e mi- » nori spese; nel secondo caso la terra silicea si com- » bina più facilmente col sapone, e si può precisare » meglio la quantità di terra da unirsi al sapone. »

N.° 229. N.° 24008–2728.

A *Hallmann Ferdinando* fabbro-ferrajo a Hernals n.° 100 per un anno, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 6 giugno 1839 e da dispaccio aulico 18 detto n.° 19617–1490, per l' invenzione « di » una tromba da fuoco. L' albero grande e lungo di » compressione vi è tolto, giacchè la parte posteriore » è alzata da un uomo mediante una leva d' impulso, » ed il congegno può essere messo in movimento per » le ruote posteriori che servono come ruote da slancio, » e la tromba riposa sopra due piccole ruote che ca- » dono in giù per la compressione della leva e vengono » mosse innanzi ed indietro. Vi occorre solamente la » terza parte degli uomini consueti pei quali vi hanno

» sedili sulla tromba. Anche le trombe di specie minori
» possono essere mosse da una ruota da slancio appli-
» cata al lato delle medesime. In vece delle costose casse
» d'aria di metallo si serve di una lamina di ferro, nel
» cui centro è applicato il tubo a foggia di trombetta
» che esce dal coperchio superiore. È tolto il tubo me-
» tallico fra la cassa d'aria e la cassa della tromba, ed
» in vece del tubo della canna v'ha un conduttore di
» pelle, e ad ogni parte è fermato mediante un manico
» a vite. »

N.° 230. N.° 24008-2728.

A *Syrè A. F.* negoziante a Vienna n.° 563 per anni due, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 6 giugno 1839 e da dispaccio aulico 18 detto n.° 19617-1490, per l'invenzione « di una bilan-
» cia perpendicolare orizzontale consistente in due sino
» a sei punti orizzontali, di tre sino a dodici pollici di
» lunghezza di suolo; essa è specialmente atta a servir-
» sene nelle costruzioni per strade, miniere e case, può
» essere fabbricata di qualunque grandezza e forma, non
» è sottoposta ad alcuna interruzione cagionata dal vento,
» trovasi entro un recipiente di vetro, nel quale si può
» osservare esattamente qualunque perturbazione e rende
» superflue le consuete idrometriche » (*).

(*) Le descrizioni delle invenzioni ai numeri 227, 229 e 230 sono ostensibili presso gli uffici di registratura governativa, non essendo stato stipulato per le medesime il segreto.

N.° 231. N.° 24671-2804.

A *Zorn Benedetto*: proroga di un anno concessagli per l'esercizio del privilegio da esso ottenuto il 6 giugno 1835, come da aulico dispaccio 22 giugno 1839 n.° 20341-1545, per un nuovo metodo « di fabbricare » i cappelli di feltro », ferma la limitazione espressa al n.° 77 dell'elenco delle patenti di privilegio inserito nel vol. III, parte 2.ª della raccolta degli atti del governo dell'anno 1836, risguardante l'incollatura dei detti cappelli.

N.° 232. N.° 24938-2834.

Müller Mattia fabbricatore di pianoforti a Vienna: revoca, pel non eseguito pagamento delle prescritte tasse, del privilegio concessogli il 26 gennajo 1839, come da aulico dispaccio 3 luglio detto n.° 21394-1613, per l'invenzione « nel costruire i pianoforti. »

N.° 233. N.° 25132-2854.

A *Marin Adolfo* ingegnere di circolo sotto la firma Nimarsky a Czernowitz per anni cinque, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 12 giugno 1839 e da dispaccio aulico 27 detto n.° 20741-1571, per l'invenzione « di una stufa spirale che ha al di sotto » una cassa rotonda da fuoco, fatta di sassi o mattoni, » ed al di sopra tubi di argilla spirali piegati l'uno » sull' altro della lunghezza di 60 e più piedi, in guisa » che il fumo passa dalla cassa del fuoco in detti tubi

» circondati dall' aria della stanza, deponendo il calore,
» di maniera che raffreddato passa velocemente nella
» canna del cammino. »

N.° 234. N.° 25132–2854.

A *Kellenberger Samuele* a Coira in Isvizzera, rappresentato da *Wieser S.* avvocato a Feldkirch, per cinque anni, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 12 giugno 1839 e da aulico dispaccio 27 detto n.° 20741–1571, per l' invenzione « denomi-
» nata litozincografia a vapore, ovvero l' arte di ristam-
» pare tutte le specie di disegni di litografia o zinco
» sulla carta, seta, cotone o su altra stoffa per mezzo
» di vapore, acqua, o con qualsiasi conosciuta forza,
» per cui la prestezza della compressione può essere
» aumentata il decuplo e più. »

N.° 235. N.° 25132–2854.

A *Weigend Giuseppe* e *Püschner Giuseppe* fabbricatori di bottoni di metallo a Tyssa, circolo di Leitmeritz in Boemia, per anni cinque e colla condizióne del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 12 giugno 1839 e da dispaccio aulico 27 detto n.° 20741–1571, pel ritrovato « di fabbricare lastre smorte
» d'argento e d'oro per farne bottoni smorti metallici con
» laminette d'oro e d'argento, i quali rendono superflui
» quelli provenienti dall' estero. »

N.° 236. N.° 25132–2854.

A *Seuffert Giovanni* meccanico ed al di lui figlio *Seuffert Enrico* a Vienna, Schottenfeld, Kaiserstrasse n.° 191, per anni due e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 12 giugno 1839 e da dispaccio aulico 27 detto n.° 20741–1571, per l'invenzione ed il miglioramento « di costruire il telajo a fettucce, combinato con casse » a sega, a fusoli e colla macchina di *Jacquard*, in » modo che gli archetti finora praticati di ferro possono » essere rimpiazzati da legno di bosso o d' altro legno » duro; essi non isporcano mai, sono meno costosi, » ed il lavoro resta netto. Detti archetti sono anche ap- » plicabili alle casse veloci ed ai battenti; le casse dei » fusoli possono esser fatte con una sino a quattro serie » di navicelle, la cui levata si effettua mediante una » macchina semplice elevante combinata colla macchina » *Jacquard*, e cagiona la salita o la calata della navi- » cella per mezzo del lavoratore stesso. Una macchina » alla *Jacquard* per telai da fettucce venne talmente per- » fezionata, che la pressione e l'alzata si operano dal » basso all' alto. La macchina più grande ha soltanto 18 » pollici d'altezza, e può essere costrutta da 200 sino » a 2400 mattoni. »

N.° 237. N.° 25132–2854.

A *Weber Giovanni* falegname a Vienna, Starhemberggasse n.° 53, per tre anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 12 giugno 1839 e da dispaccio aulico 27 detto n.° 20741–1571, per l' invenzione « d' imbiancare la

» consueta gomma in tavole senza che perda della sua
» bontà : se ne fa una buona politura che non tinge il
» legno, ha bella lucentezza e non costa di più delle
» politure chiare; dei cascami della suddetta gomma di
» politura se ne fabbrica un'altra puramente chiara ed
» assai vantaggiosa, e non eccede il prezzo della poli-
» tura bruna. »

N.° 238. N.° 25132–2854.

A *Pokorny Michele* fabbro-ferrajo a Vienna n.° *68* per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 12 giugno 1839 e da aulico dispaccio 27 detto n.° 20741–1571, pel miglioramento « intorno alle bilance a ponte che in
» qualunque stagione e luogo indicano esattamente il
» peso. »

N.° 239. N.° 25132–2854.

A *Fischer Giorgio* ad Hainfeld V. O. W. W. per due anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 12 giugno 1839 e da dispaccio aulico 27 detto n.° 20741–1571, per il miglioramento e l' invenzione « di fabbricare ap-
» parecchi di fusione, con cui riescono meglio tutte le
» qualità di acciajo fuso, e che possono servire con
» vantaggio per fondere, legare e per assortire altri
» corpi. Con questo apparecchio si fabbricano di prefe-
» renza lime, mediante una macchina atta a tagliare,
» e l' intonacatura per indurire le lime. »

N.° 240. N.° 25132–2854.

A *Zimpel Carlo F.* ingegnere di Nuova Orleans a Pesth, rappresentato da *Treu* e *Nnglisch* a Vienna, Landstrasse n.° 40, per anni due e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 12 giugno 1839 e da aulico dispaccio 27 detto n.° 20741–1571, per l'invenzione « di una macchina » semplice atta a comprimere in una forma la massa » preparata onde fabbricare più mattoni nell'istesso tem- » po, che facilmente possono dalla macchina esser al- » lontanati. »

N.° 241. N.° 25132–2854.

A *Pagliaro Antonio* pesatore a Trieste per anni quattro, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 12 giugno 1839 e da dispaccio aulico 27 detto n.° 20741–1571, per l'invenzione « di una bilan- » cia movibile sopra un carro, colla proporzione dei » pesi in confronto del carico come 1 a' 50, la quale » si può condurre da per tutto e può servire ai mercati » per pesare carri di fieno, di paglia ed altro » (*).

N.° 242. N.° 25795–2913.

Paupié Francesco: estinzione, pel non eseguito pagamento delle prescritte tasse, del quinquennale privilegio

(*) Per norma degli aventi interesse si previene che non essendo stato chiesto il segreto delle invenzioni ai numeri 233, 234 e 241, le descrizioni delle medesime trovansi ostensibili presso gli uffici di registratura governativa.

statogli accordato il 28 aprile 1836 pel ritrovato e miglioramento « di varj apparecchi mediante una caldaja » a vapore per la distillazione, e pei mulini a pila, a » sega ed a grano. »

N.° 243. N.° 26605–3002.

Auhl Giovanni fabbricatore di cappelli di seta a Vienna: estinzione, per indistinta descrizione dell' invenzione formante l'oggetto del triennale privilegio statogli concesso l' 8 marzo 1839, come da aulico dispaccio 10 luglio detto n.° 21883–1651, per l' invenzione ed il miglioramento « di fabbricare cappelli di felpa impenetrabili all' acqua. »

N.° 244. N.° 26660–3007.

A *Contriner Giuseppe* ed al di lui figlio *Leopoldo* a Vienna per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 3 luglio 1839 e da dispaccio aulico 13 detto n.° 22452–1690, pel miglioramento « di tubetti a miccia » per accendere i cigari: le parti per accendere sono » annesse ai tubetti; l' apparecchio è di bella forma e » comodo, accende presto e sicuramente. »

N.° 245. N.° 26660–3007.

A *Slade Giovanni* di Parigi, rappresentato da *Horniker* dimorante in Vienna, per cinque anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia

camera aulica generale 3 luglio 1839 e da dispaccio aulico 13 detto n.° 22452–1690, pel ritrovato « di fabbri-
» care le pelli di diversa specie, non che da una pasta
» fatta da stracci, tappeti di lavoro rilevato, ornamenti
» architettonici, fregi, oggetti di arte, utensili di casa,
» ritratti e cose simili, servendosi di un ferro di com-
» pressione o di forame di getto composto di una me-
» scolanza di bismuto e stagno o di regolo d'antimonio. »

N.° 246. N.° 26660–3007.

A *Kugl Giovanni Nepomuceno*, a *Hutter Francesco Adamo* ingegnere a Vienna per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 3 luglio 1839 e da dispaccio aulico 13 detto n.° 22452–1690, per l'invenzione « di fabbricare i così detti zocchi o dadi di legno
» per uso di ognuno; 2.° per macellai; 3.° per batti-
» lori, per librai; 4.° per fabbri-ferrai, magnani, lat-
» tai, orefici ed argentieri. Facendo uso dei primi non
» si rovinano focolari, cucine e pavimenti; i secondi
» che non debbono essere sfondati in terra movendoli in-
» nanzi ed indietro e che possono essere collocati anche
» sulle volte delle cantine, producono comodi e risparmio
» di spesa; la terza e quarta specie può servire in tutti
» i piani, si muovono da per tutto ed assomigliano ad
» un mobile, e tutti non cagionano la scossa dell'edificio. »

N.° 247. N.° 26660–3007.

A *Herzmanskj Francesco* di Moravia a *Regnier Francesco* d'Aquisgrana per anni cinque e colla condizione

del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 3 luglio 1839 e da dispaccio aulico 13 detto n.° 22452-1690, pel l' invenzione « di sodare per mezzo di una gualchiera il panno non già » per mezzo di colpi, ma colla semplice compressione, » risparmiandovi molta forza impulsiva, il panno si » soda più presto ed è poco esposto al pericolo di buchi » e di lacerazioni. »

N.° 248. N.° 27110-3070.

A *Schonherr Cristiano Guglielmo* a Wiederschlem in Sassonia, rappresentato dal dottor *Schuller* agente pubblico a Vienna n.° 579, per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 23 giugno 1839 e da dispaccio aulico 13 luglio detto n.° 22446-1689, per l' invenzione ed il miglioramento « di una macchina atta a tessere e consistente 1.° in molle particolari, leve angolate, dischi » eccentrici, fili di ferro tirati, ecc., non che in leve » con rulli di frizione per muovere le ale degli utensili » e la cassa; 2.° in un apparecchio particolare per mettere la macchina fuori di movimento; 3.° in una co- » struzione singolare delle navicelle, della direzione delle » navicelle, delle direzioni pel movimento delle selle » e poi nella combinazione dell'asse colla cassa; 4.° in » un nuovo movimento dell' albero per ricevere la fri- » zione, per fermare e regolare il movimento del cilindro » dell' ordito alle estremità in modo eguale; 5.° in una » specie di slitte acciò le ali non siano d' impedimento » movendosi. »

N.° 249. N.° 27110-3070.

A *Paneth Samuele* fabbricatore di panni a Bielitz nella Slesia austriaca per cinque anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 23 giugno 1839 e da dispaccio aulico 13 luglio detto n.° 22446-1689, per l'invenzione « nella » fabbricazione del panno di lana con colori neri, che » ha da ambo le parti eguale apprettatura, eguale de- » cartura, finezza, bellezza e bontà, per cui può essere » portato da ambi i lati. »

N.° 250. N.° 27110-3070.

A *De Milly Adriano Gustavo* fabbricatore privilegiato a Vienna, Wieden, Wohllebengasse n.° 33, per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 23 giugno 1839 e da dispaccio aulico 13 luglio detto n.° 22446-1689, per l'invenzione « di fabbricare con un nuovo » processo una qualità di sapone e con un apparecchio » dall'acido oleoso, il quale sarà introdotto in commercio » sotto il nome *sapone di Milly*. »

N.° 251. N.° 27110-3070.

A *Di Makai Augusto* assessore della tavola del tribunale nel comitato di Crassova o Dravicza, rappresentato da *Rehmann Antonio* negoziante a Vienna n.° 1135, per anni dieci, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 23 giugno 1839 e da dispaccio

aulico 13 luglio detto n.° 22446-1689, per l'invenzione « di effettuare in via secca la segregazione e concentra- » zione delle parti sminuzzate di qualsivoglia corpo se- » condo la grandezza del grano e il peso specifico » (*).

N.° 252. N.° 27110-3070.

A *Kasperkowitz Carlo* passamantiere a Vienna, Schottenfeld n.° 293, per due anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 23 giugno 1839 e da dispaccio aulico 13 luglio detto n.° 22446-1689, per l'invenzione « di » stoffe di lana per uso di tappeti, i quali sono belli, » buoni, durevoli, di buon prezzo, di varj colori e qua- » lità e con disegni in tal modo lavorati che hanno l'aspetto » come se fossero lavorati a mano; se ne serve per co- » prire tavole e casse e possono essere adoperati come » coperte o come coperture di mobili. »

N.° 253. N.° 27110-3070.

A *Müller Carlo* chirurgo a Praga n.° 62 per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 23 giugno 1839 e da dispaccio aulico 13 luglio detto n.° 22446-1689, per

---

(*) La descrizione dell' invenzione al succennato n.° 251 rimane ostensibile presso la registratura governativa agli aventi interesse, non avendo il *Di Makai* chiesto il segreto per la medesima.

l'invenzione « di un' acqua ad uso di tavoletta per cu-
» rare la pelle ed i denti: essa può anche servire per
» l'affumicazione. »

N.° 254. N.° 27110–3070.

Ad *Elegg Samuele* ingegnere meccanico a Londra, rappresentato da *Failoni Giuseppe* a Vienna, Haarmarkt n.° 641, per anni tredici e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 23 giugno 1839 e da dispaccio aulico 13 luglio detto n.° 22446–1689, per l'invenzione « di muovere
» sulle strade ferrate qualunque specie di carriaggio me-
» diante un' animella in combinazione con altri appa-
» recchi meccanici, e ciò con una forza motrice notabile
» prodotta mediante la compressione atmosferica. »

N.° 255. N.° 27110–3070.

Ad *Appel Ignazio* conciatore in alluda a Brünn, sobborgo Dornich, per tre anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 23 giugno 1839 e da dispaccio aulico 13 luglio detto n.° 22446–1689, per l'invenzione
« di dividere ogni pelle o cuojo in due parti servibili,
» delle quali la parte superiore, cioè quella dei peli,
» può essere impiegata per farne marrocchino di varj co-
» lori pei fabbricatori di cappelli, legature di libri e
» per guanti col lustro. La pelle dei buoi e delle vacche
» però serve per carrozze e selle, e la parte inferiore
» di esse verso la carne vien ridotta in pelle di camoscio

» per farne della più forte calzoni, e della più debole
» guanti da lavarsi; le pelli più grandi però vengono
» conciate per coregge di militari e possono anche es-
» sere inverniciate. »

N.° 256. N.° 27110–3070.

A *De Milly Adriano Gustavo* fabbricatore privilegiato a Vienna, Wieden, Wohllebengasse n.° 38, per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 23 giugno 1839 e da dispaccio aulico 13 luglio detto n.° 22446–1689, per l' invenzione « di conciare le pelli d' ogni » specie più presto e meglio che per lo passato, facendo » uso di un nuovo processo, di nuovi mezzi ed ap- » parecchi. »

N.° 257. N.° 27110–3070.

Al *suddetto* per cinque anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 23 giugno 1839 e da dispaccio aulico 13 luglio detto n.° 22446–1689, per l' invenzione « di » fabbricare con nuovo processo, mezzo ed apparecchio » del carbon fossile artificiale che debbe rimpiazzare per- » fettamente il consueto. »

N.° 258. N.° 27110–3070.

A *Piazza Marco* abitante in Milano nel vicolo di S. Carpoforo per anni due e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 23 giugno 1839 e da dispaccio aulico 13 luglio detto

n.° 22446–1689, per l'invenzione « di un consumatore » del fumo applicabile alle lampade appese e da tavolo, » o stufe e cammini che tramandano fumo; se ne possono » fabbricare di varie grandezze, figura e forma esterna. »

N.° 259. N.° 27111–3071.

A *De Orth Lodovico* negoziante a Stuttgard: proroga di un altro anno concessagli per l'esercizio del privilegio statogli accordato il 12 maggio 1838, come da dispaccio aulico 16 luglio 1839 n.° 22737–1710, pel ritrovato « delle macchine composte di cilindri da distendere il » lino, la canapa e la stoppa nella filatura a mano. »

N.° 260. N.° 27240–3515.

A *Kreuse Federico* berrettajo a Vienna: proroga di due anni concessagli per l'esercizio del privilegio triennale da esso ottenuto l'11 luglio 1836, come da dispaccio aulico 5 agosto 1839 n.° 24979–1860, per la scoperta « di rendere impermeabili le stoffe d'estate, il panno » e le pellicce per formarne specialmente delle berrette. »

N.° 261. N.° 27755–3143.

Priss Ferdinando: revoca, per mancanza di novità nell'invenzione, del privilegio quinquennale statogli accordato il 12 maggio 1838, come da dispaccio aulico 20 luglio 1839 n.° 23242–1744, pel miglioramento « di » eseguire la stampa con oro, argento ed altro metallo » battuto sopra la seta, il cuojo, la carta ed il legno. »

N.° 262. N.° 27854-3158.

A *Reithoffer Giovanni Nepomuceno* ed *Odoardo:* proroga di altri due anni loro accordata per l'esercizio del privilegio dai medesimi ottenuto il 17 settembre 1831, come da aulico dispaccio 20 luglio 1839 n.° 23243–1745, pel ritrovato e miglioramento « della gomma elastica da » usarsi per ogni specie di vestiario. »

N.° 263. N.° 27855-3159.

A *Berger Guglielmo Carlo:* proroga di due anni concessagli per l'esercizio del privilegio statogli conferito il 15 luglio 1837, come da dispaccio aulico 20 luglio 1839 n.° 22627–1700, pel miglioramento « dei già » sussistenti sigilli di carta e per l'invenzione dei si- » gilli in foglio. »

N.° 264. N.° 28394-3222.

Breithoffer Giovanni ed *Eduardo.* Avendo i medesimi rinunziato, come da dispaccio aulico 19 luglio 1839 n.° 31385–1270, al segreto della loro scoperta privilegiata nel 17 novembre 1831 consistente in un miglioramento » nella fabbricazione della gomma elastica da ser- » virsene per ogni foggia di vestiario », resta la descrizione dell'ente privilegiato ostensibile presso la registratura dell'imperiale regio governo di Lombardia.

N.° 265. N.° 28713-3252.

Rotti Giuseppe Antonio: estinzione, pel non eseguito pagamento della prescritta tassa, del privilegio quinquennale

concessogli il 5 agosto 1836, come da aulico dispaccio 29 luglio 1839 n.° 24318-1812, per l'invenzione « di » imitare l'oro quasi al vero mediante la combinazione » di varj metalli. »

N.° 266. N.° 29239-3314.

A *Bardaely Adolfo* chirurgo e maestro d'ostetricia a Stanislawow in Galizia: proroga di altri due anni concessagli per l'esercizio del privilegio da esso ottenuto il 12 novembre 1838, come da dispaccio aulico 3 agosto 1839 n.° 24743-1846, per l'invenzione « di una » távola d'aritmetica meccanica per sciogliere i problemi » delle quattro primarie operazioni di aritmetica. »

N.° 267. N.° 29241-3316.

A *Lessmann Filippo*: proroga di un altro anno accordatagli per l'esercizio del privilegio ad esso conferito il 7 luglio 1837, come da dispaccio aulico 5 agosto 1839 n.° 25101-1868, pel miglioramento « nella fabbricazione » di bretelle elastiche. »

N.° 268. N.° 29242-3317.

Ad *Andreus Giovanni*. S. M. I. R. A. con sovrana risoluzione 16 ottobre 1837 comunicata dall'imperiale regia cancelleria aulica riunita mediante dispaccio 23 luglio 1839 n.° 23525-1770 si è clementissimamente degnata di concedergli per quindici anni un privilegio esclusivo « per la navigazione a vapore sul lago Gmunden nell'Austria superiore » da cominciarsi coll' 11 di marzo anno corrente.

N.° 269. N.° 29243–3318.

A *Stenta Luigi* e *Mathey Giuseppe*: cessione loro fatta della parte di privilegio stato concesso il 26 novembre 1835 a *Settmann Enrico*, come da dispaccio aulico 29 luglio 1839 n.° 32854–1336, per l'invenzione ed il miglioramento « di fabbricare qualunque specie di pettini » e manichi di coltelli dal corno di bue, di pecora e » di capra, ecc. »

N.° 270. N.° 29789–3380.

A *Sartorius Federico*: proroga di un anno accordatagli per l'esercizio del privilegio statogli conferito il 2 luglio 1838, come da aulico dispaccio 10 agosto 1839 n.° 25595–1900, per l'invenzione « d'uno scaldavi- » vande. »

N.° 271. N.° 29790–3381.

A *Pergler Giuseppe* di Vienna: proroga di un altro anno concessagli per l'esercizio del privilegio da esso ottenuto il 25 luglio 1836, come da dispaccio aulico 9 agosto 1839 n.° 25475–1892, pel miglioramento « nella » fabbricazione di stivali e scarpe per ambo i sessi. »

N.° 272. N.° 30127–3440.

A *Leitner Giacomo*, sotto la firma *Giacomo Leitner e figlio*: cessione ad esso fatta del quindicennale privilegio da *Leitner Salomone* ottenuto l'11 novembre 1824, come da dispaccio aulico 2 agosto 1839 n.° 33837–1380, per l'invenzione « di stampare cotone. »

N.° 273. N.° 29483–3343.

A *Salvini Andrea* per anni tre, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 15 giugno 1839 e da aulico dispaccio 15 luglio detto n.° 31516–1278, pel miglioramento « intorno alle docce dei tetti. »

N.° 274. N.° 30121–3439.

Frankenberger Francesco possidente in Vienna e *Schlee Fedele* chimico e medico: cessione ad essi fatta da *Kowaczek Francesco* del privilegio dal medesimo ottenuto il 15 aprile 1839, come da dispaccio aulico 2 agosto detto n.° 33641–1371, per l'invenzione ed il miglioramento « nella fabbricazione dell'amido e dello zucchero dai » pomi di terra. »

N.° 275. N.° 30997–3601.

Ad *Ochse P. M.* accademico, litografo e calligrafo ad Ober Döbling n.° 56 per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 22 luglio 1839 e da aulico dispaccio 14 agosto detto n.° 26117–1954, pel miglioramento « intorno » ai parapioggia. Il tetto dei medesimi non è fermo, ma » si muove intorno al suo asse. Le crune finora troppo » deboli delle capsole delle coste sono più forti, e le » crune ed il filo di metallo sono di due metalli diversi, » per cui cessa l'attrito troppo forte, i metalli non ir» rugginiscono, e le coste non si staccano sì presto. Le » coste al luogo della forca non sono traforate, per cui » non s'indeboliscono le coste e non si rompono quando » è forte il vento. Gli estensori non sono forcuti, quindi

„ non vengono più indeboliti. Per questa costruzione
„ degli estensori il parapioggia riesce stretto senza che
„ occorra di tagliare l'osso di balena al lato della forca.
„ Il parapioggia è solido ed ha un bell'aspetto. „

N.° 276. N.° 30997-3601.

A *Punshon Giovanni* ingegnere e meccanico a Vienna, Rossau n.° 137, per anni dieci e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 22 luglio 1839 e da dispaccio aulico 14 agosto detto n.° 26117-1954, pel miglioramento « nella „ costruzione della macchina a vapore con cilindri salienti „ e discendenti, consistente 1.° in un nuovo metodo di „ mettere in movimento le trombe d'aria dei bastimenti „ e di alimento nelle macchine per uso di mare, e la „ tromba d'aria, d'acqua, di calce e di alimento nelle „ macchine per uso di terra; 2.° di condurre con un „ nuovo movimento paralello intorno alle stanghe dello „ stantuffo in linea dritta sopra il cilindro, per cui „ l'attrito della stanga dello stantuffo è tolto nelle bus- „ sole cilindriche d'otturamento; 3.° in un metodo nuovo „ di mettere in movimento le slitte con vapore espan- „ sivo, per cui le macchine per la marina e le miniere, „ oppure macchine presso le quali ha luogo il movi- „ mento retrogrado od avanzato, sono da regolarsi assai „ semplicemente; 4.° nella composizione della macchina; „ 5.° che queste macchine occupano un terzo meno di „ spazio e sono più leggiere delle consuete; che hanno „ minori parti consistenti e minori appoggi movibili; „ che più facilmente s'impadronisce delle animelle; che „ specialmente nei bastimenti a vapore il cilindro prin- „ cipale resterà in linea retta; che i movimenti a dritta

» e sinistra sieno più semplici ed il maneggio più co-
» modo, specialmente riguardo ai bastimenti a vapore.
» Si evita totalmente la compressione della leva delle
» macchine a vapore sul fondo del bastimento. Siffatta
» macchina costa meno delle altre. »

N.° 277. N.° 30997-3601.

A *Gandio Francesco* rappresentante d'una società che promuove l'utilità della torba per quindici anni, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 22 luglio 1839 e da dispaccio aulico 14 agosto detto n.° 26117-1954, per l'invenzione « di preparare la
» torba come combustibile, comprimendola e riducen-
» dola in carbone. »

N.° 278. N.° 31165-3625.

Arnstein barone *Ignazio*: spontanea rinuncia al quinquennale privilegio concessogli l'8 marzo 1839, come da aulico dispaccio 18 agosto detto n.° 26545-1977, per l'invenzione « di una ruota per dare il moto ad ordi-
» gni di ruote. »

N.° 279. N.° 31396-3669.

A *Springer Enrico* del corpo dei bombardieri a Vienna, Leimgrube n.° 27, per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 9 agosto 1839 e da aulico dispaccio 20 detto n.° 26611-1951, per l'invenzione « di una
» macchina atta a mietere, composta di coltelli di mie-
» titura orizzontali e fermati verticalmente sopra un

» arpione verticale, i quali arpioni unitamente ai coltelli
» e mediante rulli e corde perenni ricevono il loro mo-
» vimento di giro e la progressione, ed alla consueta
» ruota della carretta mossa nel modo consueto, per cui
» tutte le piante situate nel cammino della macchina
» vengono tagliate colla necessaria sollecitudine dai col-
» telli mietitori. »

N.° 280. N.° 31396-3669.

A *Lorenz Gaspare* fabbricatore di clavicembali a Vienna, Wieden n.° 125, ed *Abate Stefano* negoziante di clavicembali a Milano n.° 963 per anni due, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 9 agosto 1839 e da dispaccio aulico 20 detto n.° 26611-1951, pel miglioramento « di combinare la cassa armo-
» nica dei clavicembali con coste collocate in quadrato,
» per cui l'istrumento acquista un tuono più forte del
» solito. »

N.° 281. N.° 31396-3669.

A *Hledik Ignazio* falegname a Vienna, sobborgo di Alser, per anni due e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 9 agosto 1839 e da aulico dispaccio 20 detto n.° 26611-1951, pel miglioramento « dei tavolini da *toilette* che
» per la costruzione interna offrono maggior comodo
» ed eleganza. »

N.° 282. N.° 31396-3669.

Ad *Escher Alberto* proprietario di una fabbrica a Feldkirch nel Vorarlberg per anni cinque e colla condizione

del segreto, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 9 agosto 1839 e da dispaccio aulico 20 detto n.° 26611-1951, per l'invenzione « di dare » la così detta cottura alle pelli grevi destinate per suole » entro 14 o 10 settimane, non che la solidità ed il » peso senza impiegare maggior quantità di concia che » al consueto. »

N.° 283. N.° 31396-3669.

Al *suddetto* per anni cinque, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 9 agosto 1839 e da aulico dispaccio 20 detto n.° 26611-1951, pel ritrovato « di organizzare perfettamente le macchine onde » preparare, stendere e raffinare il lino, il cotone, il » filugello ed altre sostanze filamentose, a fine di filarle » di un alto grado di finezza ed eguaglianza » (*).

N.° 284. N.° 31396-3669.

A *Richardson John Guglielmo* maggiore inglese a Londra, rappresentato dal dottor *Eltz* notajo ed avvocato aulico e di tribunale in Vienna, per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 9 agosto 1839 e da aulico dispaccio 20 detto n.° 26611-1951, per l'invenzione « di un processo particolare per rendere impermeabili » le stoffe, come panno, seta, lino, ecc. »

(*) A norma degli aventi interesse si previene che le descrizioni dei privilegi ai numeri 280 e 283 sono ostensibili presso gli uffici di registratura governativa, non essendosi per le medesime chiesto il segreto.

N.° 285. N.° 31396-3669.

A *Braun Giacomo* chimico a Praga n.° 164 per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 9 agosto 1839 e da dispaccio aulico 20 detto n.° 26611-1951, per l'invenzione « di mattoni, i quali senza fuoco e » senza essere cotti vengono fabbricati soltanto da ma» teriali appositi, come argilla, sabbia e specie di terra, » i quali sono durevoli, cattivi conduttori del calorico, » per cui tengono caldo e sono asciutti, portano gran» dissimi pesi, accettano qualunque cemento e superano » in bontà e prezzo modico i mattoni cotti. »

N.° 286. N.° 31397-3670.

Isak Carlo orefice ed argentiere a Vienna: spontanea rinuncia al biennale privilegio concessogli il 12 maggio 1838, come da dispaccio aulico 24 agosto 1839 n.° 27186-2017, per l'invenzione « di un istromento atto a trafo» rare le orecchie per l'introduzione degli orecchini. »

N.° 287. N.° 32551-3875.

Alla Società riunita delle miniere di ferro del principe di Schönburg a Rottenek nella Stiria: proroga di altri due anni alla stessa accordata per l'esercizio del privilegio ottenuto l' 11 agosto 1837, come da dispaccio aulico 26 agosto 1839 n.° 27418-2029, per l'invenzione « di semplificare e migliorare la fabbricazione del ferro » in generale. »

N.° 288. N.° 32831–3923.

A *Sailer Antonio:* proroga di cinque anni accordatagli per l'esercizio del privilegio da esso ottenuto il 30 dicembre 1829, come da aulico dispaccio 30 agosto 1839 n.° 27814–2057, pel miglioramento « delle fogne e per » la preparazione del concime. »

N.° 289. N.° 32832–3924.

A *Kren Francesco* e *Hackl Michele* proprietarj delle miniere di grafite a Kaisersberg: proroga di cinque anni loro concessa per l'esercizio del privilegio stato loro conferito il 17 aprile 1838, come da aulico dispaccio 31 agosto 1839 n.° 27925–2067, per l'invenzione ed il miglioramento « nella fabbricazione dei crogiuoli di » tegole e di stoviglie. »

N.° 290. N.° 33072–3962.

A *Becker Augusto* inverniciatore a Vienna; proroga di altri cinque anni concessagli per l'esercizio del privilegio da esso ottenuto l'11 novembre 1829, come da dispaccio aulico 3 settembre 1839 n.° 28147–2080, pel miglioramento « di stampare alla foggia francese ed in- » glese tutte le specie di recipienti, cioè portasmocco- » latoi, portabicchieri, ecc. da un sol pezzo di tom- » bacco, ottone o latta di ferro. »

N.° 291. N.° 33073–3963.

Bilharz Giovanni Nepomuceno e *Candido*: estinzione, pel non eseguito pagamento delle prescritte tasse, del privilegio stato loro accordato il 28 settembre 1838, come da aulico dispaccio 3 settembre 1839 n.° 28148–2081, per l'invenzione ed il miglioramento « di candele » di nuova composizione così dette stearine. »

N.° 292. N.° 31913–3771.

Ad *Abeles Adolfo* ed *Epstein Caterina*: cessione ad essi fatta da *Epstein Simone* di Carolinenthal presso Praga del privilegio concessogli il 29 marzo 1839, come da dispaccio aulico 22 agosto detto n.° 37184–1547, per « la fabbricazione di un sale per imbiancare e per la » fabbricazione del vetro. »

N.° 293. N.° 32765–3913.

A *Doblhoff-Dier* barone *Antonio* in Vienna n.° 1061 per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 31 luglio 1839 e da aulico dispaccio 24 agosto detto n.° 26851–1997, pel ritrovato « di fabbricare da materie » animali d'ogni specie, specialmente da pesci di mare » e di fiume, molluschi cetacei, da intestini e cose in- » terne di selvaggiumi e volatili, da animali morti varie » specie di grassi solidi e fluidi, un sapone per lavare,

» rassodare nella gualchiera e poi tingere, in che si ac-
» quistano come prodotti secondarj l'ammonio acido car-
» bonico ed acido muriatico, l'acido prussico, il carbone
» animale e la colla di pesce. »

N.° 294. N.° 32765-3913.

A *Zimpel F.* ingegnere americano per le strade di ferro a Vienna n.° 49 per anni due e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 31 luglio 1839 e da aulico dispaccio 24 agosto detto n.° 26851-1997, per l' invenzione « di una macchina onde preparare l'argilla e farne mat- » toni, ecc. »

N.° 295. N.° 32765-3913.

A *Bestandig Clemente* forestale e geometra civile a Linz e *Pkostner Francesco* capo barcajuolo a Linz per due anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 31 luglio 1839 e da aulico dispaccio 24 agosto detto n.° 26851-1997, per l' invenzione « di una nuova ruota » d'arte e di compressione, mediante la quale si naviga » con semplice apparecchio e senza stento in ogni ca- » duta d' acqua senza vapore, su tutte le correnti, sui » fiumi e laghi tanto in su quanto in giù, il che si » può applicare a tutte le macchine mosse dall' acqua, » dai cavalli e dal vapore e con qualunque forza come » meccanismo semplice e con pochissima spesa. »

N.° 296. N.° 32765-3913.

A *Schönberr Cristiano* proprietario di una fabbrica di macchine a Wieder-Schlem in Sassonia, rappresentato da *Schuller* dottor *Antonio* agente in Vienna n.° 579, per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 31 luglio 1839 e da aulico dispaccio 24 agosto detto n.° 26851-1997, per l' invenzione ed il miglioramento « della macchina d' appianare consistente 1.° nel- » l' apparecchio particolare acciò il filo si levi più eguale » dai cannetti o rulli, e che sia saziato di colla e ben » asciugato; 2.° in un pettine che si aggira attorno ad » un perno per condurre i fili con desiderata larghezza » sul tamburo; 3.° in una leva per allontanare il telajo » dall' allisciamento del recipiente della colla per control- » lare meglio l' ultimo ed essere padrone de' suoi movi- » menti; 4.° in un sopraopposto per conservare il *calore* » e per riportare il calore alla massa; 5.° in una leva » di peso per tenere sempre tesa la coreggia che muove il » tamburo; 6.° ogni filo può per mezzo di queste macchine » essere allisciato fino o grosso d' ogni larghezza e numero » di filo senza averne una pratica particolare, e la mac- » china può essere messa in movimento da un ragazzo. »

N.° 297. N.° 32765-3913.

Al *suddetto* per cinque anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 31 luglio 1839 e da aulico dispaccio 24 agosto detto n.° 26851-1997, per l' invenzione ed il miglioramento « della macchina d' incanna- » ture, per cui 1.° i cannelli col filo appoggiano sopra

» un cilindro rotante per cui girano, ed ognuno dei
» primi si trova con ambo i perni entro una leva mo-
» vibile che si può caricare a piacere; 2.° il conduttore
» principale del filo è mosso mediante una leva per un
» disco a foggia di cuore; anche il luogo e la situa-
» zione del suo movimento possono essere variati a
» piacere col mezzo di un apparecchio. »

N.° 298. N.° 32765-3913.

A *Fürst Anna* fabbricatrice di falci e martelli a Rostenmann nella Stiria, rappresentata dal dottor *Koman I.* avvocato aulico e di tribunale nella Stiria, per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 31 luglio 1839 e da aulico dispaccio 24 agosto detto n.° 26851-1997, per l' invenzione ed il miglioramento « di fab-
» bricare carbone con giacenti cataste dalla torba di
» Ensthaler, per la quale applicazione prima del fuoco
» moderato si ottiene senza aggiungere altro combusti-
» bile il calore del sudore tanto per l'acciajo quanto pel
» ferro, come anche per batterlo con martelli e congegni
» cilindrici, e ciò più presto e con minor consumo di
» combustibile che col carbon fossile e di legno. »

N.° 299. N.° 32765-3913.

A *Witasck Giovanni Girolamo* passamantiere a Vienna, Schottenfeld n.° 432, per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 31 luglio 1839 e da aulico dispaccio 24 agosto detto n.° 26851-1997, per l' invenzione

ed il miglioramento « delle bretelle di gomma elastica, » le quali 1.° hanno bottoniere di cotone e sono lavo- » rate sul telajo da passamantiere, che con una cavità » al disopra della bottoniera vengono attaccate alle bre- » telle; 2.° tutte le bretelle possono essere lavate; » 3.° sono meno costose senza perdere di qualità e di » durevolezza e non isporcano le camice. »

N.° 300. N.° 32765–3913.

A *Heksch Adolfo* a Pesth, rappresentato da *di Petul* cavaliere *Gaetano*, per cinque anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 31 luglio 1839 e da aulico dispaccio 24 agosto detto n.° 26851–1997, pel miglioramento « del metodo di lavare la lana pecorile privile- » giato il 17 novembre 1837 » e per l' invenzione « di » liberare la lana pecorile dalle tarme e dai pidocchi » di pelo. »

N.° 301. N.° 32765–3913.

A *Reuter Simone* socio di commercio a Vienna n.° 581 per anni due, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 31 luglio 1839 e da dispaccio aulico 24 agosto detto n.° 26851–1997, pel miglioramento « di parapioggia che si possono portare entro » un tubo sottile di latta, cui esternamente si dà l' aspetto » di canna d' India; i medesimi sono comodi, leggieri, » eleganti e solidi. »

N.° 302. N.° 32765–3913.

A *Pollak Aron* commesso di commercio a Vienna n.° 742 per cinque anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 31 luglio 1839 e da aulico dispaccio 24 agosto detto n.° 26851–1997, pel ritrovato « di fabbri-
» care con vapori d'acqua come mezzo di fusione e di
» forza motrice, e per mezzo dell' applicazione di un
» corpo prima non adoperato per quell' uso, una qualità
» di cera di Spagna più bella, migliore e meno costosa. »

N.° 303. N.° 32765–3913.

A *Helherington Giuseppe* possidente a Londra, rappresentato da *Jüttner Giuseppe* agente a Vienna n.° 437, per anni dieci e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 31 luglio 1839 e da aulico dispaccio 24 agosto detto n.° 26851–1997, per l' invenzione « di condensare il va-
» pore uscito dalle macchine a vapore e di condurlo
» nuovamente come acqua nella caldaja. »

N.° 304. N.° 32765–3913.

A *Karl Enrico* artista a Kremnitz in Ungheria, rappresentato da *Tarrone Eleonora*, Altlerkenfeld n.° 8, per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 31 luglio 1839 e da aulico dispaccio 24 agosto detto n.° 26851–1997, per l' invenzione « di paraocchi senza

» filo di ferro, che producono il vantaggio che non com-
» primono la testa come i paraocchi di filo di ferro. »

N.° 305. N.° 32766–3914.

A *Wageman* dottor *Carlo* socio d'una fabbrica a Vienna, Weissgärber n.° 14, per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 16 agosto 1839 e da dispaccio aulico 27 detto n.° 27453–2033, per l' invenzione « d' impedire
» con un rimedio semplice e con poche spese l' incro-
» stazione della così detta pietra d'acqua nelle caldaje a
» vapore, e di prevenire con ciò non solamente una di-
» struzione prematura della caldaja a vapore ed esplo-
» sioni pericolose, ma di effettuare un considerabile ri-
» sparmio di combustibili. »

N.° 306. N.° 32766–3914.

A *Meil Francesco* possidente a Vienna, Wipplingerstrasse n.° 389, a *Kneschoreck Francesco* ufficiale contabile e *Dirnböck Giuseppe Augusto* impiegato di finanza pensionato a Vienna, Rossau n.° 63, per due anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 16 agosto 1839 e da aulico dispaccio 27 detto n.° 27453–2033, per l' invenzione « di una nuova forza impulsiva per bastimenti,
» per navigli di piacere o di carico che possono essere
» mossi contro la corrente di qualunque acqua. L' es-
» senza della cosa consiste in ciò che 1.° due navigli
» fra loro combinati, nel di cui mezzo trovansi una o

» due ruote a pale o più, si lasciano con poca forza
» spingere contro la corrente; 2.° che questi navigli in
» forza della comune coperta o ponte non vanno a fondo
» nè anche penetrandovi l'acqua o rovesciandosi, per
» cui possono servire di strumenti di salvezza in caso
» d'inondazione; 3.° che questa forza impulsiva può
» essere messa in movimento più facilmente con poche
» spese e più presto mediante la forza degli animali e
» dell'uomo, ma anche col vapore e con altre forze. »

N.° 307. N.° 32766-3914.

A *Sockl Amedeo* meccanico a Vienna n.° 321 per tre anni, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 16 agosto 1839 e da dispaccio aulico 27 detto n.° 27453-2033, per l'invenzione « di mettere
» in movimento qualunque congegno idraulico di alta o
» bassa caduta mediante un ingegno idraulico, al quale
» non occorrono riparazioni per degli anni, per cui si
» risparmia qualunque ruota grande d'acqua, il grande
» *Gründel* e la ruota dentata, si ottiene gran forza e si
» ottengono le costruzioni idrauliche ad un prezzo più
» equo, le quali si conservano meglio nell'inverno con-
» tro il ghiaccio. »

N.° 308. N.° 32766-3914.

Ad *Isack Carlo* orefice ed argentiere a Vienna, Josephstadt n.° 78, per due anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 16 agosto 1839 e da aulico dispaccio 27 detto n.° 27453-2033, 1.° per l'invenzione « di portatori di

» guanti elastici per uso di donne, e di braccialetti senza
» fermagli d'oro, non che di qualunque altro metallo
» secondo qualsivoglia forma e disegno, i quali non pos-
» sono essere perduti dal braccio, si lasciano comoda-
» mente calzare senza il soccorso di un terzo, e non
» abbisognano mai di riparazione »; 2.° pel migliora-
mento « del già conosciuto braccialetto per donne con
» fermagli fatti di gomma elastica, i quali sono molto
» durevoli. »

N.° 309. N.° 32766–3914.

A *Doblhoff-Dier* barone *Antonio* a Vienna n.° 1061 per anni quindici e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 16 agosto 1839 e da aulico dispaccio 27 detto n.° 27453–2033, pel ritrovato « di un sistema nuovo di combu-
» stione che prosegue da sè per fini di riscaldamento e
» d'illuminazione, e di diversi apparecchi analoghi. Il
» principio generale di questo sistema, chiamato dall'in-
» ventore *fenice*, ha per base di servirsi in paesi po-
» veri di legna e carbone di tali materie combustibili di
» cui non si è finora servito od almeno imperfettamente,
» come foglie, vinacce, segatura, ecc., coi quali si com-
» binano altri prodotti secondarj e residui, che si pro-
» ducono per la nuova combustione, come carbone, nero
» pei stampatori, bitume, acido pirolignoso e spirito pi-
» rolignoso. »

N.° 310. N.° 32766–3914.

A *Nötzl Giuseppe* stampatore in rame e *Franz Giorgio* possidente a Vienna, Neubau n.° 174, per due anni e

colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 16 agosto 1839 e da dispaccio aulico 27 detto n.° 27453-2033, per l' invenzione « di fabbricare mediante una massa composta » qualunque specie di cornici indorate ed altri oggetti » di chincaglieria. Dette cornici durano molto, non sof- » frono dal caldo, nè dal freddo. Se ne possono fare or- » namenti simili ai lavori più fini degli scultori, e co- » stano poco, potendosi in un giorno allestire cinque » cornici di tre piedi di lunghezza e di due di lar- » ghezza. »

N.° 311. N.° 32766-3914.

A *Gross-Hoffinger A. I.* dottore in filosofia a Vienna per anni due e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 16 agosto 1839 e da dispaccio aulico 27 detto n.° 27453-2033, per l' invenzione « di fabbricare da tutte le specie » di stoffe di lana, cotone e lino, mediante pece, cera » e simili sostanze, una stoffa impermeabile, denominata » *Wiener-Pechleder*, che sotto varj riguardi supplisce alla » pelle, è più a buon mercato, e può essere usata come » vestiario pel capo, pei piedi e pel corpo; serve ai » sellai, coreggiai e fabbricatori di tasche, è utile per » coprire le pareti, per assicurarle contro l' umido, e » coprendole di una mano di materia respingente il » fuoco; può servire a coprire leggermente i tetti, co- » me tappeto, otre e recipienti d' ogni specie, non che » carta impermeabile fabbricandola dalle medesime ma- » terie anche di carta usata, rendere impermeabili scritti, » documenti, disegni, incisioni in rame, ecc., per cui

» si distingue sopra le consuete ali a vento per gran
» forza, movimento eguale, accoglimento del vento da
» ogni lato, per costruzione ferma e per semplicità del
» meccanismo facile a mettersi in movimento. »

N.° 321. N.° 33938-4095.

A *Meissel Francesco, Erbenstein Giuseppe* e *Wolle Emanuele:* rinuncia al segreto della descrizione del privilegio stato loro concesso il 3 luglio 1839, come da aulico dispaccio 2 settembre 1839 n.° 37709-1567, per l'invenzione « di un cilindro a vapore atto a decartire col » mezzo di vapore d'acqua panni e stoffe di lana. » In pari tempo si avverte che tale descrizione trovasi inscritta nel registro dei privilegi aperto al governo per cognizione degli aventi interesse.

N.° 322. N.° 35112-4290.

A *Dostal Giuseppe:* S. M. I. e R. si è degnata di condonargli per atto di grazia speciale il ritardo nella corresponsione delle tasse nei termini prescritti pel privilegio quinquennale concessogli il 10 febbrajo 1838, come da dispaccio aulico 19 settembre 1839 n.° 29246-2160, per l'invenzione « di macchine per la fabbricazione in » via fredda di chiodi con capocchie a due lati penzo- » loni ad uso de' falegnami, come pure la fabbricazione » de' così detti chiodi da assicelle e da fondo », per cui rimane in tal guisa tolta l'abrogazione di questo privilegio stata dapprima dichiarata atteso il non seguito pagamento delle tasse ne' termini prescritti.

N.° 323. N.° 35113-4291.

Ad *Eichel Giuseppe Francesco:* proroga di quattro anni accordatagli per l'esercizio del privilegio da esso ottenuto per un anno l' 8 giugno 1838 e ceduto a *Waisnix Ignazio*, come da aulico dispaccio 20 settembre 1839 n.° 29572-2184, per l'invenzione « di una macchina » per tagliare i grani. »

N.° 324. N.° 35287-4317.

A *Schuller Francesco* in Vienna: cessione fattagli da *Droinet Felice* del privilegio statogli concesso il 9 luglio 1838, come da dispaccio aulico 16 settembre 1839 n.° 39998-1672, per « asfalto artificiale. »

N.° 325. N.° 35766-4381.

A *Metzner Guglielmo* tornitore a Vienna, Margarethen n.° 4, per anni tre, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 31 agosto 1839 e da aulico dispaccio 19 settembre detto n.° 29464-2176, per l'invenzione « di uno strettojo atto a stringere tutte le » specie di lavori di tartaruga, di corno, di unghie ed » unghie di cavalli con vapori bollenti d'acqua. »

N.° 326. N.° 35766-4381.

A *Snizek Maria* a Vienna, Landstrasse n.° 339, per due anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale

31 agosto 1839 e da aulico dispaccio 19 settembre detto n.° 29464-2176, per l'invenzione « di un articolo di » profumeria denominato *aurora pomada*. »

N.° 327. N.° 35766-4381.

A *Wagner Lodovico* di Oedenburg e *Jeaurenand Isidoro* di Neuchatel incisore di cilindri a Vienna per anni due e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 31 agosto 1839 e da aulico dispaccio 19 settembre detto n.° 29464-2176, per l' invenzione « di fabbricare una macchina » con cui si fecero finora soltanto punte di metallo e » di filo di ferro (chiodi di filo di ferro) per falegnami, » tappezzieri, calzolai, ecc., anche mediante un appa- » recchio punte ribadite di rame e filo di ferro, e mi- » glioramenti intorno a questa macchina, affinchè le » punte d' acciajo riescano più perfette. »

N.° 328. N.° 35766-4381.

A *Girardet Carlo* legatore di libri a Vienna n.° 1100 per un anno, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 31 agosto 1839 e da aulico dispaccio 19 settembre detto n.° 29464-2176, pel miglioramento « d' un indicatore della data per uffici e » studj, il quale si distingue per eleganza, chiarezza » delle cifre e per l' equità del prezzo » (*).

(*) A norma degli aventi interesse avvertesi che le descrizioni dei privilegi ai numeri 301, 307, 315, 320, 325 e 328 trovansi ostensibili presso gli uffici del governo di Lombardia, non essendo stato per le medesime chiesto il segreto.

N.° 329. N.° 35766-4381.

A *Dietrich Martino* architetto e meccanico a Burkersdorf presso Vienna per anni tre e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 31 agosto 1839 e da aulico dispaccio 19 settembre detto n.° 29464-2176, pel miglioramento « del seccatojo dell' orzo tallito a foggia inglese, » per cui 1.° questo disseccatojo viene riscaldato col » calore superfluo della padella del fuoco, per cui si » risparmia la legna, e per la cocitura della birra ri- » chiedesi minor quantità di legna che pel metodo usi- » tato; 2.° un grado di calore eguale di 48 sino ai 50 » gradi può essere condotto per tutto il disseccatojo; » l' orzo tallito non è intaccato dal fumo, per cui ac- » quista pure sapore; 3.° per mezzo di canali murati » di ghisa e di apertura di purgazione si previene qua- » lunque pericolo d' incendio. »

N.° 330. N.° 35766-4381.

Alla ditta fratelli *Preyssl Carlo* e *Leopoldo* in Milano per cinque anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 31 agosto 1839 e da aulico dispaccio 19 settembre detto n.° 29464-2176, pel miglioramento « consi- » stente in un apparecchio meccanico onde filare ca- » napa, lino e lana. »

N.° 331. N.° 35767-4382.

Gersleitner Anna erede di *Sanrimont Giuseppe*: rinuncia spontanea stata fatta dalla *Gersleitner* al privilegio

stato al secondo conceduto il 31 marzo 1838, come da dispaccio aulico 23 settembre 1839 n.° 30297–2239, per l'invenzione « nella fabbricazione del sapone. »

N.° 332. N.° 35768–4383.

Richard Lewis: cessione da esso fatta a *Saunders Cave Tomaso* del privilegio quinquennale ottenuto il 26 gennajo 1839, come da aulico dispaccio 20 settembre 1839 n.° 41327–1726, per l'invenzione « di fabbricare il » sottocarbonato di piombo mediante un nuovo pro- » cesso. »

N.° 333. N.° 35993–4418.

A *Hoffmann Filippo:* proroga di un altro anno accordatagli per l'esercizio del privilegio statogli concesso il 5 agosto 1833, come da dispaccio aulico 24 settembre 1839 n.° 30331–2245, per l'invenzione « di un metodo » più facile di ottenere la poltiglia di minerale stritolato » e di acqua. »

N.° 334. N.° 35994–4419.

A *Martini Giorgio* pittore e *Schweitzer Lodovico* computista: proroga di un altro anno stata ai medesimi concessa per l'esercizio triennale del privilegio loro accordato il 5 settembre 1836, come da aulico dispaccio 24 settembre 1839 n.° 30333–2247, per l'invenzione « di stampare con tutta nitidezza delle incisioni sulla » inverniciatura della porcellana e darvi qualsivoglia co- » lore. » Di questo privilegio, a tenore della concessione

stata fatta in data 22 ottobre 1836, Martini Giorgio è adesso l'unico proprietario.

N.° 335. N.° 36047-4422.

Sartorius Enrico: a norma degli aventi interesse si rende noto che il medesimo ha rinunciato alla segretezza della descrizione del proprio privilegio concessogli l'8 novembre 1834, come da dispaccio aulico 23 settembre 1839 n.° 39130-1631, per l'invenzione « de' bagni « pensili » e che tale descrizione trovasi ostensibile presso gli uffici del governo di Lombardia.

N.° 336. N.° 36347-4462.

A *Hofmann Lodovico* tecnico di Zambor nell'Ungheria: S. M. I. R. A. con sovrana risoluzione del 7 ottobre 1839 mediante atto di speciale grazia si è degnata di condonargli il ritardo nella corresponsione della tassa nei termini prescritti pel privilegio concessogli in data 20 giugno 1838, come da dispaccio aulico 26 settembre 1839 n.° 30616-2273, per l'invenzione « nella fabbricazione di » spodio »: privilegio che è stato dichiarato estinto pel non eseguito pagamento delle tasse nei termini prescritti. Tale abrogazione di privilegio viene tolta colla presente dichiarazione.

N.° 337. N.° 36348-4463.

Aufrichtig Samuele: revoca, pel non eseguito pagamento delle prescritte tasse, del privilegio quinquennale statogli

accordato il 20 febbrajo 1838, come da dispaccio aulico 26 settembre 1839 n.° 30332-2246, pel miglioramento « nella filatura della lana di pecora. »

N.° 338. N.° 36349-4464.

A *Simon Gustavo* pittore a Vienna: proroga di due anni accordatagli per l'esercizio del privilegio da esso ottenuto il 23 settembre 1833, come da aulico dispaccio 26 settembre 1839 n.° 30615-2272, per l'invenzione « di stampare disegni litografici fatti sulla tela prepa- » rata per la pittura ad olio. »

N.° 339. N.° 36350-4465.

A *Didier Felice* e *Droinet Felice:* proroga di un altro anno loro concessa per l'esercizio del privilegio stato ai medesimi accordato il 12 ottobre 1839, come da dispaccio aulico 22 detto n.° 26787-2169, pel miglioramento « nella fabbricazione del carbone. »

N.° 340. N.° 36778-4523.

A *Fortmuller Enrico:* proroga di due anni concessagli per l'esercizio del privilegio da lui ottenuto il 17 novembre 1838, come da aulico dispaccio 26 settembre 1839 n.° 30745-2281, pel miglioramento « nella fabbri- » cazione di parrucche da uomo e da donna. »

N.° 341. N.° 36779-4524.

A *Schmidt Filippo* proprietario di una fabbrica di chiodi a Wiener-Neustadt: proroga di altri due anni da esso ottenuta per l'esercizio del privilegio statogli accordato il 13 ottobre 1837, come da dispaccio aulico 1.° ottobre 1839 n.° 31097-2308, per l'invenzione « onde stampare stoffe » di cotone. »

N.° 342. N.° 37003-4552.

A *Reiter Carlo* commesso di commercio in Vienna: cessione fattagli da *Lehmann Salomone* del biennale privilegio concessogli il 16 maggio 1839, come da dispaccio aulico 30 settembre 1839 n.° 42044-1759, per l'invenzione « di una tromba acustica applicabile alle carrozze. »

N.° 343. N.° 37004-4553.

Hanaur Dorotea ha dichiarato suo socio il proprio figlio *Giuseppe* nel privilegio concessole il 21 febbrajo 1839 per cinque anni, come da dispaccio aulico 1.° ottobre 1839 n.° 42333-1772, risguardante « la lavorazione e la tin- » tura dei cascami greggi di seta. »

N.° 344. N.° 37432-4596.

A *Pollak Aron* commesso di commercio a Vienna n.° 742 per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 18 settembre 1839 e da aulico dispaccio 2 ottobre detto

n.° 31098-2310, per l'invenzione « di cera lacca traspa-
» rente di qualsivoglia forma e colore denominata *Tran-*
» *sparent-Wiener-Damen-Lack.* »

N.° 345. N.° 37432-4596.

A *Hertzka Carlo* negoziante di lana a Vienna n.° 359 per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 18 settembre 1839 e da aulico dispaccio 2 ottobre detto n.° 31098-2310, pel miglioramento « di
» purgare la lana imbevuta nell'olio per filarla, per cui
» non prende facilmente il colore, mediante ingredienti
» composti in guisa che si può tingerla senza difficoltà. »

N.° 346. N.° 37432-4596.

A *Reuter Carlo* negoziante a Vienna n.° 581 per due anni, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 18 settembre 1839 e da aulico dispaccio 2 ottobre detto n.° 31098-2310, per l'invenzione « di ca-
» lamai artesiani, nei quali l'inchiostro resta sempre
» netto, si previene l'asciugamento, non si rovescia e
» non si forma alcun fondo. In detti calamai vi ha per
» manico e coperchio una morsetta che come stantuffo
» termina entro un recipiente di vetro e che estrae
» l'inchiostro da un vaso chiuso maggiore per mezzo di
» un'apertura ed un tubo di comunicazione entro un
» recipiente più piccolo ove s'immerge la penna, e vol-
» gendo la vite dopo l'uso, ritorna nel più grande ser-
» batojo dell'inchiostro. Detto apparecchio può essere
» trasportato comodamente e rappresenta un bel mobile
» da stanza. »

N.° 347. N.° 37432–4596.

A *Mareda W. F.* figlio direttore di una fabbrica di sapone a Vienna, Schottenfeld n.° 301, per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 18 settembre 1839 e da aulico dispaccio 2 ottobre detto n.° 31098–2310, pel miglioramento « di fabbricare candele da purgatissimo stearino e da stoppini appositamente preparati, le quali si distinguono per bellezza e purezza della fiamma, e che in commercio saranno denominate *Oesterreichs Apollo-Kerzen.* »

N.° 348. N.° 37432–4596.

A *Grimaud de Caux Gabriele* a Vienna n.° 72 4/5 per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 18 settembre 1839 e da aulico dispaccio 2 ottobre detto n.° 31098–2310, pel miglioramento « dell'apparecchio da lui inventato *Fauvielle*, atto a filtrare, per cui 1.° sono da introdursi modificazioni nella posizione delle camere di filtrazione; 2.° la tina di filtrazione fu resa atta alla filtrazione orizzontale; 3.° si producono nuove materie di filtrazione; 4.° il filtro Fauvielle e la compressione sono da impiegarsi per l'estrazione della conciatura e per conciare le pelli. »

N.° 349. N.° 37432–4596.

A *Suess Antonio* negoziante a Grätz per cinque anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 18 settembre

1839 e da aulico dispaccio 2 ottobre detto n.° 31098-2310, per l'invenzione « di fabbricare dalla lana co-
» mune della Stiria una fina e buona qualità di tappeti
» detta *steirischer-asor*, per cui 1.° la mistura di questo
» asor è fatta puramente da lana grigia e nera natu-
» rale, ma tutti gli altri colori sono schietti e resistenti;
» 2.° questi asor hanno il pelo corto, sono impermeabili,
» agili e di particolare durata; 3.° hanno una bella lu-
» centezza che non ismarrisce nell'acqua, per cui questo
» fabbricato è simile agli asor fatti della costosa lana
» d'Angora; 4.° questo fabbricato essendo durevole, te-
» nendo caldo e costando poco, offre il miglior ve-
» stiario per l'inverno. »

N.° 350. N.° 37432-4596.

A *Cremser Carlo* fabbricatore di sapone a Vienna, Margarethen n.° 118, ed a *Hermann Guglielmo* fabbricatore di sapone a Jägerndorf n.° 122, per anni tre e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 18 settembre 1839 e da aulico dispaccio 2 ottobre detto n.° 31098-2310, pel miglioramento « di fabbricare di grasso e specie
» d'olio più bello, migliore e meno costoso, in via
» più breve del solito, il sapone giallo inglese di palma
» e l'usuale in guisa che entro un giorno sono cotti
» quasi senza sale e con risparmio di quantità di com-
» bustibile. »

N.° 351. N.° 37432-4596.

A *Demuth Carlo* fabbricatore di lampade e di oggetti di latta a Vienna n.° 1110 per due anni e colla condizione

del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 18 settembre 1839 e da aulico dispaccio 2 ottobre detto n.° 31098-2310, per l'invenzione ed il miglioramento « di una nuova specie di lampade » ad olio, le quali superano le lampade ad oriuolo ed altre, » e possono essere fabbricate da qualsivoglia metallo, » specialmente 1.° se ne fabbricano in piccole dimensioni, ma anche dell' estensione di 6 e più piedi nel diametro, e con grande eleganza; 2.° non occorrendovi » parti grossolane ne' vetri per farvi gocciolare l' olio, » avendo un solo riserbatojo d'olio, si rendono utili per » teatri, caffè, bigliardi, ecc.; 3.° la fiamma è uguale » alla luce del gas, ed esse medesime possono convertirsi » in lampade a gas; 4.° per fermare i cerchj e le stanghe si servono di globi di lustri applicabili anche ad » altre lampade; 5.° facilmente si decompongono per ispedirle entro cassette, ed ugualmente si ricompongono » pei numeri dei pezzi; 6.° i cilindri e tutti i tubi possono essere levati senza sporcare la lampada in guisa » che un tubo destinato a dar fiamma può solo essere » levato e riparato; miglioramento applicabile a qualunque specie di lampade; 7.° facilmente si convertono » in lampade per candele levandovi i cilindri; 8.° si può » applicare un apparecchio, una nuova specie di galleggiatore al luogo dei cilindri onde produrre una luce » al pari di quella della candela; 9.° siffatto galleggiatore » ridotto in piccolo serve di lume di notte. »

N.° 352. N.° 37432-4596.

A *Viesse de Marmont Augusto Federico Louis*, maresciallo, duca e pari di Francia a Vienna n.° 368, rappresentato dal dottore *Horniker* avvocato di corte e di tribunale,

per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 18 settembre 1839 e da aulico dispaccio 2 ottobre detto n.° 31098–2310, pel ritrovato « di attivare me-
» diante una fornace apposita la fusione del ferro senza
» mantice, di servirsi a ciò di qualunque specie di com-
» bustibile, di cagionarvi grande risparmio e di gua-
» dagnare essenzialmente nella quantità e qualità del
» prodotto in paragone del processo consueto. »

N.° 353. N.° 37432–4596.

A *Reible Giovanni* falegname a Vienna, Schottenfeld n.° 334, per due anni, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 18 settembre 1839 e da aulico dispaccio 2 ottobre detto n.° 31098–2310, per l'invenzione « di casse da oriuoli, per cui
» 1.° acquistano maggior solidità e sono pure leggiere;
» 2.° possono da ogni oriolajo facilmente essere decom-
» poste e ricomposte senza staccarne le parti dalla colla
» e nuovamente incollarle » (*).

N.° 354. N.° 37686–4633.

Schott Francesco e *Buschan Andrea*: avendo i medesimi rinunciato alla segretezza della descrizione della loro invenzione, come da aulico dispaccio 3 ottobre 1839 n.° 42538–1780 per « un apparecchio atto a refrigerare la birra » privilegiato il 21 settembre 1829, rimane

---

(*) Le descrizioni delle invenzioni ai numeri 346 e 353 sono ostensibili presso gli uffici del governo di Lombardia agli aventi interesse, non essendosi per esse chiesto il segreto.

d'ora in avanti ostensibile tale descrizione presso l'imperiale regio governo di Lombardia.

N.° 355. N.° 37960-4674.

Maurras Andrea Eustachio Graziano Augusto cessionario di *Froussard Giovanni Battista*: cessione da esso fatta a *Grimaud de Caen Giovanni Gabriele Isacco* a Vienna del privilegio quinquennale dal *Froussard* ottenuto il 19 marzo 1837, come da dispaccio aulico 8 ottobre 1839 n.° 43405-1813 per « apparecchi di filtrazione. »

N.° 356. N.° 38060-4703.

Linde Francesco Saverio: spontanea rinuncia al privilegio esclusivo concessogli il 5 gennajo 1837, come da aulico dispaccio 14 ottobre 1839 n.° 32494-2424, per l'invenzione « di una vernice a colori onde impedire » l'effetto del fuoco. »

N.° 357. N.° 38061-4704.

A *Schott Francesco* e *Buschan Andrea*: proroga di altri cinque anni loro accordata per l'esercizio del privilegio da essi ottenuto il 21 settembre 1829 e già stato prorogato il 9 agosto 1834, come da dispaccio aulico 15 ottobre 1839 n.° 32883-2446, per l'invenzione « di » un apparato refrigerante per la birra. »

N.° 358. N.° 30998-3602.

A *Dienst Nicola* sarto a Vienna, Josephstadt n.° 10, per tre anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 15 luglio 1839 e da dispaccio aulico 13 agosto detto n.° 25712-1908, pel ritrovato « di applicare un bronzo
» resistente al fuoco sopra recipienti di ottone d'ogni
» specie, come sopra lampade, macchine di the e caffè,
» modelli, ecc., come anche sul rame, il quale è tal-
» mente fermo che simili recipienti possono in caso di
» bisogno essere stagnati e saldati. Simili recipienti non
» si appannano, sembrano sempre nuovi, non produ-
» cono *verderame*, rendono superfluo il pulire ed il fre-
» gare, e durano molto tempo. »

N.° 359. N.° 30998-3602.

A *Rhein Francesco* falegname a Praga n.° 1090-2 per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 15 luglio 1839 e da dispaccio aulico 13 agosto detto n.° 25712-1908, pel miglioramento « intorno ai cilindri
» delle macchine a compressione, per cui 1.° in vece
» dei cilindri metallici si serve di quelli di legno con
» incisioni a rilievo, e la macchina ha bisogno di un
» lieve strettojo per la stampa che si effettua mediante
» un manubrio con predisposizione colla mano senza fare
» uno sforzo, e le stoffe, la carta, le robe di lino e
» la lana si stampano con colori durevoli e belli in
» modo facile e resistente senza alcun danno; 2.° sono
» proprj per tutti i colori ed il così detto cartone

» corrosivo, per cui rendono inutile tutte le forme con-
» suete della stampa a mano, e nell'istesso tempo si
» possono impiegare più colori alla volta; 3.° abbiso-
» gnano poco spazio e tempo per erigerli, oppure al-
» lestiscono tanta mercanzia quanta i cilindri metallici
» con disegni rilevati od incavati, la quale all'atto del-
» l'acquisto a motivo della durata costa la metà meno. »

N.° 360. N.° 30998-3602.

A *Gremdner Michele Giovanni* chiavajuolo a Vienna, Leimgrube n.° 29, per un anno, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 15 luglio 1839 e da dispaccio aulico 13 agosto detto n.° 25712-1908, pel miglioramento « nella costruzione delle stufe
» da cucina e focolari a macchina, per cui si rispar-
» miano molti combustibili, giacchè nelle stufe a cucina
» circola il calore intorno al tubo dell'arrosto, per cui
» se ne fa uso con maggior vantaggio, e nei focolari a
» macchina si serve del calore finora non utilizzato per
» riscaldare una o più stanze. »

N.° 361. N.° 30998-3602.

A *Droinet Felice* ingegnere civile di Rheims a Vienna, Singerstrasse n.° 484, rappresentato da *Sanchez de la Cerda* don *Ferdinando* a Vienna, Seitzergasse n.° 424, per anni due, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 15 luglio 1839 e da dispaccio aulico 13 agosto detto n.° 25712-1908, per l'invenzione « di un pendaglio e di un apparecchio al
» carro di tutte le specie di carrozze, come anche dei

» carriaggi d'artiglieria, per cui 1.° si evita il ro-
» vesciare anche sulle cattive strade; 2.° le carrozze
» sono diminuite di 2/3 del peso di ferro per le molle
» e i loro legami e ferrature, per cui riesce possibile
» un aumento del carico nella medesima proporzione;
» 3.° queste carrozze possono servire sulle strade le
» più cattive; 4.° questo apparecchio è applicabile a
» qualunque carrozza di lusso ed a qualunque carriag-
» gio d'artiglieria, a diligenze, ecc., a carrozze vecchie
» e nuove; 5.° questi carriaggi sono meno costosi;
» 6.° questo sistema può essere eseguito in legno, ferro
» o ghisa ed essere indorato, inargentato, dipinto ed
» inverniciato; 7.° questi legni essendo leggieri sono
» comodi pel servizio di posta, pel trasporto di dispacci
» e suscettibili di maggior celerità. »

N.° 362. N.° 30998–3602.

A *Marquard Enrico* ingegnere civile e fabbricatore di macchine a Roitsmühl presso Wels nell'Austria superiore, per cinque anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 15 luglio 1839 e da dispaccio aulico 13 agosto detto n.° 25712–1908, per l'invenzione « di
» barche fabbricate di ferro o di altra lastra metallica,
» le quali per la costruzione sono diverse da tutti i
» navigli dei fiumi finora usati; esse con poca resistenza
» del piano e per la loro gran leggerezza hanno un
» andamento sicuro e tranquillo, per cui possono essere
» messe in movimento con una sollecitudine non ancora
» ottenuta dalle barche a vapore, diminuiscono la pro-
» pagazione del movimento delle onde verso la riva,

» per cui passano senza danno su canali e fiumi stretti,
» senza effetto nocevole alle sponde. Essendo cariche
» pescano soltanto 14 pollici di Vienna ed hanno una
» macchina a vapore ed un apparecchio per produrre
» il vapore che ha peso, occupa poco spazio e presenta
» i seguenti vantaggi senza i pregiudizj di solidità.
» 1.° Nell'apparecchio da produrre il vapore è preve-
» nuta la possibilità di esplosione, ed in caso di simile
» evenimento non danneggia la barca, nè i viaggiatori;
» 2.° consuma il fumo; 3.° servendosi del combustibile
» e di una parziale decomposizione e combustione degli
» usati vapori d'acqua, si risparmia più della metà del
» consueto combustibile, e concede in caso di bisogno
» un sollecito aumento della forza espansiva di vapori
» calorici, e quindi maggior forza per superare la cor-
» rente, ecc.; 4.° la macchina per una ripartizione di
» vapore sistematica e le parti trasportate risparmia
» l'8 per 100 di vapore, e perde meno d'attrito per
» mancanza del disco eccentrico e di molte altre parti
» già necessarie pel movimento, ecc., che pel mecca-
» nismo totalmente particolare permette una più regolare
» emissione ed attrazione di vapori che nel disco eccen-
» trico; finalmente la macchina col suo apparecchio è
» da usarsi con eguale vantaggio non solamente sopra
» bastimenti, ma anche pei locomotivi, locomobili e
» dappertutto ove occorrono vapori. »

N.° 363. N.° 30998-3602.

A *Heidner Felice* a Vienna, Lichtenthal n.° 11, minatore di carbon fossile per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia

camera aulica generale 15 luglio 1839 e da dispaccio aulico 23 agosto detto n.° 25712–1908, per l'invenzione ed il miglioramento « di una vernice lucida per applicarla a stivali e scarpe senza spazzola, la quale ha » un aroma piacevole, non cagiona screpolature, nè » rotture, può esservi applicata sempre fresca, e lavata » non fa penetrare l'umido, non soffre parti corrosive, » si tiene morbida pel calore del piede ed asciuga presto. » Questo fluido può anche servire d'inchiostro lucido » ed essere portato in viaggio entro recipienti di latta » o scatole. »

N.° 364. N.° 30998–3602.

A *Hartl Giorgio* e *Perl Francesco*, *Ferdinando* ed *Antonio* fratelli fabbricatori di sapone a Vienna, Rossau n.° 98, Mariahilf n.° 71, Laimgrube n.° 159, Josephstadt n.° 106, per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 15 luglio 1839 e da dispaccio aulico 13 agosto detto n.° 25712–1908, pel miglioramento « di fabbricare » in via vantaggiosa e con gran risparmio da qualità » analoga di grasso stearino ed acido margarino, e da » questa una qualità di candele denominate candele stearine di Vienna, che spegnendole non lasciano odore » di grasso, sono pari in bellezza e bontà a simili can» dele, e non abbisognano d'essere smoccolate. »

N.° 365. N.° 30998–3602.

A *Salvini Andrea* meccanico di Brescia a Milano, corso di Porta Ticinese n.° 3631, per tre anni e colla condi-

zione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 15 luglio 1839 e da dispaccio aulico 13 agosto detto n.° 25712–1908, pel miglioramento « dei tubi di ferro per condurre l'acqua dai » tetti, consistente nella stagnazione dei medesimi, col- » locandoli con grande precisione e con risparmio di » tempo. »

N.° 366. N.° 30998–3602.

A *Straffer Filippo* negoziante a Pesth, rappresentato da *Dusl Ignazio* negoziante a Vienna, Kärnthnerstrasse n.° 1078, per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 15 luglio 1839 e da dispaccio aulico 13 agosto detto n.° 25712–1908, per l' invenzione ed il miglioramento « del metodo di lavare la lana pecorile, » per cui 1.° in vece del metodo privilegiato, bollendo » i vegetabili non nocivi, si estrae in via chimica da » questi vegetabili, sciogliendo l'estratto nell'acqua fredda, » producendo con questa soluzione una lavatura chiara » della biancheria, risparmiando legna e requisiti per » cuocere, la mano d'opera ed il tempo, essendo questo » processo applicabile alla lana ed a tutte le stoffe di » manifattura; 2.° per mezzo dell' estratto si ottiene la » materia contenuta nei vegetabili, nel mentre che bol- » lendola non se ne ricava la metà; 3.° si risparmiano » tempo e mezzi di trasporto; 4.° la lana diviene soffice » e morbida, restando aspra lavandola coll' acqua calda » o coll'argilla. »

N.° 367. N.° 30998-3602.

A *Wien Salomone* fabbricatore di sapone a Praga n.° 811-1 per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 15 luglio 1839 e da dispaccio aulico 13 agosto detto n.° 25712-1908, per l' invenzione « di fab- » bricare candele stearine e candele stearine di argand, » e nominate candele imperiali, delle quali le ultime » 1.° hanno uno stoppino tessuto voto, concedono il » passaggio dell' aria e presentano una fiamma chiaris- » sima; 2.° queste candele uscendo dalla forma, senza » imbiancarle sono bianchissime, per cui si risparmia » fattura e spesa; 3.° non contengono sostanze nocive » e sembrano candele di cera, ed oltre essere piace- » voli all' occhio, ardono assai economicamente; 4.° non » iscolano e non abbisognano d' essere smoccolate es- » sendo consumate dallo stoppino medesimo. »

N.° 368. N.° 30998-3602.

A *Helbig Federico* e *Müller Leone* meccanico a Vienna, Weissgärber n.° 40, per anni cinque, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 15 luglio 1839 e da dispaccio aulico 13 agosto detto n.° 25712-1908, pel miglioramento « nel torchio sol- » lecito degli stampatori tipografi, per cui 1.° il foglio » di carta venendo posto coll' estremità anteriore sul » cilindro d' impressione che a tale uopo si ferma per » qualche tempo, è afferrato prima di partire da' pren- » ditori che non lo lasciano finchè abbia avuto la com- » pressione, per cui si ottiene una registratura assai

» esatta e tutta la macchina si semplifica in guisa che
» tutti i nastri si allontanano sino a quattro, ciò che fino-
» ra impediva il necessario rivolgimento onde passare da
» una forma all'altra; quindi può la macchina servire con
» vantaggio per edizioni piccole; 2.° l'arresto del cilin-
» dro da stampa si fa in modo nuovo, sicuro e più sem-
» plice che per lo passato; 3.° il regolatore dell'affluenza
» e della tinta nera è più semplice; 4.° il feltro sul
» cilindro da stampa che prima si fermava sulla stanga
» ed era svolto dalla parte di dietro, per cui spesso si
» anneriscono le estremità del medesimo, è ora steso da
» afferratori; 5.° venne applicato un apparecchio in
» luogo dei nastri suddetti, acciò il termine od il mar-
» gine bianco dell'arco non venga annerito dalla forma
» che torna, ossia che gira. »

N.° 369. N.° 30998–3602.

A *Kramer Giovanni* fabbricatore di clavicembali a Vienna, Gärtnergasse n.° 85, per anni cinque, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 15 luglio 1839 e da dispaccio aulico 13 agosto detto n.° 25712–1908, per l'invenzione ed il miglioramento « intorno al pianoforte, per cui applicando un ponti-
» cello d'ottone lungo l'armonico, per mezzo del quale
» le corde metalliche che singolarmente danno un tuono,
» vengono tese in alto, l'istromento col semplice mec-
» canismo di Vienna acquista notabilmente di forza e
» di voce piacevole » (*).

(*) A norma degli aventi interesse si previene che le descrizioni dei privilegi ai numeri 360, 361, 368 e 369 trovansi ostensibili presso l'imp. regio governo di Lombardia, non essendo stato per le medesime chiesto il segreto.

N.° 370. N.° 38796-4804.

A *Patrik O' Neil Benigno* possidente a Brüssel, rappresentato dal dottor *Horniker* di Vienna al n.° 1118, per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 3 ottobre 1839 e da aulico dispaccio 15 detto n.° 32495-2425, per l' invenzione « di un processo onde rendere » impermeabili panni ed altre stoffe, e preservarli contro » i tarli ed altri insetti. »

N.° 371. N.° 38796-4804.

A *Saunders Cave Tomaso* possidente in Londra, rappresentato da *Ofenheim Antonio Ranieri* in Vienna n.° 1117, duraturo fino al 26 gennajo 1844 e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 3 ottobre 1839 e da aulico dispaccio 15 detto n.° 32495-2425, pel miglioramento « del processo » privilegiato il 26 gennajo 1839 nella fabbricazione » del sottocarbonato di piombo. »

N.° 372. N.° 38796-4804.

A *Richard James* a Londra, rappresentato da *Ofenheim Antonio Ranieri* a Vienna n.° 1117, per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 3 ottobre 1839 e da aulico dispaccio 15 detto n.° 32495-2425, per l' invenzione « di una stufa economica che consuma il fumo, » destinata per uso domestico e tecnico, per riscaldare

» caldaje a vapore, per apparecchi chimici, per fornaci
» di fusione, ecc.; essa 1.° se non consuma tutto il
» fumo, lo consumerà quasi tutto; 2.° produce un ri-
» sparmio di combustibili da 25 fino a 30 per 100;
» 3.° può facilmente collocarsi in qualunque sito senza
» recare incomodo o cambiare forma o la gola del
» cammino; 4.° stufe già stabilite facilmente possono
» essere ridotte nel modo suindicato. »

N.° 373. N.° 38796-4804.

A *Fost Carlo* ottonajo a Vienna, Wieden n.° 708, per un anno, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 3 ottobre 1839 e da aulico dispaccio 15 detto n.° 32495–2425, pel miglioramento « del soppressatojo di ottone per uso di donne. »

N.° 374. N.° 38796–4804.

A *Dexon Abramo* possidente a Brüssel, rappresentato dal dottore *Horniker* in Vienna n.° 1118, per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 3 ottobre 1839 e da aulico dispaccio 15 detto n.° 32495–2425, per l' invenzione « di aumentare la forza delle ruote
» d'acqua de' mulini galleggianti per mezzo di un nuovo
» collocamento delle parti delle ruote riguardo all' acqua
» corrente. »

N.° 375. N.° 38796-4804.

A *Wolf Antonio* a Vienna n.° 770 per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 3 ottobre 1839 e da aulico dispaccio 15 detto n.° 32495-2425, pel miglioramento « di applicare ai parasole ed ai parapioggia » una combinazione più vantaggiosa e più durevole » in vece delle forche e delle ossa di balena fermate » col filo di ferro, per cui acquistano un aspetto più » bello, e la stoffa dura più tempo, essendo per maggior solidezza applicata una nuova specie di molla. »

N.° 376. N.° 38796-4804.

A *Krause Federico* proprietario di un privilegio e *Schmitt Giacomo* sarto a Vienna n.° 739 e 733 per anni due, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 3 ottobre 1839 e da aulico dispaccio 15 detto n.° 32495-2425, per l' invenzione « di rendere » affatto impermeabili stoffe di tutte le qualità mediante » una macchina apposita, e di un migliorato mezzo solvente di gomma elastica, di fabbricarne abiti, origlieri » ad aria, ecc., e dare alla merce un bell' aspetto, venderla a buon prezzo e priva di odore » (*).

(*) Si prevengono gli aventi interesse che le descrizioni dei privilegi ai numeri 373 e 376 sono ispezionabili presso l' imperiale regio governo di Lombardia, non essendosene chiesto il segreto.

N.° 377. N.° 38894-4817.

Pel non eseguito pagamento delle prescritte tasse furono rivocati, come da dispaccio aulico 22 ottobre 1839 n.° 33440-2500, i seguenti privilegi stati accordati

A *Jelgekamp Arminio* e *Billharz Giovanni Nepomuceno* il 13 giugno 1836 per cinque anni per l'invenzione ed il miglioramento « di tutte le merci fatte da agorai. »

A *Kochendörfer Baldassare* il 13 ottobre 1837 per due anni per l'invenzione « nella fabbricazione dei lavori » di galanteria da falegname con fornimento alla scoz- » zese. »

A *Kolbling Giovanni* e *Leon Adolfo* il 17 novembre 1837 per cinque anni per l'invenzione « di coprire di ver- » dura scarpe a pendío di terra. »

A *Hellmer Ignazio* il 15 diccmbre 1837 per due anni pel miglioramento « nella costruzione delle macchine » da filare il lino. »

A *Treuer Alessandro* e *Schärli Giacomo* il 29 dicembre 1837 per tre anni per l'invenzione ed il miglioramento « di una macchina per la fabbricazione di pet- » tini d'avorio. »

A *Hellmer Ignazio* il 22 giugno 1831 per due anni, colla proroga ad otto anni pel miglioramento « nella fab- » bricazione di candele metà di sego e metà di cera. »

A *Di Sonnenthal* barone *Giuseppe Antonio* il 4 novembre 1836 per cinque anni per l'invenzione « di met- » tere insieme due o tre leve di speciale costruzione » ed applicate ad un naviglio. »

A *Plack Giorgio* il 7 dicembre 1836 per tre anni pel ritrovato e miglioramento « di una vernice di vetro » raffigurante marmo. »

N.° 378. N.° 39310-4873.

A *Müller Giorgio* ed al di lui figlio *Carlo* magnano a Steyer: proroga di due anni loro concessa per l'esercizio del privilegio ad essi accordato il 23 gennajo 1837, come da aulico dispaccio 26 ottobre 1839 n.° 33934-2539, per l'invenzione ed il miglioramento « delle macchine da » fabbricare chiodi dalle lastre di ferro senza il con- » corso di fuoco. »

N.° 379. N.° 39658-4919.

A *Delamotte Elia* fabbricatore di sapone a Liesing V. U. W. W. per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 14 ottobre 1839 e da dispaccio aulico 26 detto n.° 33852-2534, per il ritrovato ed il miglioramento « di purgar qualunque specie di olio, di « neutralizzarlo da sostanze di vitriolo, eterogenee e » malsane, per cui l'olio ardendo somministra una fiamma » bella e chiara al pari del gas, non tramanda nè va- » pore, nè cattivo odore, ed è atto per ungere macchine, » non che per qualunque uso ove si richieda dell' olio » libero di ossido. »

N.° 380. N.° 39658-4919.

A *Jelussig Francesco Saverio* fabbricatore di liquori a Trieste n.° 710 per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 14 ottobre 1839 e da dispaccio

aulico 26 detto n.° 33852–2534, per l'invenzione ed il miglioramento « di un apparecchio a vapore onde » fabbricare spiriti distillati di alti gradi più presto » e con risparmio di combustibile. »

N.° 381. N.° 39658–4919.

Ad *Eidlitz Leopoldo* falegname a Praga n.° 848 per tre anni, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 14 ottobre 1839 e da dispaccio aulico 26 detto n.° 33852–2534, per l'invenzione « intorno ai bigliardi, per cui 1.° le palle corrono più » presto con meno forza e si fanno più facilmente i » *doublés*, ecc.; 2.° la mattonella è più durevole; 3.° il » giuoco riesce più sicuro; 4.° si ottiene la nitidezza » del panno mantinello, si è sicuro contro macchie e » sporcizia; 5.° si ottiene un bell'aspetto. »

N.° 382. N.° 39658–4919.

A *Scidel Giovanni Battista* negoziante di New Jork, presentemente a Start Grossenzerdorf per anni cinque, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 14 ottobre 1839 e da dispaccio aulico 26 detto n.° 33852–2534, per l'invenzione « di una macchina atta a trebbiare, la quale 1.° rende grandi servigi essendo messa in movimento da cavalli, uomini, » buoi, acqua o vapore; 2.° può essere fatta grande o » piccola; 3.° può essere adoperata con forza eguale per » mezzo di un insignificante cambiamento del cilindro » trebbiatore come macchina da tritare la paglia ed il

„ trifoglio o per impiccolire radici o bulbi; 4.° final-
„ mente serve come macchina per tritare pomi di terra
„ e barbabietole per la fabbricazione dello zucchero. „

N.° 383. N.° 39658-4919.

A *Delbos Felice* negoziante a Bordeaux, rappresentato da *Geymüller* e *comp*. a Vienna n.° 272, per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 14 ottobre 1839 e da dispaccio aulico 26 detto n.° 33852-2534, per l' invenzione « di penetrare il legno mediante una
„ forza naturale nel suo interno per proteggerlo contro
„ la siccità e la putridezza, onde tingerlo, renderlo im-
„ permeabile all' acqua e per diminuire l' infiammabilità
„ e combustibilità, per dargli varj odori, e diminuire la
„ ritirata di esso disseccando, di modo che poco tempo
„ dopo essere abbattuto l' albero si può lavorare. „

N.° 384. N.° 39658-4919.

A *Müller Giuseppe* fabbricatore di armoniche a Vienna, Neubau n.° 125, per anni due, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 14 ottobre 1839 e da dispaccio aulico 26 detto n.° 33852-2534, pel miglioramento « della claviatura della fisar-
„ monica, la quale vien fabbricata di ottone o di altro
„ metallo, per cui il tuono dell' istrumento diventa più
„ forte, la polvere non vi penetra. L' istrumento è meno
„ fragile, può essere fabbricato con qualunque base di
„ legno, riesce durevole e costa poco. „

N.° 385. N.° 39658-4919.

A *Starkloff Stefano Eduardo* orefice a Vienna per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 14 ottobre 1839 e da dispaccio aulico 26 detto n.° 33852-2534, per l' invenzione « di una composizione di me» tallo denominata *Ispahan,* che secondo lo smalto è ap» plicabile sui fabbricati di metallo nobile, ferro, ac» ciajo o porcellana, ed è di colore distinto, lucente e » nitido. »

N.° 386. N.° 39658-4919.

A *Schwerdtner Giovanni* falegname di macchine a Vienna, Schottenfeld n.° 207, per anni tre, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 14 ottobre 1839 e da dispaccio aulico 26 detto n.° 33852-2534, per l' invenzione « di fabbricare con » navicelle circolari sopra telai dei nastri, dal che ri» donda il vantaggio che pel sicuro andamento delle » navicelle i telai diventano per la quarta parte più » corti dei conosciuti e si lasciano trattare più facil» mente » (*).

N.° 387. N.° 39947-4960.

Mathias Ferdinando: revoca, pel non eseguito pagamento delle prescritte tasse, del privilegio accordatogli

(*) Per norma degli aventi interesse si previene che le descrizioni ai numeri 381, 382, 384 e 386 sono ostensibili presso l' imperiale regio governo di Lombardia, non essendo stato per le stesse chiesto il segreto.

il 26 gennajo 1839, come da aulico dispaccio 30 ottobre 1839 n.° 34485-2582, per l'invenzione « di fare » spumare tutte le sorte di bevande. »

N.° 388. N.° 40485-5046.

Dietschy Antonio: revoca, pel non eseguito pagamento delle prescritte tasse, del privilegio da esso ottenuto il 21 febbrajo 1839, come da dispaccio aulico 2 novembre 1839 n.° 34730-2604, per l'invenzione « nella » fabbricazione di rocchetti per incannare cordoni di » seta. »

N.° 389. N.° 40485-5046.

Gasteiger Giovanni rappresentato da *Sentmiklosy Giovanni*: revoca, pel non eseguito pagamento delle prescritte tasse, del privilegio al medesimo concesso il 28 febbrajo 1839, come da dispaccio aulico 2 novembre 1839 n.° 34730-2604, pel miglioramento « nell'inver- » niciare le pelli. »

N.° 390. N.° 41675-5216.

A *Rheb Ottone*: proroga di altri anni tre per l'esercizio del privilegio statogli accordato il 26 ottobre 1837, come da aulico dispaccio 12 novembre 1839 n.° 35847-2685, per l'invenzione « di corpetti da donna senza » impiego delle suste di metallo e delle ossa di balena. »

N.° 391. N.° 41990–5246.

Hartmann nobile *di Franzenshuld Enrico*: cessione da esso fatta all' erario militare di parte del privilegio statogli accordato il 3 febbrajo 1838, come da dispaccio aulico 16 novembre 1839 n.° 48241–1989, per l' invenzione « di lettiere di ferro e scheletri di divano di ci- » lindri concavi », la qual cessione riguarda soltanto « le lettiere di cilindri concavi. »

N.° 392. N.° 42461–5316.

Osterried Lodovico: spontanea rinuncia al biennale privilegio esclusivo concessogli il 23 aprile 1838, come da aulico dispaccio 15 novembre 1839 n.° 36029–2701, pel miglioramento « nella fabbricazione della carta. »

N.° 393. N.° 42462–5317.

A *Richter Valentino*: proroga di due anni da esso ottenuta per l'esercizio del privilegio esclusivo conferitogli il 15 dicembre 1838, come da dispaccio aulico 15 novembre 1839 n.° 36030–2702, per l' invenzione « di » un' acqua odorifera pei capelli. »

N.° 394. N.° 42503–5321.

A *Sartorius Federico*: prorogato al sesto anno il privilegio accordatogli l' 8 novembre 1834, come da dispaccio aulico 19 novembre 1839 n.° 36596–2749, per

l' invenzione « dell' apparecchio pei bagni denominato ap- » parecchio di Sartorius. »

N.° 395. N.° 43079–5410.

A *Fuchs Alessandro* legatore di libri a Schmichow presso Praga: proroga di altri anni tre accordatagli per l'esercizio del triennale privilegio da esso ottenuto il 22 ottobre 1836, come da aulico dispaccio 21 novembre 1839 n.° 36714–2762, per l' invenzione « di stampare dei ri- » tratti sulla stoffa di seta, e coperta di foglie d'oro e » d' argento. »

N.° 396. N.° 43080–5411.

A *Keni Teodoro Federico* cessionario di *Demuth Carlo* fabbricatore d'oggetti di latta a Fünfhaus presso Vienna: proroga di un altro anno concessagli per l' esercizio del privilegio accordato il 4 novembre 1836 al *Demuth* e già stato prorogato per un biennio ad istanza del cessionario, come da dispaccio aulico 21 novembre 1839 n.° 36716–2763, pel miglioramento « del gas d' illumi- » nazione e dei relativi apparecchi. »

N.° 397. N.° 43081–5412.

A *Ley Antonio* fabbro-ferrajo a Vienna: proroga di un altro anno accordatagli per l'esercizio del privilegio da esso ottenuto il 12 novembre 1838, come da aulico dispaccio 21 novembre 1839 n.° 36718–2764, per l' invenzione ed il miglioramento « nella costruzione delle » serrature e delle loro bandelle ad uso delle cassette. »

N.° 398. N.° 43351–5441.

A *De Lorenzi Gaetana* e *Mori Serafino* domiciliati in Milano per anni due e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 4 novembre 1839 e da dispaccio aulico 12 detto n.° 35657–2671, per l'invenzione « di un metodo di » ridurre la torba in carbone mediante un apparecchio » semplice, per cui si ottiene un combustibile simile pel » peso, pel colore e pel calore al carbon fossile che » sostituisce, non lascia ardendo vapori ripugnanti », e per l'invenzione « di un istrumento per iscavare secondo l'arbitrio dell' operajo la torba dalla profondità » di 8 sino alle 10 braccia in pezzi regolari. »

N.° 399. N.° 43351–5441.

A *Bourelly Lorenzo* dottore in filosofia a Padova per cinque anni, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 4 novembre 1839 e da dispaccio aulico 12 detto n.° 35657–2671, per l'invenzione « di » applicare la ruota ondulata di La Hire al movimento » dei mulini come si usano nel Polesine », e per l'invenzione « di varie modificazioni intorno ai medesimi. »

N.° 400. N.° 43351–5441.

A *Bastiani Pietro* orefice a Vienna, Leimgrube n.° 37, per anni tre e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 4 novembre 1839 e da aulico dispaccio 12 detto n.° 35657–2671, per l'invenzione ed il miglioramento « di chiavi

» da oriuolo di metalli nobili ed altri, nel cui cannone
» di acciajo indurito facendo uso di un apparecchio non
» può penetrar polvere. »

N.° 401. N.° 43351-5441.

A *Böhm Vincenzo*, *Fischer Giuseppe*, *Diedeck Antonio* e *Holzhauer Giuseppe* fabbricatori di sapone, tutti domiciliati in Vienna, per cinque anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 4 novembre 1839 e da dispaccio aulico 12 detto n.° 35657-2671, pel miglioramento « della mac-
» china a lacci privilegiata il 1.° maggio 1830, la quale
» mediante un cilindro con vite si muove più presto e
» più uniformemente, e si fabbricano gli stoppini in
» tempo più breve, più netti e più eguali. »

N.° 402. N.° 43351-5441.

A *Vegiato Giuseppe* tornitore a Vienna per un anno, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 4 novembre 1839 e da dispaccio aulico 12 detto n.° 35657-2671, pel ritrovato « di una macchina in-
» fiammatoria, la quale battendo con forza propria con-
» tro un oggetto infiammabile produce la fiamma. Essa
» può essere fabbricata sotto forme a piacere » (*).

(*) Le descrizioni delle invenzioni ai numeri 399 e 402 sono ostensibili presso gli uffici di registratura governativa agli aventi interesse, non essendosi per le medesime chiesto il segreto.

N.° 403. N.° 43351-5441.

A *Droinet Felice* e *Bureau Giulio* ingegneri di Rheims in Francia per anni due e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 4 novembre 1839 e da aulico dispaccio 12 detto n.° 35657-2671, pel ritrovato « di evitare l' incomodo » ai viaggiatori pel fumo dei locomotivi e che le merci » non ne restino danneggiate. »

N.° 404. N.° 43351-5441.

A *Fruhwirth C. K.* litografo a Vienna per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 4 novembre 1839 e da dispaccio aulico 12 detto n.° 35657-2671, pel miglioramento « delle stufe economiche dei focolari di cu- » cina servendosi del vapore per cuocere i cibi e per » riscaldare le stanze, per cui 1.° possono facilmente » trasportarsi ed occupano uno spazio soltanto di 12 » sino a 24 pollici quadrati nel diametro e fanno la » figura di mobili; 2.° si evita non solamente il vapore, » ma conducono via anche le esalazioni delle varie per- » sone unite; 3.° sono assai utili per asciugare presto i » pannilini nelle fabbriche e negli ospedali; 4.° sommini- » strano in ogni ora acqua calda per lavare e bagnarsi; » 5.° nettano l' aria umida delle stanze; 6.° riscaldano » una o due stanze nell' inverno tutto il giorno per 4 » carantani, e bastano a farvi da mangiare per 6 sino » ad 8 persone; 7.° possono essere fabbricate da qua- » lunque materiale, onde far stufe, con argilla per col- » lane, ferro e latta. »

N.° 405. N.° 43351-5441.

A *Reithofer Giovanni* possidente a Vienna per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 4 novembre 1839 e da dispaccio aulico 12 detto n.° 35657-2671, per l'invenzione ed il miglioramento « di produrre col mezzo » di un nuovo sistema a principio, denominato *elastische* » *Luft Druckschiebe*, una forza motrice, e precisamente » quella di un cavallo e sino al maggior grado senza » aver bisogno di molti combustibili. Questa forza può » essere applicata in vece del vapore per muovere mac- » chine di ogni specie e sulle strade ferrate, montando » rende i medesimi servigi come sul piano, è assai sem- » plice senza pericolo e costa poco. »

N.° 406. N.° 43351-5441.

A *Tschoffen Maurizio* di Vienna per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 4 novembre 1839 e da dispaccio aulico 12 detto n.° 35657-2671, pel ritrovato « di un apparecchio a fine di alzare a qualun- » que altezza acqua o qualunque altro fluido mediante » un vacuo prodotto da vapore. Detto apparecchio è » semplice e costante riguardo all' effetto, richiede po- » chi combustibili in confronto del suo effetto, e può » servire qual motore. »

N.° 407. N.° 43351-5441.

A *Bonfil Rodolfo* di Londra, rappresentato da *Failoni Giovanni* domiciliato in Vienna, per cinque anni e colla

condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 4 novembre 1839 e da aulico dispaccio 12 detto n.° 35657–2671, pel miglioramento « di lavorare panni e fabbricati di una lunghezza non » interrotta senza far uso della tessitura, poi di servirsi » di nuovi materiali per far corpi dei cappelli di feltro, » di preparare capelli del bestiame bovino per farne fel- » tri, e finalmente di rassodare panni di lana, tessuti » ed altri fabbricati. »

N.° 408. N.° 43808-5487.

Ad *Echaldt Giorgio* tintore di oggetti di seta a Vienna, Allergasse n.° 60, per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 19 novembre 1839 e da dispaccio aulico 26 detto n.° 37286–2804, per l' invenzione « di stam- » pare colla robbia, per cui le stoffe di seta, di cotone, » di lana pecorile e di lino vengono stampate subito via » dalla tavola, schiette e durabili, mediante un processo » particolare della robbia: a motivo di questo processo » si acquista tempo e sicurezza nella riuscita, e si pro- » ducono maggiori variazioni di colori che al solito. »

N.° 409. N.° 43808–5487.

A *Hazen N. W.* di Andover nell' America settentrionale, rappresentato da *Schwarz J. G.* domiciliato in Vienna n.° 1122, per anni cinque, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 19 novembre 1839 e da aulico dispaccio 26 detto n.° 37286–2804, pel miglioramento « nell' applicazione di un nuovo meccanismo

» alle macchine atte a filare ed addoppiare il cotone,
» la lana, la seta, il lino, la canapa ed altre materie
» filamentose » (*).

N.° 410. N.° 44194-5537.

A *Müller F. A.* negoziante ed a *Tschischka* fabbricatori di cera e sapone a Praga n.° 1/2 per cinque anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 12 novembre 1839 e da dispaccio aulico 27 detto n.° 37285-2803, pel ritrovato e pel miglioramento « delle candele di sego, per cui 1.° il » sego liquefatto mediante un apparecchio a vapore ot- » tiene una notabile durezza e purezza, e le candele » fattene ardono chiare, economicamente e senza odo- » re; 2.° per la semplificazione dell'apparecchio si ot- » tiene una distinta massa di stearino che arde chiaris- » sima, pura e senza odore, e serve specialmente a » fabbricare candele stearine; 3.° dalla rimanente mate- » ria si estrae buonissima qualità di sapone per fabbri- » che di panno, per oggetti domestici ed anche per la » tavoletta. »

N.° 411. N.° 44194-5537.

A *Reisenhofer Giovanni Evangelista* negoziante a Vienna, Margarethen n.° 105, per anni cinque, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 12

(*) Non essendosi dall' *Hazen* chiesto il segreto per la descrizione del privilegio suddetto, così rimane dessa ispezionabile presso gli uffici di registratura governativa agli aventi interesse.

novembre 1839 e da aulico dispaccio 27 detto n.° 37285-2803, per l'invenzione « di fabbricare coll' uso della » navicella da ricamo circolare sopra telai di nastri di » seta con casse a sega o fusi qualunque specie di na» stri di seta quadrigliati o ricamati. »

N.° 412. N.° 44194-5537.

Ad *Altlechner Lorenzo* e *comp.* conciatetti a Vienna, Leimgrube n.° 179, per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 12 novembre 1839 e da dispaccio aulico 27 detto n.° 37285-2803, per l'invenzione « di coprire » i tetti di latta in un modo nuovo e di apposite ca» vriate, che sono più leggieri delle consuete, costano » meno e sono adattate ad essere coperte di tegole com» presse di Bösendorf. »

N.° 413. N.° 44194-5537.

A *Binge Giacomo* e *Busch G. J.* d'Amburgo, rappresentati da *Leon Augusto* e *figlio* negozianti a Vienna, Untere Breunerstrasse, per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 12 novembre 1839 e da dispaccio aulico 27 detto n.° 37285-2803, pel ritrovato « di una » massa petrificata artificiosa onde servirsene come ce» mento d' olio e mastice di colori diversi, serve per » farne canali da acqua, scale, pavimenti, terrazzi, per » coprire assi e vie per passeggieri, per farne statue, » colonne, pezzi di cornice, ornamenti architettonici,

» bassirilievi per ornamenti di edificj, per asciugare can-
» tine umide, per coprire tetti, e può essere ridotta in
» pietre onde servire di mosaico. Essa è particolarmente
» durevole. »

N.° 414. N.° 44194-5537.

A *Dixon Abramo* di Brusselles, rappresentato dal dottor *Hornicker* domiciliato in Vienna al n.° 418, per cinque anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 12 novembre 1839 e da aulico dispaccio 27 detto n.° 37285-2803, per l'invenzione « consistente 1.° in una migliore com-
» posizione di materiale combustibile combinando varie
» sostanze e materie animali vegetabili e minerali appo-
» sitamente preparate; 2.° in un apparecchio meccanico
» per prepararle; 3.° in un forno o stufa per bruciarle
» al pari di qualunque altro combustibile, il qual forno
» produce l'accensione di molta aria atmosferica e riscal-
» data per mantenere il consumo delle materie ignee e
» favorirla, per cui nasce una sollecita e forte circola-
» zione del calore. »

N.° 415. N.° 44194-5537.

Al *medesimo* per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 12 novembre 1839 e da dispaccio aulico 27 detto n.° 37285-2803, per l'invenzione « 1.° di fab-
» bricare il sottocarbonato di piombo preparandolo con
» calce, per cui il gas acido carbonico che si sviluppa
» nel processo dell'ultimo influisce sulla soluzione della

» biacca, ed in tal guisa si forma il sottocarbonato di
» piombo acido carbonico, in vece che il gas suddetto
» svanisce. »

N.° 416. N.° 44194-5537.

A *Kitschelt Augusto* fabbricatore di oggetti di ferro fuso e di ottone nella Slesia prussiana e *Schneller Ernesto* di Vienna, Alsergasse n.° 132, per due anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 12 novembre 1839 e da aulico dispaccio 27 detto n.° 37285-2803, per l' invenzione ed il miglioramento « consistente nel legare i metalli diversi
» per farne oggetti di fusione di particolare bontà e du-
» rata, specialmente oggetti da costruzione, come mo-
» numenti, sepolcri, ornamenti per edificj architetto-
» nici, ecc., i quali oggetti simili all' argento o bronzo
» possono essere tinti durevolmente e belli, rappresen-
» tano un metallo leggiero e duro, ed esposti alle in-
» temperie non irrugginiscono, nè si cangiano e non
» sono più cari del ferro. »

N.° 417. N.° 44194-5537.

A *Kunczak Giuseppe* già mugnajo di Swatoborzitz in Moravia per anni quattro, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 12 novembre 1839 e da dispaccio aulico 27 detto n.° 37285-2803; per l' invenzione « di due specie di forni moltiplicatorj onde ri-
» scaldare le abitazioni, i quali presentano un gran ri-
» sparmio e vantaggio in confronto delle stufe consuete
» ove si riscalda coll' aria; essi possono essere collocati

» in ogni luogo e si può servire dei medesimi con van-
» taggio in luoghi umidi per aumentare il calore e per
» asciugare gli oggetti bagnati. »

N.° 418. N.° 44194-5537.

A *Ziszka Giovanni* sarto a Vienna, Mariahilf n.° 69, per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 12 novembre 1839 e da aulico dispaccio 27 detto n.° 37285-2803, per l' invenzione « di fare dai crini di cavallo
» espressamente tessuti, bottoni per abiti d'estate e d' in-
» verno di qualsivoglia grandezza e forma, con disegni
» o senza, i quali 1.° sono più durevoli che quelli di
» seta o di altre stoffe; 2.° posseggono una bella e du-
» revole lucentezza, e 3.° costano meno. »

N.° 419. N.° 44194-5537.

A *Girardet Carlo* legatore di libri a Vienna n.° 1100 per anni cinque, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 12 novembre 1839 e da dispaccio aulico 27 detto n.° 37285-2803, per l' invenzione « di
» una macchina onde rubricare e tirare righe e delle
» penne analoghe, le quali presentano inoltre il vantag-
» gio 1.° che la carta di qualunque forma riceve le linee
» e le rubriche con tale sollecitudine che la carta legan-
» dola non ha bisogno d' essere tagliata, ma basta di
» batterla e cucirla; 2.° è impossibile di ommettere delle
» linee; 3.° che a motivo della costruzione delle penne
» formate da un solo pezzo simile ad un pettine si evita

» di versare l'inchiostro e rendere le linee disnguali;
» 4.° che il foglio sopra una tela stesa può essere col-
» locato sul congegno da un fanciullo, ed è già asciutto
» durante il passaggio; finalmente si può lavorare con
» tutt' i colori nell' istesso tempo » (*).

N.° 420. N.° 44285-5548.

Swary Pietro: revoca, pel non eseguito pagamento delle prescritte tasse, del privilegio accordatogli il 17 aprile 1838, e stato prorogato per un anno il 7 maggio 1839, come da dispaccio aulico 29 novembre detto n.° 37886-2850, per l'invenzione « di lampade idrosta-» tiche od astatiche di nuova specie. »

N.° 421. N.° 45021-5657.

Vaermi Giuseppe: estinzione, pel non soddisfatto pagamento delle prescritte tasse, del privilegio concessogli il 12 gennajo 1838, come da aulico dispaccio 7 dicembre 1839 n.° 38500-2890, pel ritrovato « d'impiegare » due forze finora ignote onde muovere i bastimenti. »

(*) Si previene a norma degli aventi interesse che le descrizioni delle invenzioni ai numeri 411, 417 e 419 sono ostensibili presso gli uffici dell' imperiale regio governo di Lombardia, non essendo stato chiesto per le medesime il segreto.

INDICE
DELLE MATERIE
contenute nella raccolta degli atti del governo e delle autorità giudiziarie ed amministrative dell'anno 1839, divisa in due volumi.

PR = RE	Vol.	Part.	Pag.
Profumeria: nuova invenzione di un articolo denominato *aurora pomada*	II	2	367
Protocollisti di consiglio: non può venir nominato a quest' impiego presso un tribunale collegiale chi si trovi in parentela od affinità col capo o con un consigliere del tribunale medesimo nei gradi indicati nella sovrana risoluzione 27 novembre 1838	»	»	266
Protocollo d' esame. V. *Giudizj.*			
Provvisioni. V. *Orfani.*			
Pubblica istruzione. V. *Accademia di belle arti in Venezia.*			
Punshon Giovanni	»	»	346
Püschner Giuseppe	»	»	330
Rabagliati Giuseppe	»	»	325
Raffinerie di zucchero. V. *Zucchero.*			
Ragioneria. V. *Contabilità e Delegazioni provinciali.*			
Raschiatura di corno. V. *Corno.*			
— d'osso. V. *Osso.*			
Regnier Francesco	»	»	335
Regolamento organico pei due imp. regj istituti delle scienze, lettere ed arti residenti in Milano ed in Venezia	I	2	1
— per la distribuzione dei premj d'industria	»	»	18
— pei viaggiatori in posta	I	1	41
— sulla posta-lettere	»	»	67
— generale del processo civile: declaratoria dei paragrafi 386 e 387 del medesimo	II	1	128
Rehmann Salomone	II	2	316
Reible Giovanni	»	»	378
Reichenau Matteo e Giovanni Gregorio	I	2	145
Reingruber Lorenzo	»	»	202
Reinscher Matteo	»	»	197
Reisenhofer Giovanni Evangelista	II	2	404
Reiter Carlo	»	»	373

Il presente secondo volume, composto di fogli 19 $\frac{3}{4}$ di stampa, importa lire 3,74 austr., compresa la legatura alla rustica.